



DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA

Cattedra di Diritto dello Sport

*Il Doping tra disciplina sportiva
(internazionale e nazionale) e disciplina statale*

RELATORE:

Prof. Enrico LUBRANO

CORRELATORE:

Prof. Cristiano CUPELLI

CANDIDATO:

Federico VERDI

Matr. 114113

ANNO ACCADEMICO 2015-2016

A mamma e papà per il sostegno e l'amore

Alle mie sorelle e ai miei amici per essermi sempre stati vicini

A me stesso per averci creduto fino in fondo

INDICE

Introduzione	5
1 Capitolo: Profilo storico del doping	
1.1. Introduzione al fenomeno e profili storici	11
1.2 L'evoluzione del doping moderno e il doping di Stato	14
1.3 Il doping del nuovo millennio e le implicazioni calcistiche	19
2 Capitolo: Analisi del fenomeno doping sotto l'aspetto giuridico: Evoluzione normativa dalla convenzione di Strasburgo alla Legge 376/2000	
2.1 Il fenomeno del doping prima della legge 376/2000	21
2.2 La legge n. 1099 del 26 ottobre 1971	22
2.3 L'evoluzione normativa italiana in tema di doping	24
2.4 La Convenzione di Strasburgo e la continua evoluzione normativa italiana	26
2.5 La legge 376 del 14 dicembre 2000	30
2.6 L'applicazione della legge 376/2000, il reato di ricettazione e gli orientamenti sul concorso apparente di norme	38
2.7 Criticità della Legge 376/2000 e dell'intero impianto normativo italiano in tema di anti-doping	40
3 Capitolo: Comparazione della normativa nazionale con quella europea e organi internazionali di controllo	
3.1 Evoluzione della normativa europea. La Convenzione di Strasburgo	42
3.2 La Conferenza di Losanna e la nascita dell'Agenzia mondiale Anti Doping WADA	45
3.3 L'Agenzia mondiale Anti Doping WADA e la sua struttura organizzativa	51
3.4 Il codice WADA	56
3.5 Il rapporto tra il Codice WADA e la normativa antidoping italiana – elementi di criticità	63

3.6 Il regolamento italiano e gli Organi nazionali e internazionali di controllo	67
3.7 Gli Organi del CONI – NADO: punti di forza e criticità della struttura	73
4 Capitolo: Il fenomeno del doping come illecito sportivo e penale	
4.1 I diversi approcci normativi europei.	
Il diritto comparato nel fenomeno del doping. Dottrine e scuole di pensiero a confronto	77
4.2 Analisi del doping sotto l’aspetto dell’illecito sportivo e del reato	83
4.3 Approfondimento della violazione doping vista tra l’ottica penale e quella sportiva. Il ruolo del dolo	93
4.4 La responsabilità nell’esercizio dell’attività sportiva – Il ruolo dei Dirigenti e delle società in chiave penale e sportiva	97
4.5 Le più importanti indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria italiana e il ruolo della magistratura nel contrasto al doping	103
Conclusioni	113
Bibliografia e sitografia	116

INTRODUZIONE

“*EXITUS ACTA PROBAT*” (OVIDIO, *HEROIDES* II, 85).

È da qui che parte la mia riflessione, proprio da questa frase contenuta nelle *Eroidi* di Ovidio ... il fine giustifica i mezzi, per chi decide di perseguire un obiettivo a qualunque costo a discapito di qualsiasi considerazione etica e morale.

Una riflessione che mi ha portato ad avvicinarmi a quelle che possono essere le varie strade che portano a concretizzare questo assunto.

Ottenere un risultato positivo, una vittoria, è il fine di ogni sportivo, un fine per il quale alcuni di essi sono disposti a barattare la propria integrità morale e professionale.

L'andare oltre quello che il proprio corpo è in grado di offrire rappresenta il punto cruciale di ciò che serve per raggiungere la vittoria, ma questo oltrepassare i propri limiti fisici, per alcuni, significa oltrepassare quelli che sono i limiti legali posti a salvaguardia *in primis* della salute dell'atleta, e *in secundis* di quella che è la correttezza ed equità della competizione sportiva.

La via più semplice per raggiungere un risultato da “podio” conduce direttamente nell'universo di quelle che sono le sostanze in grado di aumentare artificialmente le prestazioni fisiche di un atleta, le c.d. sostanze “dopanti”.

La succitata prassi rientra in quello che viene comunemente definito come il fenomeno del “doping”.

All' esame del suddetto fenomeno ho dedicato il mio lavoro di ricerca, di cui qui di seguito cercherò di illustrare in maniera chiara, ma al tempo stesso sintetica, quelli che sono gli elementi salienti.

Nel presente lavoro il mio approccio è stato quello di esaminare in principio quello che è stato il processo evolutivo della pratica del doping, a partire dalla sua nascita già ai tempi dell'Antica Roma, per poi crescere ed espandersi nel mondo dello sport sotto mutevoli forme, quali le anfetamine nei Giochi di Berlino del 1936, sostituite dagli steroidi anabolizzanti collegati al fenomeno del doping di stato per gli atleti del Patto di Varsavia, anche in occasione dei giochi di Mosca degli anni 80. Un passo ulteriore è rappresentato dal passaggio dagli steroidi al doping ematico, per quello che è stato lo sviluppo del fenomeno doping negli

anni; in particolar modo, c'è da ricordare la sostituzione degli steroidi con l'EPO e il GH, di cui il primo a sua volta è stato in seguito sostituito dal NESP.

Quello che risulta è un quadro abbastanza vario ed articolato di sostanze che hanno portato, da una parte, il Cio a stilare una lista di quelle che sono le sostanze proibite e, dall'altra, alcune Procure ad agire in prima linea in quella che è l'individuazione di casi di violazioni sportive connesse con l'uso di sostanze dopanti.

Nel secondo capitolo della mia ricerca mi sono soffermato su quello che è l'approfondimento dal punto di vista giuridico del fenomeno doping, in particolar modo lo sviluppo normativo a partire dalla Convenzione di Strasburgo fino ad arrivare alla legge 376/2000.

Ebbene, se inizialmente senza ombra di dubbio si poteva parlare di buco normativo in materia di doping, anche dovuto ad approcci discutibili dal punto di vista dell'efficacia dei contenuti delle leggi emanate in materia (es legge 1099/1971 detta "legge fantasma"), il percorso operato in Italia porterà a dare risalto ad articoli come l'art. 5 c.c (tutela della salute dell'individuo) e l'art. 32 della Costituzione come basi di future ed eventuali proposte di legge in materia.

Il prosieguo di questo percorso è collocabile nel 1989 a Strasburgo, con la realizzazione della c.d. "Convenzione di Strasburgo" strutturata su 20 articoli, il cui fine è quello di eliminare la pratica del doping dal mondo sportivo.

La consacrazione definitiva in Italia si ha con la legge 376/2000, pilastro normativo italiano in tema di doping.

Essa è composta da 10 articoli, il cui combinato disposto degli artt. 1 e 9 costituisce il portato normativo che definisce la nozione di doping, le fattispecie delittuose e il sistema sanzionatorio.

Inoltre la nascita della WADA e del relativo codice nel 1999 ha creato la necessità di un coordinamento tra questa nuova organizzazione e la legge 376/2000, coordinamento reso possibile dalla legge n 281 (collaborazione CONI-WADA).

La legge 376/2000, oltre a colmare il *vulnus* normativo italiano in materia, ha anche evidenziato in maniera chiara quelle che sono tre figure di reato, due delle quali sono collegate alla tutela della salute individuale

e collettiva mentre la terza risulta riferita al commercio illecito di sostanze dopanti.

L'applicazione della legge 376/2000 è stata accompagnata da una differenza di vedute tra alcuni esperti penali per quanto attiene al discorso legato all'applicabilità o meno del concorso apparente nel quadro penale "doping-ricettazione"; in merito la Corte di Cassazione ha spazzato ogni dubbio, asserendo l'inesistenza del concorso apparente di norme dovuta alla diversità strutturale tra la ricettazione e l'associazione dei reati di commercio illecito e di sostanze dopanti.

Con il terzo capitolo invece ho cercato di analizzare quella che è stata l'evoluzione della normativa EU, ma soprattutto di approfondire e illustrare la nascita della agenzia WADA e del correlato codice WADA, incluse le criticità del rapporto presenti tra quest'ultimo e la normativa antidoping italiana.

Ho menzionato precedentemente la Convenzione di Strasburgo, ratificata in Italia nel 1955, il cui programma risulta incentrato su passaggi come identificazione tabelle, determinazione soggetti a rischio doping, collaborazione mediante un coordinamento fra autorità preposte alla lotta del doping e il rafforzamento della collaborazione fra gli Stati firmatari della Convenzione.

Quando e dove nasce l'agenzia e il codice WADA?

La risposta è da ritrovare nell'anno 1999 a Losanna: qui si svolse la conferenza mondiale sul doping nello sport, e proprio ad essa è ascrivibile il merito di aver dato luce all'agenzia, composta per metà da rappresentanti del movimento olimpico e per metà da rappresentanti di organizzazioni statali.

In Italia il codice Wada è stato recepito tramite regolamento *ad hoc* del CONI, mentre la NADO Italia (organizzazione nazionale antidoping) è struttura di derivazione funzionale della WADA, anche se dotata di autonomia operativa, nonostante vi sia comunque una vigilanza continua da parte degli organi della WADA.

Da un punto di vista organizzativo lo statuto WADA è composto da 190 articoli, tra cui di importante rilevanza l'art 6 istitutivo del "Consiglio di fondazione" composto da 10 membri (fino a un massimo di 40) che rimangono in carica per tre anni con possibilità di essere rieletti per altri 3 anni.

Consiglio i cui poteri si esplicano nel diritto di proporre emendamenti allo stesso statuto, diritto di proporre revisione della fondazione stessa, ma anche di proporre e nominare componenti del comitato esecutivo stesso, e i cui obblighi invece si sostanziano nell'assicurare l'indipendenza e la trasparenza dell'operato della fondazione e nel supervisionare i comitati e l'attività dei soggetti che vi operano all'interno.

Analisi dello statuto WADA che non può prescindere dall'analisi del codice WADA nato nel 2003 ed entrato in vigore nel 2004, codice che affronta tematiche quali i controlli antidoping, l'educazione e la ricerca, qualifiche e responsabilità, accettazione, conformità e modifiche, e al tempo stesso rispecchia i principi dello sport che si sostanziano nell'etica, moralità, onestà e salute individuale.

A partire dal 2015 si è sentita la necessità, per coloro che hanno partecipato alla stesura della nuova versione, di porre rimedio all'impossibilità di porre obblighi e infliggere sanzioni a carico dell'entourage dell'atleta, che sovente gioca un ruolo chiave nel favoreggiamento della pratica dopante.

Degne di nota sono anche alcune criticità che hanno investito il rapporto tra Codice WADA e normativa antidoping italiana, come la mancata corrispondenza delle liste delle sostanze proibite WADA e quelle stilate dal Ministero della Salute.

Il quarto capitolo, che rappresenta la conclusione di tale lavoro di ricerca, verte sulla disamina di quello che è il fenomeno del doping inteso come illecito sportivo e penale.

Mi sono quindi dedicato inizialmente a quelli che sono i diversi approcci normativi europei al fenomeno doping, le varie scuole di pensiero a confronto come la scuola interventista tipica di Italia, Francia e Paesi Bassi oppure la scuola "tollerante" che caratterizza paesi come la Gran Bretagna, dove il contrasto al fenomeno del doping si sostanzierebbe semplicemente in una applicazione di sanzioni a carattere disciplinare stabilite dalle federazioni sportive nazionali e internazionali.

Interessante è risultato essere anche l'inquadramento del fenomeno doping sotto il profilo del reato e sotto il profilo dell'illecito sportivo, in quanto muovendo i due sistemi da logiche interpretative diverse,

contraddizioni e incongruenze sono risultate ovvia conseguenza di approcci interpretativi diversi.

L'elemento soggettivo è risultato determinante per comprendere come lo stesso argomento venisse trattato sulla base di due prospettive diverse.

La famosa sentenza Meca Medina, nata da una controversia riguardante il caso di due nuotatori sportivi, ha poi introdotto ulteriori elementi di discrepanza, sintetizzabili nel dibattito relativo all'applicazione o meno della legislazione europea nei confronti di regolamenti prettamente sportivi.

Tornando per un attimo all'elemento soggettivo, ovvero al ruolo del dolo specifico inteso come condotta da parte del soggetto agente di alterare un risultato sportivo, ebbene sotto il profilo psicologico si tratta di *conditio sine qua non* per poter parlare di configurazione del reato di doping.

In ultima analisi ho ritenuto opportuno menzionare quelle che sono state le più importanti indagini svolte dalla polizia giudiziaria italiana e il ruolo della magistratura nella lotta al doping.

In tal senso è risultato importante l'accordo stretto tra il NAS (Nucleo Antisofisticazioni) e organizzazione olimpica nazionale al fine di implementare e sviluppare l'efficienza dei controlli antidoping.

Comando carabinieri del NAS che opera secondo determinate procedure, quali la raccolta di informazioni su gare e atleti sospetti, attività di *intelligence* finalizzata alla pianificazione dei controlli prima e dopo la competizione, ma anche tramite coinvolgimento di ispettori investigativi dei NAS appositamente addestrati e specializzati ai sensi del codice WADA.

Tale *modus operandi* ha contribuito alla riuscita di importanti operazioni antidoping, tra le quali si ricorda ad esempio la "*Pharma Connection*" nel 2004 e molte altre.

Nella lotta al fenomeno del doping si è contraddistinta a livello nazionale come procura operante in prima linea la Procura di Torino, che nella sentenza 31 maggio 2012, oltre ad analizzare l'art. 9 della legge 376/2000, prende in considerazione quanto disposto dall'art. 187 della legge 285/1992 C.d.s., che sanziona colui che guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti; in tal modo la Procura di Torino introduce un'innovazione insita nel giudizio *ex ante* di

idoneità che risulta estraneo con l'accertamento effettivo dell'alterazione psicofisica prodotta dalla sostanza.

In conclusione, questa è stata l'impronta che ho voluto dare a questo mio lavoro di ricerca su una tematica che da sempre mi ha incuriosito e che quindi ho cercato di approcciare in maniera teorica, ma al tempo stesso pragmatica, al fine di cercare di fare luce su un fenomeno molto importante che da sempre esiste e che merita di essere approfondito, per permettere a chi è incuriosito e interessato come me di trovarsi nella posizione per cui la comprensione e l'esplicazione dei contenuti di tale tesi risultino chiari

Capitolo 1: Profilo storico del doping

1.1. Introduzione al fenomeno e profili storici

Prima di analizzare quello che il *doping* rappresenta nell'epoca moderna, le sue implicazioni dal punto di vista giuridico, sportivo, etico e culturale credo sia opportuno ripercorrere, attraverso un breve *excursus* storico, quando tale fenomeno inizia, con quali modalità e perché.

Il termine e soprattutto il fenomeno del *doping* ha origini lontane e controverse. Se sin dall'antica Roma i lottatori utilizzavano carni e quindi diversi carichi proteici per migliorare le loro prestazioni - si era arrivati addirittura a pensare che assumere un tipo specifico di carne sviluppasse nel lottatore o nello sportivo la stessa caratteristica dell'animale appena mangiato (es. carne di toro per il lottatore) - sono però gli olandesi che nel 1700 coniano per la prima volta il termine “*doop*”. Tale termine rappresentava per la marineria olandese, da sempre all'avanguardia nella navigazione transoceanica, l'azione di “addomesticamento” dei propri marinai. Il termine, poi ripreso due secoli dopo nel comune lessico inglese con lo specifico significato di “modifica del rendimento”, serviva infatti a giustificare “l'uso e la consuetudine” di somministrare ai marinai olandesi un mix di sostanze energetiche¹ che permetteva a questi di affrontare navigazioni impegnative e soprattutto possibili tempeste oceaniche senza perdere la forza e il controllo della situazione.²

Le tracce del fenomeno “dopante” si trovano anche nelle lontane civiltà americane e asiatiche. Non è difficile trovare, anche su fonti aperte, elementi che riportano alla civiltà azteca e a quella della Cina imperiale, relativi ai metodi utilizzati da queste civiltà per accrescere, con modalità poco ortodosse, la forza nei combattenti, negli sportivi ma anche nelle persone comuni desiderose di apparire più forti. Nel primo caso gli aztechi si cibavano del cuore della vittima sacrificale per acquisire la forza del defunto, mentre in Cina si faceva uso di estratti di edera che contenevano sostanze stimolanti come l'efedrina, senza tralasciare poi l'uso di bevande contenenti amanita falloide le quali, data la presenza di

¹ Il mix di sostanze energetiche era composto da parti di vino, the e caffè.

² Manuale di formazione: La tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping – Ministero della Salute - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive – Istituto Superiore della Sanità – pp. 11-16

alcaloidi eccitanti, erano spesso utilizzate dalle popolazioni asiatiche dell'area nord di quel continente³.

Secondo altre autorevoli fonti il termine “*dope*” nasceva invece dal nome di una sostanza presente all'interno di una bevanda di origine africana composta da alcool e sostanze stimolanti capaci di migliorare, in maniera significativa, le prestazioni degli individui che ne facevano uso. Tale sostanza, utilizzata dagli indigeni della tribù Kafir, veniva utilizzata e consumata durante i riti religiosi e le danze locali⁴. Altre fonti ritengono valida l'ipotesi che il termine “*doop*” traesse origine da una miscela di oppio, tabacchi e narcotici somministrata ai cavalli da corsa nel secolo scorso⁵, mentre per ottimizzare i risultati di quegli sport ove serviva un grande dispendio di energia in termini di durata, veniva somministrata una mistura di stricnina, caffeina e cocaina per amplificare l'effetto stimolante, unitamente a dosi di alcool che avevano il precipuo scopo di ridurre la tensione nervosa ed emotiva.⁶ L'uso della stricnina, ossigeno e dosi di brandy e addirittura cocaina viene osservato già nei primi del 1900 durante le gare di pugilato, durante le competizioni calcistiche⁷ e nelle gare podistiche. Un caso emblematico nel 1908 fu quello del corridore italiano Donaldo Petri che, dopo aver superato una gara podistica a Londra, muore per aver assunto una dose di stricnina assunta unitamente ad una dose di cognac.

Ma sarà solo negli anni venti che si comincerà a intravedere una prima traccia di analisi del fenomeno in chiave ostativa. Sarà infatti l'Associazione Internazionale delle Federazioni di Atletica Leggera (l'attuale *International Association of Athletics Federations*⁸) ad affrontare il fenomeno del doping mettendo al bando quelle sostanze che, anni addietro, avevano permesso a sportivi “normali” di affrontare sforzi che parevano sovraumani.

I primi anni del 1900 sono fondamentali anche per quella che è l'analisi farmacologica di sostanze che, seppur apparentemente distanti dai fenomeni sportivi, appaiono determinanti per modificare caratteristiche fisiche e psicologiche dell'atleta. Si inizia a riscontrare come la stricnina

³ Gagliano-Candela – Tossicologia forense – Milano 2001 – p. 89

⁴ A. Albanesi – “Tutela sanitaria delle attività sportive” – Rivista Diritto Sportivo 1971 – p. 7

⁵ Bollettino d'informazione sui farmaci – Agenzia Italiana del Farmaco - BIF XV N. 5 – 2008

⁶ www.wada.ama.org - (data 20.11.16.)

⁷ Corso per allenatori Terzo grado – settima edizione – Intervento del Dott. Stefano Belotti – Cavalese (TN) – 08 giugno 2010

⁸ www.iaaf.org

fosse utile per aumentare il tono muscolare attraverso un incremento della forza contrattile del muscolo stesso. La stricnina diviene così un elemento fondamentale all'interno di un farmaco denominato *trimetil*, composto, oltre che da stricnina, anche da cocaina ed etere⁹. La prima metà del secolo scorso rappresenta infatti la pietra angolare del fenomeno del doping sportivo moderno. La nascita di un'industria chimica orientata allo sviluppo di sostanze dedicate allo sport e al miglioramento delle prestazioni sportive ha permesso lo sviluppo e la fioritura di biotecnologie e sostanze sempre più diversificate e mirate¹⁰.

Le guerre mondiali hanno avuto poi il ruolo di coefficiente di accelerazione del fenomeno *doping*. Gli Stati Maggiori, ed in particolar modo quello tedesco, durante la seconda guerra mondiale, utilizzeranno in maniera smodata sostanze stimolanti. La simpamina, ampiamente somministrata ai piloti della *Luftwaffe*, rendeva i militari più aggressivi e spericolati. Tale composto organico, rientrante a pieno titolo nella categoria delle più note anfetamine, aveva la funzione di stimolatore del sistema nervoso simpatico, annullando così la sensazione di fatica, migliorando la prontezza di riflessi, la fiducia e il benessere del militare fino ad eliminare le sensazioni di fame.

I primi segnali sull'utilizzo delle anfetamine per "aiutare" gli atleti a vincere le gare si iniziano però a scorgere sempre in Germania durante i giochi olimpici di Berlino del 1936, in particolare con l'uso dell'efedrina¹¹, anche se poi le tracce ufficiali dell'utilizzo di tale farmaco saranno chiare solo molti anni dopo ed in particolare nel 1960, allorquando viene accertato l'uso di anfetamine da parte del ciclista danese *Knud Enemark Jensen*. Il ciclista, morto durante la gara ciclistica dell'Olimpiade di Roma, aveva infatti fatto uso di un mix di farmaci quali il *Ronicol*¹², capace di far aumentare l'afflusso di sangue presso i vasi periferici, e anfetamine. Tale triste evento passerà alla storia del "*doping*" per aver successivamente indotto (7 anni dopo la morte

⁹<http://dctf.uniroma1.it/galenotech/doping.htm> - consultazione del 15 nov 2016.

¹⁰http://www.ausl.pc.it/dedicato/sport/doping/corso_2012_09_20/doc/Pubblicazione_doping_agosto_2012_PC.pdf.

¹¹ Efedrina – sostanza molecolare simile nella struttura alle anfetamine ma con un effetto stimolante ridotto rispetto alle anfetamine classiche - La sostanza, oltre all'effetto stimolante, migliora la forza muscolare, la resistenza e la concentrazione. L'uso e la presenza di efedrina è riscontrabile dall'analisi delle urine (la presenza di 10 mg per litro comporta la squalifica per doping).

¹²Doping in Elite Sport: The Politics of Drugs in the Olympic Movement - Wayne Wilson (Ph. D.) - Ed Derse – p . 67.

dell'atleta) il Comitato Olimpico Internazionale ad istituire una commissione medica e test specifici per la ricerca di sostanze dopanti, che però inizierà la sua attività medico-ispettiva solo durante i Giochi invernali tenutosi a *Grenoble* nel 1968 e poi durante i Giochi estivi svolti a Città del Messico nello stesso anno.

Il 1967 è quindi un anno importante per il controllo ed il contrasto del fenomeno del doping. Il Comitato Internazionale Olimpico stila per la prima volta una lista di sostanze la cui assunzione è proibita durante le competizioni sportive. Una sorta di "*black list*" alla quale tutti gli sportivi dovranno fare riferimento. Proprio l'uso indiscriminato delle anfetamine aveva causato un numero di morti inaccettabile, ed il calcio non ne risultava esente. Emblematico il caso del calciatore francese Luis Quadri che nel 1968 perde la vita per l'uso di anfetamine¹³, così come alcune squadre del campionato italiano di serie A che subiscono pesanti squalifiche all'inizio degli anni sessanta.

1.2 L'evoluzione del doping moderno e il doping di Stato

Dagli anni sessanta in poi, con l'utilizzo delle anfetamine, si assiste ad una importante e progressiva sorta di legittimazione "statale" dell'uso delle sostanze dopanti. La contrapposizione politica tra i due blocchi Est-Ovest non poteva non essere dimostrata anche sui campi da gioco e durante le rappresentazioni sportive. Si assiste quindi a quello che verrà definito il fenomeno del "doping di Stato", ovvero all'utilizzo, in maniera sistematica e studiata a tavolino, di sostanze dopanti soprattutto da parte degli atleti provenienti dai paesi del Patto di Varsavia. Un fenomeno che prevede l'evoluzione tecnica e farmacologica della sostanza chimica dopante, che passa dall'utilizzo dell'ormai desueta anfetamina all'uso di sostanze innovative come gli steroidi anabolizzanti¹⁴, capaci di

¹³De Modemand IP. Dictionnaire du dopage. Paris Masson 2004.

¹⁴Gli steroidi anabolizzanti sono derivati sintetici del testosterone, il più importante ormone maschile che determina e regola il normale sviluppo fisico e sessuale. Appartengono a tale categoria diverse sostanze utilizzate sia per scopi terapeutici, sia come sostanze dopanti per aumentare la massa muscolare e le prestazioni nello sport. Il nome più appropriato per questa classe di sostanze è steroidi anabolizzanti androgenici, che si riferisce alla loro proprietà di facilitare l'aumento della massa muscolare attraverso la stimolazione del metabolismo proteico (anabolizzanti) ed alla funzione di accentuare le caratteristiche maschiline attraverso l'effetto androgenico (androgenici). Gli steroidi anabolizzanti sono una classe di farmaci utilizzati per scopi terapeutici nelle patologie derivanti da un'insufficiente produzione di testosterone o da eccessiva distruzione delle proteine. Vengono impiegati nei bambini e negli adolescenti per trattare una pubertà ritardata, aplasia, anemia ed ipogonadismo. Negli adulti vengono

aumentare in maniera significativa la resa muscolare (dimostrazioni evidenti si ebbero durante le manifestazioni di atletica leggera ed in particolare nelle gare di peso e giavellotto). Caso clamoroso, peraltro riportato recentemente all'attenzione anche dalla stampa nazionale, fu il "caso Krieger"¹⁵. L'uso sistematico di steroidi nella campionessa della Germania dell'Est *Heidi Krieger* la portò a diventare un uomo (ora il suo nome è *Andreas Krieger*), proprio a causa dell'abuso di tali sostanze, La Germania dell'Est, infatti, attraverso un progetto specifico noto con il nome "Piano di Stato 14.25", somministrava ai propri atleti dosi massicce di steroidi. Artefice ed ideatore di tale piano fu *Manfred Ewald*¹⁶, dirigente sportivo della Germania dell'Est che teorizzava il concetto della grandezza di una nazione attraverso il successo sportivo. Gli anni ottanta verranno ricordati come gli anni cruciali per doping di Stato. Non a caso, infatti, i giochi olimpici di Mosca verranno ribattezzati come i "giochi del farmacista". Grosso problema che il Comitato Internazionale Olimpico (CIO) si trova però ad affrontare è proprio la ricerca di un metodo scientifico e inoppugnabile per rilevare, in maniera chiara e puntuale, la presenza di steroidi anabolizzanti nel corpo dello sportivo sotto esame. Sin dai primi anni settanta, il Comitato Olimpico riscontrava un'oggettiva difficoltà nel rintracciare tali sostanze proibite all'interno del corpo umano, e solo nel 1974 verrà sperimentato un sistema radioimmunologico per rilevare la presenza di tali sostanze all'interno del corpo. I primi controlli, senza però l'avvio di sanzioni disciplinari, vengono effettuati su alcuni atleti in Nuova Zelanda e proprio in quell'anno viene redatta dal Comitato Olimpico Internazionale una nuova lista di sostanze proibite che includono ora anche la famiglia degli anabolizzanti¹⁷. Nel 1986 il Comitato Olimpico Internazionale si trova ad affrontare un nuovo modo di effettuare il doping, ovvero la

utilizzati per il trattamento di particolari tipi di anemie, nell'angioedema ereditario, in alcune condizioni morbose ginecologiche, per l'anabolismo proteiche, nell'ipogonadismo maschile e nel trattamento dell'osteoporosi.

¹⁵<http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-doping-di-stato-quelle-pillole-blu-che-resero-gli-atleti-della-Germania-Est-degli-olimpionici-58bbc5ce-7e5a-4fe6-a2ff-d6bd0c0bbe9f.html> - consulto 17.11.2015.

¹⁶Ex presidente della Confederazione degli Sport della RDT dal 1963 al 1988, ex presidente del Comitato nazionale olimpico della Germania Est, era anche membro del comitato centrale del Sed (il partito comunista). Nel 2000 condannato a 22 mesi di prigione, con la condizionale, per il doping imposto contro la loro volontà a centinaia di atleti.

¹⁷Murgia - Forzini - *Migliorare le prestazioni sportive. Superare il doping con la psicologia* - Agostini - Ediz. 2014 - p.22.

diffusione del doping ematico¹⁸. Tale nuova formula dopante si evidenzierà in maniera evidente durante i giochi olimpici di Los Angeles del 1984. Il doping ematico, seppur praticato da molti anni, consisteva inizialmente nell'autoemotrasfusione sia del proprio sangue ma anche del sangue di altri soggetti. La procedura iniziale portò a sviluppare negli atleti "auto-trasfusi" una serie di patologie. Si pensò quindi di procedere con il prelievo e la somministrazione del proprio sangue, per consentire così al corpo umano di produrre un sangue fresco e di buona qualità, magari addizionato con sostanze come i glutammati, e rendendo di fatto quasi impossibili i controlli da parte delle autorità sportive preposte, soprattutto quando la quantità di sangue prelevato e successivamente depurato era minima.

Ormai la rincorsa e la scoperta di sostanze capaci di migliorare le capacità psico-fisiche dell'atleta sembra non avere fine. Nel 1988, dopo aver redatto una nuova lista delle sostanze off-limits, il Comitato Olimpico Internazionale smaschera quello che forse sarà considerato il caso più famoso nella storia del contrasto al doping. Durante i giochi olimpici di Seul del 1988 il corridore canadese *Ben Johnson* viene trovato positivo allo stanozololo, una sostanza steroide anabolizzante capace di migliorare le prestazioni e modificare la struttura muscolare dello sportivo stesso¹⁹. L'atleta che riuscì, grazie a tale sostanza, a raggiungere il primato mondiale dei 100 metri scendendo sotto la soglia dei 10 sec (9.79"), portò alla luce in maniera significativa un fenomeno che era divenuto ormai plateale. Il fenomeno "*Johnson*" scosse non solo l'ambiente sportivo internazionale ma anche quelle organizzazioni che avrebbero dovuto controllare il fenomeno del doping che si evolveva ormai in tutte le direzioni. Fu proprio la Federazione dell'atletica a rendersi conto che i controlli dovevano essere, non solo più severi ma anche disciplinati con tempi e modalità diverse. *L'International*

¹⁸Il doping ematico può essere suddiviso in due categorie. La prima attraverso la somministrazione per via endovenosa, sostanze di sintesi correlate all'EPO che migliorano il trasporto di ossigeno nel sangue dell'atleta. L'altra modalità si riferisce all'autotrasfusione: l'atleta cioè, si sottopone a un prelievo di sangue, che, dopo essere stato adeguatamente conservato e non appena i globuli rossi sono tornati a livello normale, gli viene trasfuso nuovamente, ottenendo così un incremento del numero dei globuli rossi. I rischi connessi al doping ematico includono reazioni allergiche, possibile trasmissione di malattie infettive, sovraccarico del sistema circolatorio e shock metabolico.

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=130&area=antiDoping&menu=vuoto

¹⁹Trifari E. – *L'Enciclopedia delle Olimpiadi* – RCS Quotidiani - Ediz. 2008 – Vol. 2.

Association of Athletics Federations (IAAF) introdusse a fine anni ottanta la formula dell'esame senza preavviso da svolgere ovunque ed in qualsiasi momento. Nascono così i "random dope tests" che oltre all'eseguibilità improvvisa consentono alle organizzazioni e alle federazioni sportive di limitare l'uso delle sostanze dopanti. Test che in effetti avrebbero limitato l'uso indiscriminato di sostanze proibite tanto che, dall'inizio del 2000, sembra che alcune discipline sportive abbiano ridotto se non eliminato quasi totalmente l'uso di "additivi" ed escamotages per migliorare le prestazioni sportive. Solo il calcio e il ciclismo sembrano però continuare a non recepire i controlli anti-doping, tanto che un famoso e discusso allenatore del calcio nazionale, *Zdenek Zeman*, nel 1998 rilascia una dichiarazione dalla quale traspare evidentemente l'uso indiscriminato, negli spogliatoi del maggiore campionato italiano, di sostanze capaci di modificare anche in maniera evidente i risultati del campionato di serie A. Tale dichiarazione, riportata dai maggiori quotidiani nazionali, portò in seguito all'avvio di un'inchiesta di natura conoscitiva svolta dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) ed affidata all'Avvocato Ugo Longo²⁰ ma, nello stesso tempo, anche all'avvio di una serie d'inchieste da parte della Magistratura italiana (di cui si parlerà nei successivi capitoli). I risultati immediati di tale dichiarazione furono le dimissioni del Presidente pro-tempore Mario Pescante, il commissariamento della Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) nonché la sospensione di un noto laboratorio romano che avrebbe dovuto controllare i calciatori prima e dopo le manifestazioni sportive.

Se da un lato il calcio e il ciclismo sono al centro della bufera per le dichiarazioni di *Zeman*, alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 si inizia a parlare di sostanze nuove, potenti e di difficile tracciabilità. Si inizia così a parlare di eritropoietina (EPO)²¹ e dell'ormone della crescita GH²². Tali

²⁰<http://www2.raisport.rai.it/news/inchieste/doping/199810/02/3615261404642/> - Consultazione 20.11.2016.

²¹L'eritropoietina (Epo) è un ormone prodotto dal rene e in misura minore dal fegato e dal cervello, che ha come funzione principale la regolazione della produzione dei globuli rossi. Gli effetti avversi più comuni che si associano all'uso dell'eritropoietina sono dovuti all'aumento dell'ematocrito, conseguente all'aumentato numero dei globuli rossi, e comprendono tromboflebiti, episodi trombo-embolici, aumento della pressione sanguigna, ipertensione endocranica. L'aumentato rischio trombotico è particolarmente pericoloso nello sportivo, in quanto la disidratazione, che si verifica durante gli allenamenti intensi o nelle gare, aumenta la viscosità del sangue.

²² Il GH è considerato dagli atleti la molecola ideale per aumentare la massa muscolare e le performance, data la sua nota e dimostrata azione di stimolo sulla sintesi proteica

sostanze, difficili da rilevare, consentono allo sportivo di raggiungere risultati insperati e ciò grazie alla capacità dell'eritropoietina di aumentare il trasporto di ossigeno nei tessuti mentre l'ormone della crescita, fungendo da anabolizzante, aveva la funzione di potenziare la forza muscolare dell'atleta. Quest'ultima sostanza, isolata dalla ghiandola pineale dell'ipofisi e realizzabile anche in laboratorio, sarebbe stata utilizzata in maniera costante e smodata da parte di alcuni atleti bulgari durante i giochi olimpici di Atlanta del 1996. L'uso e l'abuso dell'eritropoietina EPO viene poi subito sostituito dalla sua evoluzione, ovvero un farmaco denominato Darbepoietina alfa o NESP²³, la quale - oltre a essere nuova - consentiva agli sportivi di sperimentare una nuova sostanza capace di implementare forza e fatica²⁴. Tracce di tali sostanze furono rinvenute all'interno di alcuni atleti che parteciparono alle Olimpiadi invernali di *Salt Lake* nel 2002.

La ricerca di sostanze nuove e di difficile tracciabilità continua sia nel mondo sportivo in generale, che negli spogliatoi ma soprattutto nel settore farmaceutico. Una delle ultime sostanze rilevate nello scenario sportivo internazionale è il tetraidrogestrinone più noto con l'acronimo THG²⁵. Tale sostanza, di fatto non considerata come un vero e proprio farmaco, poteva essere utilizzata dallo sportivo senza particolari limitazioni, vista anche l'unicità delle sue caratteristiche. Il THG, infatti, vista la difficile rilevabilità e la sua immediata estinzione all'interno del corpo umano, è stato spesso utilizzato dagli sportivi di ultima generazione i quali, consci che i controlli anti-doping sarebbero avvenuti alla fine della competizione sportiva, ne avrebbero fatto un uso quasi

nelle cellule muscolari e sulla crescita fisica. Inoltre, la sua azione lipolitica aiuta a diminuire la massa grassa riducendo il tessuto adiposo e contribuendo, così, alla liberazione di calorie e di acidi grassi nel sangue utilizzati per sviluppare energia. Il GH viene considerato capace di migliorare le prestazioni sportive ed è una sostanza classificata come proibita nella lista della agenzia mondiale dell'anti-doping, la World Anti-Doping Agency (WADA). Il GH ricombinante è difficilmente rilevabile dai controlli anti-doping, principalmente per il breve tempo di permanenza nel circolo sanguigno e per le piccolissime quantità eliminate nelle urine.

²³Darbepoietina alfa o NESP (novelerythropoiesisstimulatingprotein) è il primo di una nuova classe di modulatori dell'eritropoiesi. Malgrado il meccanismo d'azione sia simile all'EPO, il NESP agisce attivando il medesimo recettore, la sequenza amminoacidica differisce da quella dell'EPO in 5 residui amminoacidici consentendo il legame di cinque catene glicosidiche addizionali.

²⁴Giuseppe Lippi - Istituto di Chimica e Microscopia Clinica, Università degli Studi di Verona, Verona - Riv. Med. Lab - JLM, Vol. 2, N. 3, 2001 Dalle frontiere della medicina al doping: il NESP.

²⁵ THG - Steroide sintetico la cui presenza è rilevabile nelle urine degli sportivi. Caso di tracce di tale sostanza fu quello dell'atleta Dwaine Chambers alla vigilia dei Mondiali di Atletica di Parigi 2003.

sistematico senza quelle conseguenze giuridico-sportive previste nei casi di doping²⁶.

1.3 Il doping del nuovo millennio e le implicazioni calcistiche

Il duemila invece sarà l'anno del fenomeno del doping calcistico. Durante il campionato della maggiore serie calcistica 2000-2001 la stampa nazionale riporta la notizia che un importante numero di calciatori delle due maggiori serie calcistiche nazionali avevano fatto uso di un nuovo farmaco il "nandrolone"²⁷.

L'uso di tale sostanza, peraltro nuova anche agli esperti dei tecnici del laboratorio anti-doping dell'Acqua Acetosa²⁸, venne riscontrata in maniera costante su alcuni giocatori del campionato italiano. Tra questi il noto *Joseph Guardiola*, che ai tempi giocava in serie B per la squadra del Brescia Calcio.²⁹ Il giocatore, dopo un controllo ordinario antidoping effettuato proprio dai laboratori dell'Acqua Acetosa alla fine della partita Piacenza-Brescia (Serie B – Anno 2001), venne trovato positivo alla presenza di tale nuova sostanza con tracce di metaboliti dello steroide (norandrosterone e noreticolanolo) in quantità superiore al consentito, ovvero più di 2 nanogrammi per millilitro³⁰. Tale notizia, rimbalzata sui maggiori quotidiani sportivi di quel periodo, aprì la strada anche a una serie di inchieste svolte simultaneamente sia dagli organi di giustizia sportiva sia dalla magistratura ordinaria. Attenzione particolare sarà dedicata nei prossimi capitoli all'attivismo giudiziario della Procura di Torino, che spesso affronterà casi di violazioni sportive con l'uso di sostanze dopanti, divenendo una procura di prima linea in tale settore. Nel frattempo il CONI avvia una profonda attività investigativa volta a stabilire anche quanto alcuni integratori potessero influire sulle prestazioni degli atleti. Curiose e quanto meno originali furono poi le giustificazioni espresse dai calciatori sulla presenza di tali sostanze, ed in

²⁶ Manuale di formazione: La tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping – Ministero della Salute - Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive – Istituto Superiore della Sanità – pp. 11-16.

²⁷ <http://www.corriere.it/speciali/doping/pezzoprincipale.shtml>

²⁸ Laboratorio Anti-Doping dell'Acqua Acetosa di Roma -Attualmente il laboratorio effettua analisi anti-doping, ricercando mediamente su ogni singolo campione circa 300 composti (farmaci doping e/o loro metaboliti e/o markers diagnostici di abuso), elencati nella lista compilata e rinnovata periodicamente dalla WADA. - <http://www.fmsitv.org>

²⁹ Beha Oliviero, *Indagine sul calcio* - Edizioni BUR Rizzoli Ediz. 2006.

³⁰ <http://www2.raisport.rai.it/news/inchieste/doping/200111/22/3bfd205f00dc2/> - consultazione del 20.11.2016.

particolare del nandrolone, all'interno delle proprie urine. Dall'uso di particolari dentifrici all'assunzione di carne di cinghiale. A seguito di quello che fu considerato lo scandalo doping del duemila, si sentì l'esigenza di redigere un codice di comportamento in materia di lotta al doping. Tale codice, sottoscritto dalle maggiori Federazioni calcistiche, verrà considerato un pilastro giuridico-sportivo per tale disciplina.

2° Capitolo: Analisi del fenomeno doping sotto l'aspetto giuridico: Evoluzione normativa dalla Convenzione di Strasburgo del 1989 alla Legge 376/2000

2.1 Il fenomeno del doping prima della legge 376/2000

La nascita e l'evoluzione del fenomeno appena descritto ha sicuramente avuto un percorso difficile e ciò non solo per le evidenti opposizioni ed ostacoli elevati da quelle Federazioni sportive che ritenevano l'esaltazione agonistica come un elemento determinante per il lustro del proprio paese ma anche perché dietro al fenomeno del doping si era di fatto creato un mercato "illegale" su cui poter lucrare. L'evoluzione continua e costante delle sostanze agenti sulle capacità psico-fisiche dello sportivo rendeva poi il lavoro del legislatore di turno di difficile realizzazione. Era spesso complicato capire cosa fosse proibito e l'evoluzione farmacologica, spesso incontrollata, delle sostanze dopanti rendeva ancora più difficile, se non impossibile, effettuare perfino i previsti controlli dei vari laboratori autorizzati. La giurisprudenza, pur conscia dell'esistenza di turbative e in alcuni casi anche dell'esistenza di veri e propri reati, non è stata pertanto capace di stare al passo dei tempi e d'altronde sarebbe anche stato difficile stabilire cosa rientrava o meno in una fattispecie di reato senza prima stabilire quali erano i parametri necessari per far scattare la "*notitia criminis*".

Oltre a un buco normativo, durato per anni, vi era anche un altro aspetto che corre l'obbligo evidenziare, ovvero il totale e completo scollamento tra coloro i quali dovevano giudicare il doping come reato, e quindi la magistratura nazionale, e le Federazioni sportive nazionali che avevano la capacità erogare delle sanzioni "*ad-hoc*". Il tutto poi visto e analizzato in una chiave ancora più disarmonica a livello internazionale. Non era così difficile assistere ed osservare come, a parità di sostanza dopante assunta da parte di un atleta appartenente a una delle Federazioni occidentali, le Federazioni sportive orbitanti nell'area del Patto di Varsavia si comportassero diversamente.

Aspetto quindi determinante fu quello di stabilire una chiara e univoca definizione del *doping*. Le prime definizioni ufficiali del termine risalgono ai primi anni sessanta e sono chiaramente espresse prima dalla Federazione Olandese dei Centri per i controlli sportivi nel 1961 mentre,

nell'anno successivo la Lega Germanica dei Medici Sportivi definisce il *doping* come: “*qualsiasi farmaco efficace o meno inteso ad aumentare le prestazioni in competizione*”³¹. L'Italia nello stesso anno, *in analogia con quanto espresso dalla dichiarazione tedesca, considera il doping “l'assunzione di sostanze dirette ad aumentare artificialmente le prestazioni in gara del concorrente, pregiudicandone l'etica sportiva, nonché l'integrità fisica e psichica*”³².

Tra il 1964 e il 1989 saranno molte le commissioni mediche, le federazioni sportive, i comitati scientifici, finanche il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, ad affrontare il tema in questione con l'esplicitazione di una chiara definizione di *doping*³³ evidenziata a chiare lettere attraverso la Risoluzione n. 12 del 1967³⁴. Quest'ultima iniziativa legislativa ha avuto sicuramente il ruolo di sensibilizzazione di un'Europa che iniziava finalmente a prendere coscienza dell'esistenza di un fenomeno divenuto nel tempo importante, radicato e ampiamente diffuso. L'emanazione della Risoluzione evidenziava così la volontà di sensibilizzare i Governi degli Stati membri dell'Unione Europea ad adottare misure e comportamenti sulla base delle indicazioni e degli indirizzi contenuti nelle Risoluzioni emanate³⁵.

Nel 1994, invece, il Parlamento Europeo approva un'altra risoluzione (PE 205.677) con la quale si invitano gli Stati membri ad adottare norme giuridiche integrative che vietino il *doping* nello sport.

2.2 La legge n. 1099 del 26 ottobre 1971

L'Italia, seppur lentamente, inizia ad affrontare il tema del *doping* e delle relative sostanze proibite attraverso la promulgazione della legge 26 ottobre 1971, n. 1099³⁶ e del successivo decreto del Ministro della sanità

³¹ ARIENS E.J. 1965 – *General and Pharmacological aspects of doping*, in *Doping* – eds A. DE SCHAEFDRYVER, HEBBELINCK M., Pergamon Press, Oxford.

³² VENERANDO A. 1963, *Doping: Pathology and ways to control it*, Med. Sport. 3.

³³ Nel 1967 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa approva la Risoluzione n. 12 relativa al “Doping negli atleti” con la quale definisce doping “la somministrazione ad un soggetto sano o l'utilizzazione da parte dello stesso, per qualsiasi mezzo, di sostanze estranee all'organismo o di sostanze fisiologiche in quantità o per via anormale, e ciò al solo scopo di influenzare artificialmente ed in modo sleale la prestazione sportiva di detto soggetto in occasione della sua partecipazione ad una competizione.

³⁴ Anna Di Giandomenico - *Doping* – Editore Nuova Cultura - Ediz. 2011– p- 29.

³⁵ Pietro Paolo Mennea - *Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria* – Editore Giuffrè - Ediz. 2009 - p. 137.

³⁶ Legge 26 Ottobre 1971, N. 1099 - Tutela sanitaria delle attività sportive. (GU n.324 del 23-12-1971)

5 luglio 1975³⁷. Tali nuove normative, seppur considerate un passo in avanti in una materia così specifica, da molti considerata terra di nessuno, non hanno mai trovato attuazione, in particolare per via dell'elenco delle sostanze indicate nel decreto del Ministero della Sanità. Tale elenco, inoltre, non avendo mai subito modifiche o integrazioni, si è di fatto dimostrato inutile soprattutto se abbinato al fatto che lo Stato non ha posto in essere quei mezzi e quelle strutture necessarie perché la norma divenisse efficace. Le lacune e l'inconcludenza della legge 1099/1971 hanno fatto sì che tale provvedimento normativo venisse ricordato con il nome di "legge fantasma", e ciò anche in considerazione del fatto che, se anche il *doping* si configurava come reato, non si riscontrarono di fatto dei casi di concretizzazione penale. Inoltre nel 1981 il reato di *doping* veniva depenalizzato con la legge n. 689/1981³⁸ e ciò aveva creato, nella legislazione italiana, una situazione di caos, oscurantismo normativo e tentativi di interpretazione di altre leggi al fine di perseguire comunque il reato di *doping*. E' il caso della contestazione relativa all'art. 1 della L. n. 401/1989 che affrontava il tema della frode nella competizione sportiva³⁹. L'interpretazione e la contestazione di tale legge fu oggetto di analisi e studio da parte della Corte di Cassazione che, non esprimendosi in maniera chiara e uniforme, dichiarò di fatto la non applicabilità di tale fattispecie al reato di *doping*⁴⁰. Tuttavia, anche se la Corte di Cassazione con le sue sentenze non riuscì a scardinare un sistema delittuoso ormai diffuso e integrato nel tessuto connettivo del sport italiano si deve riconoscere a tali due provvedimenti normativi (la l. n. 1099/1971 prima

http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/9801/9821/9822/documentotesto.asp&cont=ent=/dati/leg05/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdll=3238 - vds anche http://www.medicina-sportiva.it/leggi/26_Tutela%20sanitaria.pdf.

³⁷ Decreto n. 5/1975 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 259 del 29 settembre 1975, contenente gli "elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi.

³⁸ Legge n. 689 del 24 novembre 1981: Leggi di depenalizzazione.

³⁹ Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (in Gazz. Uff., 18 dicembre, n. 294) Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche: Art. 1. Frode in competizioni sportive.

1. Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo, è punito con la reclusione da un mese ad un anno e con la multa da lire cinquecentomila a lire due milioni. Nei casi di lieve entità si applica la sola pena della multa.

⁴⁰ Cassazione Penale, Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011.

e la l. n. 409/1981 poi) quel ruolo di repressione diretto verso quelle condotte dopanti antecedenti all'intervento legislativo della legge 376/2000. In considerazione del fatto che l'utilizzo di prodotti dopanti era divenuto sempre più diffuso, la società del tempo prendeva consapevolezza delle conseguenze che derivavano in termini di salute dall'uso smodato e sconsiderato di tali sostanze e, recependo quanto già scritto nella Convenzione contro il doping nel 1989, il Parlamento italiano ratifica tale Convenzione attraverso la Legge 522/1995⁴¹. Le inefficienze sopraesposte e il caos normativo appena descritto hanno quindi di fatto riportato il tema del *doping* nell'alveo della giustizia sportiva, rinviando di fatto all'ordinamento sportivo ed in particolare al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), ente di diritto pubblico, il ruolo di attore principale che avrebbe dovuto svolgere, attraverso una sorta di "sub-delega", quell'azione di contrasto necessaria per la lotta al *doping*. Corre però l'obbligo sottolineare che tale "dualità" normativa si sviluppa su due fronti e punti di vista differenti. Se l'ordinamento giuridico sportivo basa i suoi principi e i suoi valori sulla lealtà e sulla correttezza delle competizioni sportive, l'ordinamento statale ha posto la sua attenzione principalmente sulla tutela della salute dei cittadini, mettendo così di fatto al bando quei comportamenti che costituiscono pericolo. E' evidente quindi che, in casi di violazione e/o trasgressione, le conseguenze da un punto di vista legislativo nazionale possono prevedere casi e comportamenti diversi da quelli previsti nell'ordinamento sportivo. La trasgressione nell'ipotesi "statale" verrebbe punita con l'implicazione di aspetti penali, mentre l'ordinamento sportivo avrebbe il solo potere di infliggere sospensioni, ammende ecc.

2.3 L'evoluzione normativa italiana in tema di doping

Si arriva così alla fine degli anni ottanta e l'Italia per la prima volta, attraverso una proposta di legge definisce il doping come: "*l'utilizzazione da parte dell'atleta professionista o dilettante di interventi esogeni*

⁴¹Legge 29 novembre 1995, n. 522 (in Gazz. Uff. Serie Generale n.287 del 9-12-1995 - Suppl. Ordinario n. 148) Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989. Entrata in vigore della legge: 10/12/1995.

attuati con l'intento di migliorarne le prestazioni al di fuori dell'adattamento indotto con l'allenamento"⁴².

Gli anni ottanta si sono pertanto dimostrati come un momento importante e allo stesso tempo difficile per affrontare un tema così complesso e articolato come quello della lotta alle sostanze "dopanti". Una difficoltà dovuta al fatto che il mondo dello sport non risultava scevro dalle pressioni esercitate da gruppi di potere legati a vario titolo a importanti organizzazioni sportive. I presupposti giuridici su cui si baseranno tutte le proposte di legge fino ad arrivare al pilastro normativo della legge contro il *doping*, ovvero la legge 376/200 (di cui si parlerà in maniera approfondita nel prosieguo di tale capitolo), sono basati sull'art. 5 del Codice Civile⁴³ che tutela la salute dell'individuo. Come noto, inoltre, ogni disposizione proveniente dalla Carta Costituzionale assume nella gerarchia delle fonti legislative un ruolo primario ed è per questo motivo che il legislatore italiano non può prescindere, nella stesura di una norma o di un disegno di legge in tema di doping, dall'art. 32 della Costituzione Italiana⁴⁴, considerato la vera colonna normativa a tutela della salute della persona e della collettività. Sarà proprio l'articolo costituzionale a invitare il legislatore italiano a una profonda riflessione su aspetti concernenti la salute e tra questi anche la legittima richiesta del cittadino di erogare i servizi sanitari necessari a curare e a prevenire i rischi per la salute. La diffusione e l'uso di sostanze proibite necessarie per migliorare le prestazioni degli atleti diviene pertanto, in ottica costituzionale, un problema sociale da affrontare con una normativa chiara, ma che soprattutto coinvolga tutti gli attori principali, ovvero Stato italiano e Ordinamento sportivo.

Altro aspetto degno di nota può essere rappresentato dai lavori e dall'indagine conoscitiva condotta nel 1989 dalla Commissione Affari

⁴²Proposta di legge del 1988 degli onorevoli Ceci e altri (atto Camera n. 2564, X legislatura) successivamente ripresa nell'XI legislatura dai deputati Armellini ed altri (atto Camera n. 1767).

⁴³ Art. 5 Codice Civile: Atti di disposizione del proprio corpo: Gli atti del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordinamento pubblico o al buon costume.

⁴⁴ Art. 32 Costituzione Italiana: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge.

La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. - https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32.

Sociali dei Deputati sul tema del *doping*⁴⁵. Tale indagine, svolta in maniera approfondita e strutturata, ha avuto il merito di aver affrontato il tema del *doping* non solo sul piano scientifico, ma anche economico e sociale stabilendo così in ultima analisi che:

- il *doping* è un problema riguardante non solo l'etica sportiva ma anche la salute pubblica;
- per tale motivo la responsabilità della lotta al *doping* va ben oltre i confini del mondo sportivo, per diventare tema di politica e d'interesse pubblico;
- essendo il *doping* un problema internazionale, è utile un coordinamento tra i diversi Paesi interessati;
- le metodologie di lotta al *doping*, elaborate e gestite dalle autorità sportive nazionali ed internazionali, non si rivelano idonee a realizzare una effettiva contrazione del fenomeno e vanno, pertanto, profondamente innovate.

2.4 La Convenzione di Strasburgo e la continua evoluzione normativa italiana

L'anno 1989 si dimostrerà fondamentale per la lotta al doping sportivo con la realizzazione di una Convenzione europea contro il doping che, oltre a stabilire cosa s'intende per doping nello sport, stabilirà anche quali sono le classi farmacologiche e i metodi proibiti. Il 16 novembre 1989 a Strasburgo, alla presenza degli Stati membri del Consiglio d'Europa, viene così realizzata la "Convenzione antidoping" nota anche con il nome di "Convenzione di Strasburgo". Lo scopo della Convenzione era quello di ridurre e successivamente eliminare la pratica del doping all'interno del mondo sportivo. Ne conseguiva così che le parti firmatarie la Convenzione s'impegnavano, entro i limiti delle rispettive carte costituzionali, ad attuare tutti i provvedimenti necessari per l'applicazione delle disposizioni presenti nella Convenzione⁴⁶. La Convenzione di Strasburgo, oltre al previsto preambolo, è stata strutturata su venti articoli che affrontano tutto gli aspetti connessi al *doping*. Si stabiliscono così norme sulla coordinazione interna, sulle misure destinate a limitare la disponibilità e l'uso di agenti e metodi dopanti

⁴⁵ Commissione XII Affari Sociali – Indagine Uso del doping – vds ultima seduta del 26 luglio 1989 - http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stencomm/12/Leg/Serie562/1989/0726/stenografico.pdf.

⁴⁶ Consiglio d'Europa – European Treaty Series – n. 135 – Strasburgo 16.11.1989.

proibiti, sulla realizzazione di laboratori necessari per il controllo e sulla relativa attività di ricerca scientifica, sull'educazione anti-doping, passando attraverso ed utilizzando anche i mass-media, sulla necessaria collaborazione con le organizzazioni sportive in materia di provvedimenti da attuare, sulla cooperazione internazionale e sulla comunicazione d'informazioni e sulla necessità di costituire un gruppo permanente di vigilanza.

Dieci anni dopo l'indagine conoscitiva affrontata all'interno del Parlamento italiano, il fenomeno del *doping* viene così ripreso attraverso la presentazione di un disegno di legge presentato al Senato nel 1998⁴⁷. Tale proposta legislativa nasceva dalla consapevolezza che la lotta al *doping* e le relative pratiche per il riconoscimento delle sostanze dopanti in Italia erano governate da norme assolutamente inefficaci. Tale disegno di legge prendeva spunto da una precedente proposta legislativa presentata al Senato della Repubblica solo due anni prima dal Senatore Calvi ed altri (disegno di legge 1797/1998: "norme per la lotta contro il doping") ed era stata oggetto di analisi e studio da parte della 12^a Commissione permanente igiene e sanità che, nonostante l'intensità dei lavori, non era giunta però alla conclusione di una analisi positiva dell'iniziativa legislativa in questione. L'evoluzione legislativa di questa nuova proposta, pur lasciando inalterato il testo del disegno di legge 1797/1998, andava a intervenire laddove sembrava vi fosse una "sorta di buco normativo", ovvero nel codice penale. I senatori del tempo, che si erano fatti parte attiva nella realizzazione dell'iniziativa legislativa n. 3412/1998, ritennero così opportuno intervenire su quelle che sarebbero poi state le nuove disposizioni dell'articolo 445 del codice penale. Nello specifico, si era sentita la necessità di collocare le norme che sarebbero potute scaturire dal nuovo progetto di legge all'interno del codice penale, in particolare con un'integrazione all'interno dell'articolo 445 avente per oggetto "somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica". Tali aspetti avrebbero pertanto implementato l'articolo 446 con un'area relativa ai "delitti contro l'incolumità pubblica"⁴⁸ e ai "delitti di comune pericolo mediante frode". La versione riveduta e corretta del

⁴⁷ DDL 3412 del 8 luglio 1998 – 13^a Legislatura – Disegno di Legge d'iniziativa dei senatori Calvi, Salvi, Barbieri, Bernasconi, Bertoni, Bucciarelli, Del Turco, Di Orio, Fassone, Ferrante, Figurelli, Follieri, Fumagalli Carulli, Gualtieri, Mazzuca Poggiolini, Morando, Russo, Russo Spena, Senese, Scivoletto e Smuraglia.

⁴⁸ Codice Penale – Libro VI.

nuovo progetto di legge nasceva dalla consapevolezza che il fenomeno del *doping* nello sport non implicava solo aspetti etici di natura squisitamente “sportiva” ma stava evidenziando anche nuovi e gravi problemi di ordine sociale e sanitario.

Per molti anni il fenomeno del doping era stato affrontato come un tema secondario e comunque poco sentito, tanto che le iniziative legislative - seppur molteplici - non avevano portato a dei risultati concreti e risolutivi e ciò era probabilmente dovuto anche al fatto che le legislature di quegli anni avevano una breve durata. Basti ricordare la proposta di legge del 1988 degli Onorevoli Ceci, Bonifazi, Caprili, Bogi ed altri⁴⁹ o la proposta del settembre 1994 degli Onorevoli Bogi, Ayala ed altri⁵⁰.

La proposta di legge 3412 del 1998, rispetto alle iniziative legislative precedenti, si è però dimostrata nuova nei contenuti e nella sostanza. Viene così introdotto un aspetto importante, ovvero il rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza degli ordinamenti. In altre parole, il nuovo intervento normativo identifica con chiarezza la fattispecie di reato e ne stabilisce le relative pene, lasciando però all'ordinamento sportivo i compiti che gli sono propri tra cui la prevenzione, il controllo delle attività illecite e la successiva, se prevista dal rispettivo ordinamento, irrogazione delle sanzioni disciplinari previste. Proprio il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) nel luglio 1988 aveva già emanato una delibera, la 487 con la quale venivano informate tutte le federazioni sportive nazionali su cosa si intendeva per sostanze vietate e quali erano i metodi vietati. Le federazioni sportive, pertanto, avrebbero così dovuto “recepire” tale delibera uniformandosi a questa, redigendo di conseguenza specifici regolamenti.⁵¹

Tornando al “DDL 3412/1998” non si può certo non osservare che la vera novità e il focus di tale progetto di legge si sostanzia proprio nell'evoluzione dell'articolo 445 del codice penale⁵². Il nuovo articolo avrebbe così introdotto altri sei punti considerati di assoluta novità per il

⁴⁹ Atto Camera n. 2564 – X Legislatura

⁵⁰ Atto Camera 1222 – XII Legislatura.

⁵¹ Pierluigi Raimondo - Elementi di Diritto Privato Sportivo – Editore Giraldi Editore – Ediz. 2013 - p. 257

⁵² Articolo 445 C.P. - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblica: Chiunque, esercitando anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non corrispondente alle ordinazioni mediche, o diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a due milioni.

fenomeno del doping e per la legislazione penale italiana (dall'articolo 445-bis all'articolo 445-septies). Per prima cosa, sono stati posti dai senatori "proponenti" il disegno di legge in questione alcuni fondamenti che avrebbero vincolato la legge stessa:

- per *doping* deve intendersi la somministrazione di medicinali appartenenti alle classi merceologiche indicate dal CIO o l'uso di metodi vietati dal CIO;
- il *doping* non deve essere individuato solo alla stregua dell'attività anti-*doping* e questo perché se da un lato si sviluppava un'attività illegale di ricerca scientifica tesa ad evitare la positività nei controlli, dall'altro lato si evidenziava una contemporanea impossibilità di accertare, da parte degli organi preposti, l'uso di sostanze sempre più nuove, sviluppate con nuove metodologie difficili quindi da identificare;
- può essere considerato doping non solo la somministrazione di questo o quel farmaco, ma anche l'utilizzo o il ricorso a una pratica terapeutica non prevista e comunque non giustificata da documentate condizioni patologiche ma effettuate con il solo scopo di migliorare le prestazioni dell'atleta. Tale fattispecie "terapeutica" sarebbe pertanto riconducibile a una condotta scorretta e quindi ad un'azione illecita configurabile nel reato di doping;
- sono previste sanzioni per chi nell'esercizio di una professione sanitaria adotti terapie e prescriva farmaci atti a migliorare le prestazioni sportive. Tra queste figure professionali sanitarie vengono evidenziate - oltre alla figura del farmacista che fornisce farmaci senza la prevista autorizzazione - anche coloro i quali forniscono medicinali acquisiti in contesti ospedalieri o manipolano, detengono, distribuiscono e trasportano medicinali contrassegnati dal CIO come vietati.

L'Italia unitamente ad altri Stati tra cui la Francia, che aveva già affrontato il tema del doping nel 1965, inizia pertanto a recepire quei messaggi provenienti dalla Convenzione Europea Antidoping del 1989, emanando così propri atti legislativi finalizzati al contrasto di tale fenomeno⁵³.

⁵³ Giorgio GENTILE – *L'Armonizzazione della normativa antidoping* – Rivista di diritto ed economia dello sport – ISSN 1825-6678 – Vol. IV – Fasc. 1, 2008 – p. 35.

2.5 La legge 376 del 14 dicembre 2000

Le regole antidoping in Italia ora vengono stabilite con quello che verrà considerato, in maniera unanime, il pilastro normativo italiano in tema di doping, ovvero la legge 376 del 14 dicembre 2000 “*Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping*”.

La lacuna legislativa durata per decenni pare ora “sanata” attraverso una legge nuova e frutto di molteplici tentativi di porre ordine in una materia così difficile ed in continua evoluzione⁵⁴.

La legge n. 14 dicembre 2000, n. 376 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 18 dicembre 2000 diviene un caposaldo normativo soprattutto con l’emanazione del relativo regolamento d’attuazione, stabilito grazie ad un decreto ministeriale del 2002⁵⁵. Ma prima di affrontare tale nuovo provvedimento normativo credo sia opportuno introdurre brevemente un organo internazionale che sarà peraltro oggetto di un’attenta analisi soprattutto nei prossimi capitoli ma che è fondamentale introdurre, seppur brevemente, in questa parte di trattazione soprattutto per comprendere come lo Stato italiano e la sua nuova normativa s’interfacceranno con gli organismi internazionali di controllo.

Nel 1999, ovvero solo un anno prima della promulgazione della legge 376/2000, si è tenuta a Losanna la Conferenza Mondiale sul doping dello sport che ha evidenziato quanto fosse necessaria una cooperazione a tutto campo tra le autorità pubbliche e sportive sia al livello nazionale che internazionale. Il prodotto finale di tale Conferenza ha portato così all’istituzione di un’Agenzia mondiale contro il doping, la “*World Anti-Doping Agency*”, denominata più comunemente WADA, e alla successiva realizzazione di un Codice mondiale Antidoping noto come “Codice WADA”⁵⁶.

La legge 376/2000 dovrà pertanto fare i conti con tale nuova organizzazione di controllo, uniformandosi a questa, stabilendo dei punti di contatto e realizzando anche un’organizzazione italiana capace di

⁵⁴ G. AIELLO - *Prime riflessioni sulla legge antidoping* – Rivista Diritto Sportivo, 2000, 7.

⁵⁵ D.M. 15 ottobre 2002 recante “Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 15 dicembre 2000, n. 376.

⁵⁶ L’Agenzia ha sede a Montreal (Canada) mentre l’ufficio europeo è situato a Losanna.

essere non solo al passo dei tempi ma anche di rispettare le linee guida che tale organizzazione stabilirà.

Per questo motivo l'Italia, subito dopo aver realizzato la legge 376/2000, integrerà la sua piena adesione al contrasto al doping attraverso la promulgazione della legge 13 ottobre 2003 n. 281 che autorizzava la partecipazione dell'Italia all'Agenzia ma anche una collaborazione tra il CONI e il WADA stesso⁵⁷.

Dopo una breve introduzione sull'ordinamento internazionale che, come già evidenziato, verrà affrontato in maniera più approfondita nei prossimi capitoli, la legge 376/2000 sin dal primo articolo stabilisce con chiarezza cosa s'intende per doping, ma soprattutto introduce quegli aspetti penali del fenomeno prima sottovalutati, realizzando nel contempo una Commissione di controllo capace di capire quali sono le sostanze che possono creare un effetto dopante.

L'Italia, con la realizzazione della legge 376 del 2000, diventa *de facto* un Paese all'avanguardia in tema di lotta al doping e ciò per una serie di motivi:

- ha ravvivato l'attenzione verso un fenomeno troppo spesso sottovalutato, creando nel contempo, un quadro informativo utile sia per lo sportivo che per le strutture sanitarie preposte al controllo o alla distribuzione di sostanze e/o farmaci;
- ha introdotto una chiara linea di condotta su quella che è fondamentale salvaguardia della salute dell'atleta;
- ha "bypassato" la legge 1099/1971 per quanto concerne il puro aspetto del doping senza però ad andare ad inficiare la parte relative all'idoneità alle diverse attività sportive;
- non ha creato delle sovrapposizioni con la legge 401/1989 relativamente alla repressioni delle frodi sportive.

Si può quindi affermare che la legge 376/2000 è stata capace di colmare, in chiave sinottica, quello che per decenni è stato un *vulnus* normativo italiano.

Ma entrando nel merito della legge n.376/2000 si può affermare che tale dispositivo legislativo, composto da 10 articoli, ha introdotto una serie di nuove norme ed elementi che non si limitano solo a dettagliare previsioni

⁵⁷ Concessione di un contributo dell'Agenzia mondiale antidoping – Pubblicata nella Gazz.Uff. n. 245 del 21 ottobre 2003.

punitiva ma anche a coinvolgere altre istituzioni, come ad esempio le Regioni, che ora possono svolgere in maniera più chiara tutte quelle funzioni necessarie in tema di salute pubblica. Tali istituzioni potranno quindi, con la copertura legislativa prevista dalla legge 376/2000, svolgere quei compiti di programmazione nell'ambito delle attività di prevenzione e tutela della salute in relazione al fenomeno del *doping*.

Il tema penale, che viene ampiamente disciplinato con tale legge, è focalizzato non solo sulla salute pubblica, ma anche su colui o coloro i quali procurano farmaci o sostanze biologicamente attive non giustificate da condizioni patologiche. La legge in questione non si sofferma quindi sugli aspetti connessi alla lealtà e alla correttezza sportiva che invece dovranno essere rimandati e disciplinati dall'altra componente giuridica, ovvero dall'ordinamento giuridico sportivo.

Entrando però nel merito e nel cuore della legge 376/2000, appare subito evidente come il combinato disposto degli artt. 1 e 9 costituisca il portato normativo che definisce la nozione di doping, le fattispecie delittuose e il sistema sanzionatorio. Inoltre, analizzando l'aspetto penale che tale combinato disposto introduce, non si può non osservare come vi siano all'interno della legge stessa aspetti di "debolezza legislativa" meglio esplicitati in seguito.

La legge 376/2000 evidenzia con l'articolo 9 l'esistenza di tre figure di reato. Se le prime due figure sono riferite alla tutela della salute individuale e collettiva e dell'integrità etica che deve essere presente nelle competizioni sportive⁵⁸, la terza fattispecie criminosa è riferita al commercio illecito di sostanze dopanti.

Ne consegue pertanto che la legge 376/2000 deve essere riferita non solo a colui o coloro i quali somministrano o procurano il farmaco proibito, ma anche a colui il quale assume la sostanza dopante, ovvero lo sportivo in prima persona. Tali due fattispecie sono quindi il "core" di quello che viene definito il "*doping autogeno*" ed esplicitate chiaramente nell'articolo 9 comma 1 e 2 della legge in questione, stabilendo che:

- viene punito "*chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le*

⁵⁸ G. Liotta-L. Santoro - *Lezioni di diritto sportivo* – Editore Giuffrè – Edizione 2013 - p. 243.

prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze" (comma 1, cd. eterodoping⁵⁹);

- è altresì punito chi "*commercia i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive*" (comma 7, commercio illegale di farmaci e sostanze ad effetto dopante).

Appare quindi evidente che l'articolo 9 comma 1 ingloba nella fattispecie criminosa, oltre ai soggetti che somministrano le sostanze proibite, anche l'atleta che assume in maniera autonoma la sostanza dopante. A seguito di tale "equiparazione" la legge 376/2000 "indurrà" pertanto l'atleta a non denunciare il fenomeno e ciò per evitare non solo le previste conseguenze penali, ma anche gli scandali e le possibili sospensioni dalle gare, rendendo di fatto l'atleta parte integrante di un più ampio disegno criminoso la cui vittima è proprio lui attraverso i possibili danni relativi alla sua salute. Tale aspetto potrebbe pertanto essere rivisto, rappresentando un evidente *vulnus legislativo* soprattutto nell'azione investigativa e repressiva del reato di *doping*. Basti pensare che in altri paesi Europei, tra cui la Francia, l'atleta non viene perseguito penalmente per il reato di *doping*.

Va poi sottolineato che le condotte previste dall'articolo 9, commi 1 e 2, assumono rilevanza penale solo allorquando vi sia la finalità di alterare volutamente le prestazioni agonistiche. La volontarietà di alterare una gara o una manifestazione sportiva deve però essere presente e dimostrata affinché si possa parlare di vero e proprio reato, anche se il fenomeno nel suo insieme deve comunque essere analizzato e contestualizzato all'interno di un'ampia area d'illiceità e di altre condotte meritevoli di valutazioni sia sotto l'aspetto del diritto penale che del diritto sportivo.

Nel caso di gare effettuate al livello amatoriale ad esempio, esistono diverse interpretazioni giuridiche. Secondo alcuni esperti in materia, la volontarietà di alterare la condotta di una gara escluderebbe l'aspetto penale relativo alle condotte di procacciamento, somministrazione, assunzione o di favoreggiamento all'utilizzo di sostanze proibite che

⁵⁹In tema di cessione di sostanze dopanti, è punita la cessione anche occasionale verso atleti al fine di alterarne le prestazioni agonistiche (cd. eterodoping); se la cessione è rivolta verso non agonisti, è punibile solo il commercio, cioè l'attività continuativa di cessione, supportata da una elementare struttura organizzativa.

avvengono in ambito amatoriale. Vi sarebbero inoltre anche forme di doping autogeno che sembrerebbero più finalizzate alla preparazione, seppur in maniera esasperata, relativa a una competizione sportiva di tipo amatoriale. Esempio tipico di tali competizioni sono le corse e maratone cittadine spesso denominate “stramaratone”. Il caso di tali competizioni sportive rappresenta un tipico esempio dove è difficile pensare di applicare appieno la legge 376/2000 che prevede la punibilità anche chi procura sostanze dopanti a soggetti che si avvicinano al doping per puro spirito di autoesaltazione personale.

E’ quindi importante stabilire con chiarezza quali sono i soggetti a cui è applicabile a pieno titolo il dispositivo legislativo 376/2000⁶⁰. Su tale punto è stata osservata una diversa interpretazione normativa: alcuni ritengono responsabile anche l’atleta che esercita lo sport a livello amatoriale. All’atleta amatoriale potrebbe pertanto essere inflitta una pena attraverso una sanzione. Tale soluzione largamente condivisa in giurisprudenza, non sembra però essere accettata da tutti gli esperti di diritto sportivo che contesterebbero tale soluzione in quanto l’apparato definitorio contenuto nella Convenzione di Strasburgo limita lo spettro applicativo della legge a quelle attività sportive di tipo abituale inserite in complessi modello organizzati⁶¹.

Pertanto per comprendere la sfera d’azione legislativa della legge 376/2000 occorre stabilire sia cosa s’intende per attività amatoriale che per attività agonistica. Sicuramente leggendo la legge 367/2000 è possibile dedurre che al termine agonismo possa associarsi anche il termine ufficialità e questo escluderebbe “*de facto*” il settore amatoriale e conseguentemente l’azione penale che ne deriverebbe⁶². D’altronde la delimitazione dell’ambito di operatività della legge 376/2000 risulta rispondere appieno a quelli che sono i dettami normativi stabiliti dalla già citata “Convenzione europea contro il doping nello sport di Strasburgo” che chiarisce, senza ombra di dubbio, la figura dell’atleta che partecipa ad una gara ufficiale (art. 2 comma 1 lettera c).⁶³

⁶⁰ V., Tricomi - *Sanzioni Penali: il gioco si fa duro*, in *Guida al Diritto*, n. 47/2000, pag. 34, e Traversi - *Diritto penale dello sport* Editore Giuffrè, Ediz. 2001, pag. 117.

⁶¹ Fadalti, *Il delitto di doping*, in *Rivista Penale*, 2003, pag. 925.

⁶² In effetti, almeno rispetto alle fattispecie previste dai commi 1 e 2 del dell’art. 9, il riferimento alla competizione sportiva rappresenta la cornice situazionale dei comportamenti penalmente rilevanti: entrambe le fattispecie, infatti, prevedono il dolo specifico avente ad oggetto l’alterazione delle prestazioni agonistiche degli atleti (sul punto, per tutti, Bonini, *Doping*, cit., p. 264 ss.).

⁶³ Luca Leone^[1] - *Profili pubblicistici di diritto dello sport - Percorsi – Dispensa di*

L'aver escluso l'area amatoriale o comunque proiettato l'azione penale solo nelle prestazioni sportive che prevedano gare ufficiali gestite non solo da enti pubblici ma anche da federazioni sportive ufficiali consente anche di valutare in maniera più attenta e corretta un altro aspetto determinante nella realizzazione del reato penale di doping ovvero il dolo.

Da altro canto, già sulla base anche di quanto già stabilito con il provvedimento normativo precedentemente evidenziato, ovvero la legge n. 401 del 1989 ed in particolare l'articolo 1, il confine normativo dell'azione penale era ristretto ai soli casi in cui le pratiche dopanti risultino finalizzate ad alterare le prestazioni in gare ufficiali organizzate e gestite da enti pubblici o da federazioni ad esse affiliate.

Quanto affermato risulta utile per approfondire altri aspetti "penali" che la legge 376/2000 introduce ovvero il commercio di farmaci e sostanze farmacologicamente o biologicamente attive attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico e dalle altre strutture che detengono farmaci direttamente destinati alla utilizzazione sul paziente (art. 2 comma 1).

Il commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi dalle farmacie e dai distributori autorizzati, secondo orientamenti giurisprudenziali ormai sedimentati attraverso alcune sentenze della Corte di Cassazione⁶⁴, contribuisce ad ampliare la figura di un reato già ampiamente noto nel codice penale italiano ovvero il reato di ricettazione (art. 648 c.p.).

E' evidente però che prima di stabilire cosa faccia scattare la fattispecie di reato stabilita nella legge 376/2000 si devono stabilire quali sono i farmaci, le sostanze e le pratiche mediche proibite. A tal proposito la legge in questione stabilisce, attraverso un decreto ministeriale "ad hoc" e allegato alla legge 376/2000⁶⁵, le classi di appartenenza per quelle sostanze ritenute proibite per la loro azione di modifica dello stato psico-

diritto sportivo - Università degli Studi di Verona - Facoltà di Scienze Motorie Laurea in Scienze Delle Attività Motorie E Sportive - Corso di Diritto Sportivo - A.A. 2008/2009 - p. 16

⁶⁴ Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, 29 novembre 2005 n. 3087 - Diritto e Giustizia 2006 p. 42 - <http://www.penale.it/stampa.asp?idpag=217> - Corte di Cassazione, Sezione II Penale, 11 marzo 2010, n. 12744 - Rassegna di diritto farmaceutico 2010 p. 753 - Corte di Cassazione, Sezione ferial penale, 28 agosto 2012, n. 36678 (vds iusexplorer.it).

⁶⁵ Decreto Ministeriale 15 ottobre 2002 emanato d'intesa con il Ministero dei Beni e Attività Culturali, su proposta della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive istituita presso il Ministero della Salute. La lista dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche sportive vietate è stata in seguito più volte modificata, essendo soggetta ad aggiornamento periodico.

fisico dell'atleta⁶⁶. Tale meccanismo di "rimando" ad una fonte esterna di rango inferiore alla legge ordinaria, ovvero attraverso un decreto ministeriale, è stato considerato uno dei punti critici di tale legge e che hanno contribuito ad evidenziare quella debolezza legislativa già evidenziata precedentemente⁶⁷. Secondo alcuni giuristi, la legge in questione, con tale riserva di legge in materia di legge penale, include tale dispositivo normativo tra la c.d. "norma penale in bianco"⁶⁸ spesso

⁶⁶ L'art.3 della legge n. 376/2000ha istituito presso il Ministero della Sanità la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, che predispone le classi di farmaci e delle sostanze biologicamente vietate, che determina, anche in conformità alle indicazioni del CIO e di altri organismi ed istituzioni competenti, i casi, i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping e che individua le competizioni e le attività sportive per le quali il controllo sanitario è effettuato dai Laboratori di cui al successivo articolo 4, comma 1. Inoltre la Commissione effettua, tramite i laboratori di cui all'articolo 4, anche avvalendosi di medici specialisti di medicina dello sport, i controlli anti-doping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara; predispone i programmi di ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping nelle attività sportive; individua le forme di collaborazione in materia di controlli anti-doping con le strutture del Servizio sanitario nazionale; mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping; può promuovere campagne di informazione per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado, in collaborazione con le amministrazioni pubbliche, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, le società affiliate, gli enti di promozione sportiva pubblici e privati, anche avvalendosi delle attività dei medici specialisti di medicina dello sport.

La legge all'art. 4 ha poi istituito i Laboratori per il controllo sanitario sull'attività sportiva a cui ha demandato il controllo sulle competizioni; tali Laboratori devono essere accreditati dal CIO o da altro organismo internazionale riconosciuto in base alle disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla base di una convenzione stipulata con la Commissione. Ed infatti il 1° comma della norma in esame, per indicare le sostanze dopanti, rinvia ad un elenco di farmaci e altre sostanze elaborate dalla Commissione Antidoping e inserite nel decreto ministeriale emesso il 15 ottobre 2002 dal Ministro della Salute, pubblicato nella G.U. n. 278, suppl. ord. del 27/11/2002. Secondo tale classificazione sono sostanze dopanti, ad esempio, gli stimolanti (tra cui l'anfetamina, la caffeina in dosi massicce, cioè più di 12 microgrammi/millilitro, la cocaina, il pentetrazolo, il reprotorolo, il salbutamolo, il salmeterolo, la selegilina, la stricnina, la terbutalina), i diuretici, gli effetti mascheranti, gli ormoni e sostanze ad azione mimetica, i narcotici (eroina, idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina), gli anabolizzanti (androstenediolo, androstenedione, drostanolone, norboletone, noretandrolone ecc.).

⁶⁷ Estratto dalla sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, 29 novembre 2005 n. 3087: "Giova ricordare, in proposito, che la Corte Costituzionale – con la sentenza n. 282 del 1990 – ha affermato la illegittimità di una norma penale che demandi all'Amministrazione la determinazione di tutti i termini normativi rilevanti per la individuazione del fatto tipico, contraddicendo l'esigenza che sia la legge, e solo la legge dello Stato, a stabilire, con sufficiente precisione, gli estremi del fatto cui è riferita la sanzione penale."

⁶⁸ La tematica delle norme penali in bianco si inserisce in quella più ampia che riguarda i rapporti tra legge e regolamento ovvero tra le fonti c.d. primarie e le fonti secondarie nell'ambito penale. Il codice penale, com'è noto, stabilisce sotto il titolo I ("della legge penale") all'Art. 1 c.p., che nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto dalla legge. Il riferimento alla legge, e non ad altre fonti, è contenuto anche nell'Art. 2 c.p. e in molte altre norme. Il principio contenuto nell'Art. 1 è il principio di legalità che costituisce uno delle colonne portanti del nostro sistema, contenuto anche nell'Art. 25, 2° comma, della Costituzione, che si può sintetizzare nella massima latina che testualmente dice "*nullum crimen, nulla poena sine lege*".

oggetto di critiche da parte della dottrina giurisprudenziale più comune. Tale legge, priva di una specifica emanazione comprensiva di una lista completa ed aggiornata di farmaci proibiti⁶⁹ appare inefficace anche se con una sentenza del dicembre 2004 la Cassazione Penale ribalta la linea di pensiero di alcuni esperti sull'inefficacia della legge allorquando non è stabilito un elenco di sostanze proibite⁷⁰. La III sezione della Corte di Cassazione aveva infatti annullato l'assoluzione decisa nell'ottobre del 2003 dal Tribunale di Bari a favore del portiere belga del Bari, Jean Francois Gillet, trovato positivo al nandrolone il 21 gennaio 2001 (prima della partita Bari-Reggina finita 2-1) affermando che la lista ha solo un valore ricognitivo e quindi di solo ausilio per il magistrato giudicante⁷¹. Ma tornando all'aspetto più interessante di tale legge, ovvero l'aspetto penale del commercio illecito di farmaci e di sostanze ricomprese nelle

⁶⁹ Alcune delle sostanze comprese nella lista allegata alla legge e facente parte del D.M. 15 ottobre 2002 sono state depenalizzate a fronte del D.P.R., testo coordinato 09/10/1990 n° 309, G.U. 31/10/1990. – vds art. 72 che recita: “E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope, debitamente prescritti secondo le necessità di cura in relazione alle particolari condizioni patologiche del soggetto. - <http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/18/testo-unico-sulla-droga-titolo-viii-della-repressione-delle-attivita-illicite>.

⁷⁰ Corte di Cassazione – Sentenza 46764 del 2 dicembre 2004 - <http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=54>.

⁷¹ Se il Tribunale di Bari aveva accertato l'assunzione di sostanze dopanti, aveva comunque assolto il calciatore perché considerava il fatto non previsto dalla legge come reato vista l'assenza di un decreto ministeriale, demandato dalla stessa legge 376 a classificare i farmaci fuori-legge. A questo provvedimento il giudice di primo grado attribuiva natura “costitutiva e non ricognitiva”: di conseguenza non poteva esserci crimine prima della sua entrata in vigore. La Cassazione ribalta questa tesi e accoglie il ricorso del Pm (che aveva chiesto due mesi di reclusione e 2.500 euro di multa). È sufficiente l'entrata in vigore della legge 376 per considerare reati di doping sportivo la somministrazione o assunzione di farmaci e sostanze attive, come pure la sottoposizione a terapie non giustificate da condizioni patologiche e idonee ad alterare le prestazioni (articolo 1, comma 2). A chiarire quali siano le sostanze incriminate ci pensa, sottolinea la pronuncia, l'elenco in appendice alla legge 522/1995, che ha ratificato la convenzione di Strasburgo (16 novembre 1989). Si tratta degli agenti e dei metodi doping messi all'indice dal CIO. La “fattispecie criminosa” è, quindi, chiara e la “portata precettiva” della legge anti-doping immediata, indipendentemente dall'emanazione del decreto ministeriale. Un intervento che la Corte non ritiene necessario a integrare il precetto penale e non può produrre effetti sulla configurabilità dei reati. Insomma, “la ripartizione in classi delle sostanze dopanti”, a opera del decreto in vigore dal 2002, non può “condizionare l'operatività delle norme introduttive dei reati di doping”. Questa soluzione non intacca il principio della riserva di legge, “perché ancorata a parametri normativi espressamente richiamati dalla legge 376/2000 (sicché al giudice non è attribuito alcun margine di discrezionalità per l'individuazione delle sostanze dopanti)”. Si consolida così la linea espressa da altre sentenze della Suprema corte (sezione III, 20 marzo 2002, Gariazzo; sezione VI, 20 febbraio 2002, Frisighelli), che hanno dato per scontata la sussistenza dei reati di doping pur in assenza del decreto di classificazione. L'articolo 9, comma 1 della legge 376, conclude la Cassazione, punisce l'assunzione, anche precedente al provvedimento, dei farmaci indicati dalla legge 522/95. La sentenza di assoluzione del Tribunale di Bari è quindi annullata e gli atti rinviati alla Corte d'appello del capoluogo pugliese. - <http://www.litis.it/2004/12/15/doping-sportivo-atleti-positivi-punibili-dal-2001-cassazione-penale-sezione-iii-sentenza-n-46764-del-02122004/>.

classi del decreto ministeriale appena evidenziato, si può evidenziare una nuova figura criminale questa volta punita con pene più severe (reclusione da due a sei anni)⁷².

Come già precedentemente anticipato, il reato del commercio illegale di sostanze dopanti è spesso associato nella dottrina corrente al reato di ricettazione (art. 648 c.p.) anche se su tale punto sono state effettuate interessanti osservazioni che sembrerebbero rigettare quanto stabilito dalle sentenze summenzionate dalla Corte di Cassazione considerate spesso caratterizzate da un eccesso sanzionatorio che non garantirebbe quei principi di garanzia propri del nostro ordinamento giuridico.⁷³

2.6 L'applicazione della legge 376/2000, il reato di ricettazione e gli orientamenti sul concorso apparente di norme

Prima di entrare nel merito di un fenomeno criminale così complesso, spesso esplicitato attraverso un quadro penale plurioffensivo, è opportuno analizzare tale disegno criminale nell'ambito di un quadro normativo più ampio e strutturato. Il *doping*, prima valutato solo sotto l'aspetto della violazione sportiva, assume ora con la legge 376/2000 una nuova valenza diversa introdotta da una chiave penale chiara, innovativa e definita. La necessità di ottenere una sostanza proibita o comunque di difficile reperimento lega fortemente una violazione prettamente sportiva ad un reato più comune e diffuso come la ricettazione. Un fenomeno così strutturato, nonostante diverse scuole di pensiero, non può però essere analizzato senza introdurre un altro concetto d'interesse penale noto come "concorso apparente di norme"⁷⁴. Nel caso di specie si parla di

⁷² La medesima pena stabilità per il commercio illegale di sostanze proibite è applicata a coloro i quali effettuano il traffico di droghe leggere, anche se a differenza del commercio illegale di sostanze proibite per il reato di sostanze stupefacenti considerate di basso impatto è possibile di intercettazioni telefoniche ed ambientale e del fermo ex art. 384 c.p.p.

⁷³ Nel caso della sentenza della Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, 29 novembre 2005 n. 3087: I Magistrati Marvulli (Presidente) e Fiale (Relatore) avevano revisionato il procedimento penale avviato dal Tribunale di S. Maria Capua Vetere che si riporta in parte: Il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di S. Maria Capua Vetere, con ordinanza del 4 giugno 2004:

a) applicava la misura della custodia cautelare in carcere a Mezzacapo Luigi (istruttore di body building e titolare di una palestra in Caserta) ed a Cori Massimo (istruttore e gestore di una palestra in Napoli), in relazione a reati di cui: all'art. 648 cod. pen., ricettazione di specialità medicinali ad azione anabolizzante costituenti provento dei delitti di cui all'art. 9, comma 7, della legge 14.12.2000, n. 376 ed agli artt. 348 e 445 cod. pen.

⁷⁴ Si parla di concorso apparente di norme quando una medesima condotta integra apparentemente più fattispecie astratte di reato e, tuttavia, sulla base di un'analisi delle medesime fattispecie astratte o delle modalità concrete di realizzazione dei reati solo una delle norme risulta, in effetti, quella applicabile nella fattispecie concreta in quanto,

concorso apparente quando ci si riferisce a un'ipotesi delittuosa che prevede più disposizioni penali applicabili ad un quadro criminale ben chiaro e definito, anche se di fatto la norma essenziale per far “scattare la *notitia criminis*” è una sola. Il concorso apparente di norme, che si differenzia dal concorso di reati⁷⁵, trova la sua forza e il suo fondamento nell'art.15 del C.P.⁷⁶ che di fatto prevede, come punto di forza, l'inclusione tre aspetti quali: la medesima materia, il criterio di specialità e la possibilità di utilizzare altri criteri.

La nuova figura di reato “doping-ricettazione”⁷⁷ è stata oggetto di diverse interpretazioni giuridiche che hanno evidenziato in maniera chiara e netta quegli elementi di criticità e debolezza normativa sopramenzionati e citati anche nel titolo della presente tesi.

Alcuni esperti di diritto penale hanno così evidenziato l'inapplicabilità del “concorso apparente” nel quadro penale “doping-ricettazione” vista l'evidente lacunosità sia del concetto d'individuazione del “bene giuridico individuato” chela difficoltà di applicare la stessa norma, nell'alveo di un'unica matrice criminosa, laddove ci si trova di fronte a reati profondamente diversi nel loro essere anche se condotti con un unico fine criminale. Altri esperti hanno invece evidenziato che l'ipotesi delittuosa “doping-ricettazione” potrebbe essere ricondotta in un unico quadro normativo in relazione al concetto della “stessa materia”, aspetto questo riscontrabile nel già citato articolo 15 del Codice Penale, rendendo così valido il principio di concorso apparente pur prescindendo dall'identità del bene giuridico tutelato e introducendo un nuovo concetto, quello della “specialità”

in difetto, il reo finirebbe per essere punito due o più volte per lo stesso fatto con la conseguente violazione del noto principio del *ne bis in idem* sostanziale. Tre sono i criteri comunemente individuati per risolvere i casi di concorso apparente di norme: il criterio di specialità; quello di sussidiarietà e quello di consunzione.

⁷⁵ Il concorso di reati ricorre quando una persona commette più violazioni della stessa o di diverse norme di legge penale rispondendo così a più reati.

⁷⁶ Art 15 c.p.: Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito.

⁷⁷ E' ipotizzabile considerare tale reato complesso a quanto stabilito dall'art. 101 del Codice Penale: Reati della stessa indole - Agli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione di legge, ma anche quelli che, pure essendo preveduti da disposizioni diverse di questo codice ovvero da leggi diverse, nondimeno, per la natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li determinarono, presentano, nei casi concreti caratteri fondamentali comuni.

2.7 Criticità della Legge 376/2000 e dell'intero impianto normativo italiano in tema di anti-doping

A dimostrazione della criticità di tale normativa e della difficile e univoca interpretazione della nuova figura di reato “doping-ricettazione” è anche intervenuta la Corte di Cassazione che ha emesso delle sentenze che rigettano la sussistenza del concorso apparente di norme. La Corte di Cassazione ha, infatti, asserito che l'associazione dei reati di commercio illecito di sostanze dopanti e di ricettazione hanno al loro interno una diversità strutturale e, nel contempo, non è possibile stabilire in maniera chiara l'omogeneità del bene giuridico protetto⁷⁸.

Volendo pertanto analizzare l'intera legislazione italiana sul tema del contrasto al fenomeno del doping, della somministrazione di sostanze proibite e della relativa ricettazione, non si può non osservare come vi sia “*ab origine*” un vizio evidente del legislatore che ha voluto “blindare”, con degli strumenti normativi di fatto rigidi e lenti, un fenomeno che invece evolve con una velocità spesso imprevedibile. Per ovviare a tale evidente “criticità normativa” è stato pertanto necessario realizzare una sorta di coordinamento fra fonti nazionali e transnazionali, legislative e tecniche-specialistiche, che in qualche modo potesse colmare quei “gap” di natura farmacologica e scientifica che il fenomeno del doping aveva insiti in se. La dimostrazione di questa perenne rincorsa necessaria per stare al passo coi tempo la si può osservare nel “semestrale” aggiornamento delle tabelle ministeriali che stabiliscono quali sostanze e pratiche rientrano a pieno titolo nella pratica del doping. Un'operazione non sempre facile, vista la complessità d'identificazione di sostanze sempre nuove, sofisticate e di difficile identificazione.

Inoltre, come già precedentemente evidenziato, l'aver rimandato il cuore dell'apparato legislativo 376/2000 a tabelle ministeriali redatte dal Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute), ha determinato un discutibile plusvalore per uno strumento ministeriale che il sistema di normazione penale gli riconosce. Inoltre rimandare l'intero impianto legislativo a una tabella ministeriale in continua evoluzione ha determinato un'area d'incertezza normativa che non ha fatto altro che creare dubbi e incertezze su quelli che sono i comportamenti leciti e

78 Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 novembre 2005 (dep. 25 gennaio 2006) n. 3087 - <http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=217>.

illeciti. Inoltre, la presenza all'interno di tale tabella di un eccessivo elemento di "fluidità", dovuto al continuo inserimento e aggiornamento di sostanze farmacologiche nuove, di pratiche fisioterapiche scientificamente discutibili e di elementi chimici di nuova realizzazione, ha creato un margine d'interpretazione così ampio che potrebbe inibire una vera e propria azione di contrasto a quei comportamenti penalmente rilevanti⁷⁹.

L'analisi della criticità dell'impianto normativo italiano offre tuttavia un ottimo spunto per introdurre il capitolo successivo incentrato sulla necessità di creare una sinergia fra la sanzione penale nazionale e la sanzione disciplinare e sportiva internazionale. Gli organi internazionali di controllo, le linee di *policy* internazionali soprattutto se confrontate con quelle nazionali, possono, attraverso la loro forza mediatica, modulare in maniera più corretta le misure necessarie per reprimere un comportamento grave e scorretto di un atleta, di una società sportiva, di una federazione o addirittura di un Paese. Un esempio di estrema attualità è emerso proprio durante la redazione di tale tesi. L'accusa degli organi internazionali di controllo verso la Russia per un sistematico utilizzo di sostanze dopanti durante l'olimpiade invernale di Sochi, evento che ricorda il già citato sistema di "doping di Stato" affrontato nel precedente capitolo.

⁷⁹ G. Capitani - *L'Assunzione autogena di sostanze dopanti e il diritto penale: Brevi note critiche* – Diritto dello sport 2007 - p. 112

3° Capitolo: Comparazione della normativa nazionale con quella europea e organi internazionali di controllo

3.1 Evoluzione della normativa europea – La Convenzione di Strasburgo

Come già sottolineato nel precedente capitolo un elemento fondamentale affinché venga svolta una valida azione di contrasto al fenomeno del doping, soprattutto al livello internazionale, è quello di avere un'unica normativa internazionale di riferimento capace di omogeneizzare non solo le norme e procedure ma anche i relativi controlli nell'ambito di quello che potrebbe essere definito un "diritto sportivo internazionale". E' evidente, pertanto che la lotta al doping non può essere svolta senza la presenza di quegli organi internazionali capaci non solo di svolgere azioni di controllo e contrasto al fenomeno in questione ma anche di infliggere sanzioni e pene capaci di stroncare un fenomeno mai sopito ed in perenne crescita.

Per questo motivo già negli anni '60 il C.I.O. (Comitato Olimpico Internazionale)⁸⁰ iniziò ad effettuare i vari controlli di laboratorio sugli

⁸⁰ Il CIO è un'associazione non governativa svizzera con sede a Losanna e vi aderiscono 205 comitati olimpici nazionali. Il Comitato fu creato da Pierre de Coubertin nel 1984 per far rinascere i Giochi Olimpici della Grecia Antica attraverso un evento sportivo quadriennale dove gli atleti di tutti i paesi potessero competere fra loro (il 1° evento olimpico dell'era moderna risale ai giochi del 6 aprile 1896 ad Atene). Dal 2013 è presieduto dal tedesco Thomas Bach. Il Comitato è formato da un numero variabile di membri, attualmente composto da circa 130 nominati attraverso una procedura di cooptazione effettuata direttamente da Presidente del CIO che rimane in carica 8 anni. Il 20 ottobre 2009 gli è stato riconosciuto lo status di osservatore dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. È composto da 126 membri che si riuniscono almeno una volta all'anno. Il suo compito principale è quello di supervisionare l'organizzazione dei Giochi Olimpici. Riceve le candidature per l'organizzazione dei Giochi olimpici estivi e invernali, e procede all'assegnazione tramite votazione dei propri membri. Il CIO coordina i Comitati Olimpici Nazionali e altre organizzazioni collegate, che assieme formano il Movimento Olimpico. L'attività del CIO è finanziata dai proventi dei diritti televisivi sulle Olimpiadi, dagli accordi di sponsorizzazione con le maggiori multinazionali e dai diritti di sfruttamento dei loghi olimpici. Meno del 10% delle risorse recepite viene destinata per il mantenimento della struttura amministrativa e organizzativa.

Il Comitato è composto da tre componenti fondamentali

- **Il Comitato Olimpico Internazionale:** Questa rappresenta l'autorità principale dell'organizzazione
- **Le Federazioni Internazionali (*The International Federations -IFs*):** Sono le organizzazioni internazionali non governative che amministrano e organizzano uno o più sport a livello mondiale
- **I Comitati Olimpici Nazionali:** In Italia l'emanazione del Comitato Olimpico Internazionale (CIO) è il CONI che rappresenta l'autorità di disciplina regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello sport nazionale, promuove la massima diffusione della pratica sportiva – (<http://www.coni.it/it/coni.html>)

atleti, predisponendo anch'esso una lista di sostanze farmacologiche vietate.

Gli anni sessanta saranno determinanti per quella che poi sarà la strategia futura del Comitato Olimpico Internazionale nell'ambito del contrasto al fenomeno del doping.

Nel 1963 il C.I.O. nel corso del Congresso di Strasburgo dà una prima definizione a quello che è un fenomeno che diventa sempre più dilagante: *“ingestione o l'uso di sostanze non biologiche, in forma o per via anormale, da parte di individui sani, con il solo scopo di migliorare artificialmente e slealmente la propria prestazione in vista di una gara”*, nel 1964 tale definizione viene rivista e aggiornata durante la conferenza di Tokio: *“Il doping è la somministrazione ad un atleta, o l'uso da parte sua, di qualunque sostanza estranea al corpo o di qualunque sostanza fisiologica presa in quantità anomala o attraverso vie anomale di ingresso nel corpo, con l'unica intenzione di accrescere in modo artificiale e sleale, la propria prestazione in gara”*. Ma sarà il 1967 con la morte dell'atleta *Tommy Simpson*⁸¹, che il Comitato Internazionale Olimpico decide di porre maggiore attenzione al fenomeno stilando un elenco di sostanze vietate agli atleti nel contesto delle competizioni sportive di qualsiasi livello e disciplina.

Come avvenuto in Italia anche al livello mondiale si è vissuto un periodo di totale assenza normativa al livello di contrasto del fenomeno del doping. In Italia, ad esempio, solo nel 1995, con la legge n. 522⁸², è stata ratificata la Convenzione contro il *doping*, riunitasi a Strasburgo il 16 novembre 1989⁸³, in cui gli Stati membri del Consiglio d'Europa si erano impegnati ad eliminare la pratica del *doping* nello sport e ad adottare leggi, regolamenti o misure amministrative atte a ridurre la disponibilità di metodi *dopanti* proibiti e di steroidi anabolizzanti, controllando la circolazione, la detenzione, l'importazione, la distribuzione e la vendita delle sostanze medesime.

(<https://www.olympic.org/about-ioc-institution>).

⁸¹ Ciclista britannico morto a soli trenta anni dopo aver effettuato il traguardo della tappa del Mont Ventoux del Tour de France del 1967.

⁸² Legge 29 novembre 1995, n. 522, Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989. (GU Serie Generale n.287 del 9-12-1995 - Suppl. Ordinario n. 148).

⁸³ Convenzione di Strasburgo - Consiglio d'Europa -16 novembre 1989 Strasburgo - European Treaty Series n. 135 - http://www.sportgoverno.it/media/10968/convenzione_strasburgo_it.pdf.

Analizzando il preambolo di tale Convenzione si comprende immediatamente come l'obiettivo del Consiglio d'Europa fu quello di realizzare un'unione più stretta tra i suoi membri al fine di non solo di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che costituiscono il patrimonio comune presente nello sport ma anche di condividere quella comune preoccupazione per l'impiego, sempre più diffuso, di prodotti e di metodi proibiti che costituiscono il fenomeno del «doping» tra gli sportivi e le relative conseguenze per la salute di tutti coloro i quali praticano lo sport.

Nel preambolo di tale Convenzione vengono così richiamati: *“i principi etici ed i valori educativi sanciti dalla Carta olimpica, dalla Carta internazionale dello sport e dell'educazione fisica dell'UNESCO, nonché la Risoluzione (76)41 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, nota sotto la denominazione Carta europea dello sport per tutti”*. L'aspetto più importante che scaturisce da tale Convenzione e che viene ampiamente sottolineato nel preambolo stesso è rivolto alle autorità pubbliche. Si riporta un estratto della Convenzione di Strasburgo: *“le autorità pubbliche e le organizzazioni sportive volontarie hanno responsabilità complementari nella lotta contro il doping nello sport, ed in particolare per quanto riguarda la garanzia di uno svolgimento corretto basato sul principio del fair play delle manifestazioni sportive, nonché per la tutela della salute di coloro che partecipano a dette manifestazioni; Riconoscendo che tali autorità ed organizzazioni devono collaborare a tutti i livelli opportuni; Richiamando le Risoluzioni sul «doping» adottate dalla Conferenza dei Ministri europei responsabili dello Sport ed in particolare la Risoluzione n. 1 adottata nella 6° Conferenza di Reykjavík nel 1989; . Ricordando che il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha già adottato la Risoluzione (67)12 per quanto riguarda il «doping» degli atleti, la Raccomandazione n. R(79)8 concernente il doping nello sport, la Raccomandazione n. R(84)19 relativa alla «Carta europea contro il doping nello sport», e la Raccomandazione n. R(88)12 concernente l'istituzione di controlli anti-doping senza preavviso fuori gara; Richiamando la Raccomandazione n. 5 sul doping adottata dalla II Conferenza internazionale dei Ministri e degli Alti funzionari responsabili dell'Educazione fisica e dello Sport, organizzata dall'UNESCO a Mosca (1988)”*.

La Convenzione di Strasburgo, composta da 19 articoli, venne redatta con lo scopo precipuo di ridurre e successivamente eliminare la pratica del doping nello sport. La struttura portante di tale convenzione identificava pertanto i seguenti punti di azione:

- identificazione di tabelle relative agli elenchi di sostanze dopanti;
- determinazione dei soggetti a rischio doping;
- collaborazione mediante un coordinamento fra le autorità preposte alla lotta al doping;
- intensificazione di piani educativi ed informativi della popolazione sui danni derivanti dall'uso di sostanze dopanti;
- rafforzamento della collaborazione fra gli Stati firmatari della Convenzione;
- identificazione di un Gruppo di Vigilanza composto dai rappresentanti degli Stati sottoscrittori, con il compito di aggiornare annualmente l'elenco delle sostanze ritenute illecite.

Inoltre è importante sottolineare che tale atto, redatto dal Consiglio Europeo, obbligava dal punto di vista giuridico gli Stati che avrebbero successivamente proceduto alla sua ratifica, ponendo così in atto tutte quelle misure necessari per attivare i vari dettati presenti nel documento europeo.

Il documento europeo del 1989 aveva comunque posto in evidenza un aspetto fondamentale della lotta al doping che verrà successivamente recepito dal Comitato Olimpico Internazionale solo dieci anni dopo la pubblicazione di detta Convenzione, ovvero la necessità di una maggiore cooperazione tra autorità pubbliche e sportive sia al livello nazionale che internazionale. Nel frattempo il Parlamento Europeo pubblica nel 1998 un altro atto importante per la lotta al doping nello sport praticato in Europa dal titolo: “Risoluzione sulle misure urgenti da adottare contro il doping nello sport” e pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale nel 1999*”⁸⁴.

3.2 La Conferenza di Losanna e la nascita dell’Agenzia mondiale Anti Doping WADA

Viene organizzata il 4 febbraio 1999 a Losanna la Conferenza Mondiale sul doping nello sport, meglio nota come “*The Lausanne Conference*”. I risultati di tale conferenza hanno fatto fanno emergere luci ed ombre,

⁸⁴Gazzetta Ufficiale n. C 098 del 09/04/1999 pag. 0291

soprattutto per quanto riguarda il sistema sanzionatorio che poteva rilevarsi inefficace, perplessità peraltro espresse anche da alcuni ministri dell'Unione europea del tempo, compreso il Ministro dei Beni Culturali pro-tempore Giovanna Melandri⁸⁵. Tale Conferenza ha avuto certamente il merito di stilare e accogliere una definizione di doping comune, che teneva conto sia dei danni alla salute sia dell'effetto di alterazione del risultato sportivo, ma soprattutto di costituire un organismo internazionale "ad hoc" capace di offrire tutte le garanzie di indipendenza, di efficacia e di trasparenza che la situazione del momento richiedeva.

Ora il Comitato Olimpico Internazionale poteva dimostrare con i fatti la concretezza del suo impegno.

La Conferenza di Losanna ha pertanto avuto il merito d'introdurre aspetti innovativi nel mondo dello sport e del contrasto al fenomeno del doping attraverso:

- l'inserimento nel contesto in questione anche della figura degli allenatori e dirigenti sportivi, che ora dovranno effettuare il giuramento olimpico che prevede il rispetto dell'integrità e dei principi etici nella pratica sportiva;
- la realizzazione di un codice anti-doping da parte del movimento olimpico, che ora viene applicato oltre che agli atleti anche agli istruttori, agli allenatori, ai dirigenti e al personale medico che ha il compito di preoccuparsi della salute degli atleti che partecipano (o parteciperanno) alle competizioni sportive che organizza il Movimento Olimpico⁸⁶;
- le sanzioni per le violazioni al regolamento anti-doping, previste nel quadro dei controlli eseguiti sia durante sia fuori le competizioni;
- il rispetto, le differenziazioni delle responsabilità e il campo di azione giuridico del Comitato Olimpico Internazionale, delle Federazioni Internazionali e dei vari Comitati Olimpici Nazionali (le delibere emanate in prima istanza saranno di esclusiva responsabilità delle FI e dei CON mentre in occasione dei Giochi Olimpici il CIO avrà l'esclusività). In tale ambito viene anche riconosciuta la piena

⁸⁵ Comunicato stampa - Conferenza Stampa di Losanna: il commento della Ministro Melandri - http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC/sito.MiBAC/Contenuti/MibacUnif/Comunicati/visualizza_asset.html_8210990.html

⁸⁶ Sanzioni più severe verranno applicate agli allenatori e ai dirigenti resi colpevoli di violazioni al Codice Anti-doping.

autorità del TAS (Tribunale Arbitrale Sportivo) incorporando le procedure riguardanti i principi generali di diritto, come il diritto di udienza, il patrocinio legale, la presentazione delle prove e la convocazione di testi;

- l'esigenza di maggiore collaborazione tra movimento olimpico e autorità pubbliche (le Autorità pubbliche, di comune accordo, interverranno nei settori dell'educazione, della ricerca scientifica e delle misure sociali e sanitarie per tutelare gli atleti. Provvederanno, inoltre, a coordinare la legislazione in materia di doping).

Ma soprattutto il merito e l'innovazione emersi dai lavori della conferenza di Losanna sono riscontrabili attraverso l'istituzione di un'Agenzia Internazionale Anti-doping, indipendente. Tale organismo, che sarebbe stato operativo a partire sin dai Giochi Olimpici di Sydney del 2000, aveva il compito di coordinare i programmi necessari per il corretto svolgimento dei giochi, nonché i controlli sugli atleti con l'estensione dei test al di fuori delle gare, il coordinamento delle ricerche, la promozione degli interventi preventivi ed educativi e l'armonia creata dagli standard scientifici e tecnici.

Tale Agenzia mondiale assume la denominazione di *WADA (World Anti-Doping Agency)*⁸⁷, secondo l'acronimo inglese, ovvero *AMA (Agence Mondiale Antidopage)* secondo quello francese.

Ma le innovazioni introdotte dalla Conferenza di Losanna assumono ancora più forza con la dichiarazione d'accettazione di un Codice Mondiale Antidoping, "*World Anti-Doping Code*" più comunemente conosciuto come il Codice WADA⁸⁸.

La Conferenza di Losanna ha pertanto rappresentato, nella storia del contrasto al doping, la pietra angolare di quella struttura normativa internazionale che ha iniziato a prendere forma proprio alla fine della Conferenza stessa e che ancora adesso sembra non sia terminata.

⁸⁷ L'Agenzia WADA (World Anti-Doping Agency) è stata istituita nel 1999 come una Agenzia internazionale indipendente composta e fondata da movimenti sportivi e vari governi del mondo. Le attività del WASA includono la ricerca scientifica, l'educazione sportiva, lo sviluppo delle capacità anti-doping e il monitoraggio del Codice WADA (World Anti Doping Code). La finalità di tale Agenzia è riassumibile nel concetto "un mondo dove tutti gli atleti possono competere in ambiente privo del doping." <https://www.wada-ama.org/en/who-we-are>.

⁸⁸ Il Codice WADA è stato approvato dalle federazioni sportive di tutto il mondo ed è stato controfirmato dalla quasi totalità dei governi (Risoluzione di Copenaghen del 5 marzo 2003). Con l'entrata in vigore del codice WADA nel 2004 vengono superati i precedenti codici comportamentali come il Codice Antidoping del Movimento olimpico.

L'Agenzia WADA, composta per metà da rappresentanti del Movimento olimpico e per l'altra metà rappresentanti di organizzazioni statali, ha sede a Montreal (Québec – Canada), mentre la sede europea di tale organizzazione è localizzata a Losanna (Svizzera) nella forma di fondazione di diritto svizzero⁸⁹. In particolare la sede europea, così come le altre sedi dislocate a Tokyo (Giappone) e Montevideo (Uruguay), si occupa principalmente di:

- promuovere attivamente l'Agenzia e la sua missione nell'area di competenza europea;
- supportare lo sviluppo di un effettivo programma antidoping attraverso le Federazioni Internazionali e l'organizzazione NADO (National Anti-Doping Organization) e ciò anche con la forza e l'ausilio del codice WADA (World Anti-Doping Code);
- coordinare tutti i vari progetti comunque connessi all'anti-doping in Europa;
- organizzare e gestire i principali simposi a cura del WADA da tenersi annualmente in Europa.

La Agenzia WADA, seppur sorta con i migliori auspici e propositi, ha immediatamente evidenziato un elemento di criticità all'interno della sua struttura. La World Antidoping Agency (WADA), in quanto organismo di diritto privato, non ha avuto la forza impositiva sufficiente ad armonizzare la normativa antidoping tra tutti gli stati membri, visto che all'interno delle varie Federazioni si sono riscontrate decisioni discordi e rifiuti su determinazioni adottate dalla predetta agenzia. È evidente, quindi che molti dei Governi che hanno aderito a tale organismo e al relativo codice WADA, possono trovarsi in disaccordo con l'organizzazione stessa e allo stesso tempo non sentirsi vincolati a strumenti che di fatto sono sostanzialmente di natura privatistica e non governativi, come ad esempio il codice WADA. Quest'ultimo codice inizia a prendere forma nel 2003 durante la conferenza mondiale antidoping, approvato e sottoscritto dai governi, dai comitati olimpici nazionali e internazionali e da quasi la totalità delle federazioni internazionali a seguito della dichiarazione di Copenaghen, subisce nel corso degli anni numerose modifiche datate 2005⁹⁰, 2007⁹¹ e una più

<https://www.wada-ama.org/en/regional-offices>.

⁹⁰ Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1311 del 30/06/2005 e n. 615 del 22/12/2005.

⁹¹ Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 292 del 21/08/2007.

recente avvenuta nel 2015⁹². Il “Codice”, che rappresenta “*de facto*” il documento fondamentale della lotta al doping a livello mondiale, è stato recepito in Italia due anni dopo la sua nascita attraverso un regolamento “*ad hoc*” del CONI (Regolamento antidoping approvato con delibera CONI del 30 giugno 2005) e divenuto successivamente parte di un decreto ministeriale avente per oggetto: Approvazione della delibera del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) n. 615 del 22 dicembre 2005, concernente la nuova versione del regolamento e del disciplinare per l'esenzione ai fini terapeutici contenuti nelle norme sportive antidoping⁹³.

Il Codice WADA, circoscritto quindi al solo ambito sportivo, ha cercato di armonizzare le normative antidoping tra i vari sport e tra i vari paesi sensibilizzando e invitando le Organizzazioni antidoping alla pianificazione e alla relativa esecuzione di un numero efficace di test in competizione e fuori competizione sugli atleti membri, consistenti in un prelievo di sangue e di urine.

Per l'Italia l'organizzazione nazionale antidoping è denominata NADO Italia. La NADO è una struttura di derivazione funzionale della Agenzia Mondiale Antidoping (*World Anti-Doping Agency WADA*), costituita in virtù della Legge 26 novembre 2007 n. 230 di ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata nella Conferenza generale dell'UNESCO ed in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale NADO Italia è parte firmataria.

L'intera attività operativa di NADO Italia è svolta in condizioni di piena autonomia e indipendenza anche se gli organi del WADA, nell'ambito delle sue funzioni, espletano una puntuale vigilanza e verifica. Nello specifico, come si evince anche dal sito istituzionale www.nadoitalia.it, l'Agenzia NADO Italia⁹⁴:

a) adotta ed attua politiche e regolamenti antidoping che siano conformi al Codice stesso. A tal fine ha adottato il Codice Sportivo Antidoping (di seguito CSA) ed i Disciplinari Tecnici (di seguito DT), collettivamente

⁹² L'Agenzia Mondiale Antidoping ha pubblicato una nuova lista di sostanze e metodi proibiti, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2016. - <http://it.uefa.org/protecting-the-game/anti-doping/news/newsid=2319404.html>.

⁹³ Decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali del 4 gennaio 2006 pubblicato in (GU Serie Generale n.47 del 25-2-2006).

⁹⁴ <http://www.nadoitalia.it/it/home-it/normativa.html>.

denominati Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) quali documenti tecnici attuativi del Codice WADA e degli Standard Internazionali.

b) verifica che le politiche antidoping delle Federazioni Sportive Nazionali (di seguito FSN) siano conformi alle vigenti disposizioni del Codice WADA e delle NSA;

c) esige, quale condizione per partecipare ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici che gli Atleti non regolarmente iscritti ad una FSN si rendano disponibili per il prelievo dei campioni biologici e forniscano regolarmente informazioni precise ed aggiornate sulla loro reperibilità nell'ambito del Gruppo registrato ai fini dei controlli (RTP) nel corso dell'anno precedente ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici;

d) esige, quale condizione per tale partecipazione, che ciascuna delle proprie FSN/DSA/EPS stabilisca delle norme che impongano il rispetto delle norme antidoping in conformità al Codice, al Personale di supporto degli Atleti che partecipa in qualità di allenatore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o paramedico in una competizione o in un'attività autorizzata oppure organizzata da una FSN o da una delle organizzazioni ad essa affiliate;

e) impegna il Comitato Olimpico Nazionale Italiano a trattenere per intero o in parte, per tutto il periodo della squalifica, i finanziamenti eventualmente erogati agli Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato le norme antidoping;

f) impegna il Comitato Olimpico Nazionale Italiano a trattenere per intero o in parte i finanziamenti alle FSN/DSA affiliate o riconosciute che non operino in conformità con il Codice WADA e con le presenti norme antidoping;

g) persegue in modo vigoroso tutte le potenziali violazioni delle norme antidoping nell'ambito della propria giurisdizione, anche effettuando indagini per stabilire se il Personale di supporto degli Atleti o altri soggetti possano esseri stati coinvolti in casi di doping;

h) promuove le ricerche e la formazione nel settore dell'antidoping;

i) collabora con le organizzazioni sportive internazionali e con le Organizzazioni antidoping degli altri Paesi nell'attuazione del Programma Mondiale Antidoping.

Tale Agenzia sarà comunque oggetto di una più attenta analisi e approfondimento nel prosieguo di tale attività di ricerca.

3.3 L'agenzia mondiale Anti Doping WADA e la sua struttura organizzativa

Tornando quindi al fulcro del problema, ovvero la creazione dell'agenzia WADA, che sicuramente rappresenta a livello mondiale il massimo referente nella lotta al doping, sia per i comitati olimpici che per le federazioni sportive, il pilastro di tale organizzazione lo si può trovare nello Statuto (*Constitutive Instruments of Foundation*) composto da 19 articoli.⁹⁵

Ma per entrare nel cuore di tale organizzazione si deve prendere in considerazione uno degli articoli più incisivi dell'intera struttura normativa del WADA ovvero quanto previsto dall'articolo 6 della "*Constitutive Instruments of Foundation*" che prevede per la direzione dell'intera Agenzia un "*Foundation Board*"⁹⁶, più comunemente denominato "Consiglio di Fondazione".

⁹⁵ Article 1 – Designation: Under the name "Agence mondiale antidopage", "World Anti-Doping Agency", hereinafter referred to as "the Foundation" or "the Agency", is constituted a Foundation governed by the present provisions and articles eighty et seq. of the Swiss Civil Code. - Article 2 - Seat – "The seat of the Foundation is in Lausanne. "The seat of the Foundation may be transferred to another location, in Switzerland or another country, with the agreement of the supervisory authority. -The site of the Agency may be in a different location from the seat of the Foundation. - Article 3 - Duration The duration of the Foundation is unlimited.

⁹⁶ Article 6 - Foundation Board - The Foundation Board will initially be composed of at least ten members. This number may be increased to a total of no more than 40 members. The members of the Foundation Board are personalities appointed for a period of three years. They may be re-elected for further three-year periods. The first members of the Foundation Board, including the first chairman, will be appointed by the founder. The Foundation Board will be added to in accordance with the following principles:

1. A maximum of 18 members will be appointed by the Olympic Movement, with the allocation of seats to be defined in the rules, which the Foundation Board will enact. Among these 18 members, at least 4 will be athletes.

2. A maximum of 18 members will be appointed by the intergovernmental organizations, governments, public authorities or other public bodies involved in the fight against doping in sport (hereinafter "public authorities"), with the allocation of seats to be defined in the rules which the Foundation Board will enact. - 3. The other members will, if necessary, be appointed by the Foundation Board upon the joint proposal of the Olympic Movement and the public authorities.

4. In order to guarantee continuity within the Foundation Board, at the end of the first three-year mandate, that is at the end of 2002, the newly designated members will be, by consensus or in lack thereof by random draw, divided into three categories:

- Category 1: one-year mandate, that is until the end of 2003
- Category 2: two-year mandate, that is until the end of 2003
- Category 3: three-year mandate, that is until the end of 2005

In the appointment of members the proportion of representatives for each category/region will be respected as much as possible. At the end of 2003, the length of the mandate of the new members/renewed members shall be of three years. As a general rule, when it is renewed and added to, the Foundation Board will seek to ensure that parity is maintained between, on one side, the members of the Foundation Board representing the Olympic Movement (viz. the IOC, ASOIF, AIWF, GAISF, ANOC and

Tale Consiglio di fondazione, inizialmente composto da 10 membri ha la particolarità di subire, se necessario, una consistente implementazione in termini di presenze di elementi. La presenza di membri eletti può giungere, sempre se necessario, fino ad un massimo di 40 soggetti (18 eletti dal movimento olimpico, 18 eletti dalle organizzazioni intergovernative, governi o altre autorità pubbliche coinvolte a vario titolo nel contrasto al fenomeno del doping mentre i rimanenti possono essere eletti, sempre se ritenuto necessario ed indispensabile, dallo stesso consiglio di Fondazione sulla base di una proposta congiunta movimento olimpico-autorità pubbliche). Un aspetto importante e caratteristico di tale Consiglio è relativo alla distribuzione numerica degli eletti. Affinché possa essere garantito un principio di equità e correttezza, il consiglio opera affinché vengano rispettate quote eque di partecipazione in seno al consiglio stesso mantenendo una corrispondenza numerica tra i membri eletti dal movimento olimpico e i membri eletti dalle organizzazioni governative.

the IOC Athletes' Commission), and, on the other side, those representing the public authorities. The provisions of paragraph 6 below are reserved.

5. The Foundation Board may also invite a limited number of intergovernmental organizations or other international organizations to act in a consultative capacity for the Foundation. Such organizations, which will be invited on the basis of their legitimate interest in the work of the Foundation and their powers in the corresponding areas, may take part in the discussions of the Foundation Board but may not vote when the Foundation Board takes decisions.

6. To the extent that the annual allocations or contributions to the budget of the Foundation paid pursuant to article 13, paragraph 1 below, by the Olympic Movement on one side, and by the public authorities on the other side, are equivalent, each of the two parties, namely the Olympic Movement on one side, and the public authorities on the other side, will be entitled to designate an equal number of Foundation Board members. Failing such equivalent annual allocations by each of the two abovementioned parties, the number of Foundation Board members who may be designated by the party whose allocation actually paid is lower will be at least one fewer than the number of members designated by the other party. This system will apply for as long as the annual allocations or contributions to the Foundation budget paid by the two abovementioned parties are not equivalent. Government representatives from a country which has not paid its due, or whose country has not adhered, prior to January 1 2009, to the UNESCO International Convention on Doping in Sport, will not be eligible to sit on the Foundation Board or the Executive Committee. On 1st January of each year, any Foundation Board or Executive Committee member representing a country which has not paid its due for the previous year will automatically lose its seat as a Foundation Board or Executive Committee member. The same rule shall also apply to membership of ad hoc or standing committees, however, for specific expertise requirement, the chair of the committee, in agreement with the Director General and the Chairman of the Foundation Board, can still grant membership to an independent expert from a country which has not paid its due. –

7. The Foundation Board may depart from the rules laid down in paragraphs 1 to 6 above by a two third majority decision on the part of its members. –

8. The Foundation Board will see to it that its members, the members of the Executive Committee and any other person acting on behalf of the Foundation in whatever capacity respect the fundamental principles of ethics, in particular those with regard to independence, dignity, integrity and impartiality.

I componenti del consiglio, una volta nominati, rimangono in carica per un periodo di 3 anni, con la possibilità di mantenere in tale incarico per altri 3 anni. I membri tutti devono garantire, così come ogni altro membro che agisce per il consiglio, quei principi di etica, indipendenza, dignità, imparzialità, fondamentali per un corretto operato del consiglio stesso.

Il consiglio, una volta eletto e stabilito il numero e i componenti, opera con un Presidente eletto a maggioranza assoluta e con un Vice Presidente, entrambi con una carica valida per un periodo di tre anni.

Il “*Foundation Board*” si caratterizza per obblighi e i poteri particolari.

Per quanto riguarda i poteri, questi sono caratterizzati dal concetto propositivo, ovvero il diritto di proporre emendamenti allo stesso statuto, il diritto di proporre sia una revisione della fondazione stessa sia di proporre e successivamente nominare i componenti del comitato esecutivo stesso. D’altro canto, per gli obblighi va evidenziato quello di assicurare l’indipendenza e la trasparenza dell’operato della fondazione, l’obbligo di supervisionare i comitati e l’operato di tutti i soggetti ivi operanti ma soprattutto l’obbligo di un controllo e supervisione sul corretto operato del comitato esecutivo e degli altri comitati.

Come si evince da quanto sopra rappresentato, i poteri e le competenze del consiglio sono ampi ed è quindi importante che la distribuzione dei componenti suddivisi tra l’organizzazione olimpica e governativa sia paritaria proprio per evitare squilibri che potrebbero inficiare il consiglio stesso. Non a caso, infatti, tutte le decisioni del consiglio vengono prese a maggioranza assoluta, tranne quelle relative alla nomina del comitato esecutivo, che prevede la sola maggioranza qualificata dei due terzi dei votanti.

Tuttavia un aspetto focale e che vale la pena sottolineare di tale Agenzia è rappresentato dall’articolo 4⁹⁷ che prevede una linea maestra alla quale

⁹⁷ Article 4 - Object ^[1]_{SEP} The object of the Foundation is:

1. to promote and coordinate at international level the fight against doping in sport in all its forms including through in and out-of-competition; to this end, the Foundation will cooperate with intergovernmental organizations, governments, public authorities and other public and private bodies fighting against doping in sport, inter alia the International Olympic Committee (IOC), International Sports Federations (IF), National Olympic Committees (NOC) and the athletes; it will seek and obtain from all of the above the moral and political commitment to follow its recommendations;
2. to reinforce at international level ethical principles for the practice of doping-free sport and to help protect the health of the athletes;
3. to establish, adapt, modify and update for all the public and private bodies

il WADA deve tendere. Si tratta in estrema sintesi di una serie di obiettivi a cui il WADA deve mirare, riassumibili nei sottotitoli punti:

- un'azione di lotta al doping effettuata a tutto tondo che preveda azioni coordinate a livello internazionale ma anche la possibilità di svolgere attività al fuori delle competizioni sportive. Un'azione di promozione, coordinamento e cooperazione che preveda, inoltre, un'interazione e sinergia sia con gli organi sportivi che con quelli governativi; ^[L]_[SEP]
- un rafforzamento e un'attività di educazione svolta a livello internazionale relativamente a quei principi etici a cui gli sportivi dovrebbero tendere. Un'attività "motivazionale" indirizzata verso quegli sportivi che, liberi dal fenomeno del doping, prendano coscienza dei danni provocati dall'ingestione di sostanze proibite anche al fine di contribuire a tutelare la salute degli atleti stessi;
- la pubblicazione di una lista contenente le sostanze ed i metodi vietati con cadenza annuale;
- un'azione coordinata tra le varie entità coinvolte al contrasto del fenomeno affinché vengano svolti controlli antidoping a sorpresa, da parte di soggetti pubblici e privati interessati, al di fuori delle

concerned, inter alia the IOC, IFs and NOCs, the list of substances and methods prohibited in the practice of sport; the Agency will publish such list at least once a year, to come into force on 1st January of each year, or at any other date fixed by the Agency if the list is modified during the course of the year;

4. *to encourage, support, coordinate and, when necessary, undertake, in full cooperation with the public and private bodies concerned, in particular the IOC, IFs and NOCs, the organization of unannounced out-of-competition testing;*
5. *to develop, harmonize and unify scientific, sampling and technical standards and procedures with regard to analyses and equipment, including the homologation of laboratories, and to create a reference laboratory;*
6. *to promote harmonized rules, disciplinary procedures, sanctions and other means of combating doping in sport, and contribute to the unification thereof, taking into account the rights of the athletes;*
7. *to devise and develop anti-doping education and prevention programmes at international level, in view of promoting the practice of doping-free sport in accordance with ethical principles;*
8. *to promote and coordinate research in the fight against doping in sport.* ^[L]_[SEP]*The Agency will be entitled to prepare plans and proposals in light of its conversion, if necessary, into a different structure, possibly based on international public law.* ^[L]_[SEP]*The Agency will above all seek to build on the existing corresponding skills, structures and networks, and create new ones only when necessary. The Agency may, however, set up working parties, commissions or working groups, on a permanent or ad hoc basis, in order to accomplish its tasks. It may consult with other interested private or public organizations, which may or may not be involved in sport.* ^[L]_[SEP]*In order to achieve its objective, the Foundation has the right to conclude any contract, to acquire and transfer, free or against payment, all rights, all movables and any real estate of whatever nature, in any country. It may entrust the performance of all or part of its activities to third parties.* ^[L]_[SEP]

competizioni sportive;

- un'attività di ricerca, sviluppo e coordinamento relativo alle procedure scientifiche in materia di analisi antidoping capaci di creare un'armonizzazione completa del tema in questione, anche attraverso la realizzazione di un laboratorio di riferimento ed una procedura di omologazione per i laboratori accreditati;
- un'attività promozionale volta a disciplinare in maniera armonica e omogenea quelle procedure disciplinari e sanzionatorie da irrogare agli atleti, nel rispetto dei loro diritti;
- un'attività volta all'elaborazione di campagne di istruzione e prevenzione, a livello internazionale, sulla lotta al doping;
- la promozione e il coordinamento della ricerca contro il doping nello sport.

Nonostante lo statuto del WADA risulti ben articolato e proiettato verso una completa analisi del fenomeno, è stata stabilita una periodica revisione degli obiettivi. La materia, come più volte già evidenziato in tale lavoro di ricerca, subisce costantemente evoluzioni di carattere scientifico e farmacologico, ed è stato pertanto previsto all'interno della stessa Agenzia un piano strategico di revisione denominato "Strategic Plan" che ha già avuto una serie di modifiche nel corso di questi ultimi anni come peraltro risulta dal sito istituzionale del WADA⁹⁸ e che si riporta integralmente: "*WADA's initial Strategic Plan (Plan) was created in 2001. It was revised in 2004, 2007, 2011 and this revision in 2014 has taken place in order to align its activities and resources over the next five years.*

The Plan has nine Strategic Objectives. They are based on the World Anti-Doping Code (Code), the current environment and emerging trends in anti-doping, and WADA's governance and operational activities. The Plan outlines key objectives, major strategies, programs and performance indicators that convey WADA's strategic direction and allow for an assessment of WADA's effectiveness".

Attualmente lo "Strategic Plan" in vigore risulta quello edito nel 2015 ed in vigore fino a tutto il 2019.

⁹⁸ https://www.wada-ama.org/sites/default/files/wada-strategic_plan-2015-en.pdf

3.4 Il codice WADA

Uno dei documenti che costituiscono il pilastro dell'Agencia Mondiale Anti-Doping risulta essere il già menzionato "Codice WADA", meglio conosciuto come "il Codice".

Tale "Codice" ha subito, come l'organizzazione WADA, una serie di revisioni e modifiche avvenute nel corso di questi ultimi anni, l'ultima risalente al 2015⁹⁹ e che rappresenta la terza implementazione normativa dopo quella del 2003 e 2007. Con quest'ultima importante revisione il Codice WADA 2015 rappresenta il culmine di un processo di riforma durato circa diciotto mesi essendo stato inizialmente concepito a seguito dei lavori della Conferenza mondiale anti-doping tenutisi a novembre 2013 a Johannesburg.

Tale Codice, redatto dalla stessa Agencia WADA, è stato recepito da quasi tutte le Organizzazioni Olimpiche Nazionali e, per quanto riguarda l'Italia, è stato il CONI a recepire tale Codice, seppur con alcune osservazioni relative al tema delle sanzioni¹⁰⁰.

Il Codice WADA costituisce la spina dorsale della lotta al doping, e ciò si comprende subito dall'introduzione del codice stesso, che cita testualmente: *"The Code is the fundamental and universal document upon which the World Anti-Doping Program in sport is based. The purpose of the Code is to advance the anti-doping effort through universal harmonization of core anti-doping elements. It is intended to be specific enough to achieve complete harmonization on issues where uniformity is required, yet general enough in other areas to permit flexibility on how agreed-upon anti-doping principles are implemented"*

Tale Codice, come già accennato, nasce nel marzo 2003 ed entra ufficialmente in vigore il successivo 1° gennaio 2004. La struttura del Codice rispecchia fedelmente i principi dello sport che si sostanziano nell'etica, moralità, onestà, lealtà e non ultimo la salute individuale di ogni sportivo che partecipa ad una competizione.

Inoltre, il Codice ha una struttura che riprende la normativa di natura anglosassone, e ciò è riscontrabile nella formulazione del Codice stesso. Tale formulazione ha pertanto introdotto, nel nostro ordinamento sportivo, elementi nuovi e allo stesso tempo estranei allo stesso

⁹⁹ La revisione del Codice WADA 2015 nasce a seguito dei lavori della Conferenza mondiale anti-doping tenutosi a novembre 2013 a Johannesburg.

¹⁰⁰ Osservazioni del CONI in merito all'articolo 10 del Codice WADA.

ordinamento sportivo nazionale. Un esempio di tale “diversità” d’impostazione normativa è riscontrabile nella tecnica di formulazione, così come nella presenza di precisazioni utili per evitarne una possibile distorta interpretazione. Un esempio di tale precisazione è evidente nel concetto di “*attempt*” ovvero di tentativo. Il Codice WADA 2015, attraverso una precisazione che non lascia spazio ad alcuna interpretazione, associa l’*attempt*” nella stessa misura sia del reato consumato dall’atleta sia della non osservanza di quei principi di responsabilità che ogni atleta e/o organizzazione sportiva dovrebbe mantenere.

Ma tornando all’ultima versione del Codice WADA 2015 si può osservare che a tutti i “firmatari” del Codice, ovvero le Federazioni Internazionali, i Comitati Olimpici Nazionali e le agenzie nazionali antidoping (“NADO”), è stato affidato il compito di dare di attuazione al Codice nei rispettivi regolamenti, ponendo come data entro la quale detta attuazione avrebbe dovuto perfezionarsi, quella del primo gennaio 2015, data in cui come noto, il nuovo Codice è entrato in vigore¹⁰¹.

In analogia alle precedenti versioni edite nel 2003 e 2007, anche il Codice WADA 2015 è nato come il prodotto di tre fasi di consultazione aperta a cui tutti gli interessati hanno avuto l’opportunità di partecipare, e di contribuire al processo di una riforma comunque gestita da una Commissione nominata dall’Agenzia mondiale antidoping WADA¹⁰². In particolare, tutte le 315 parti interessate hanno espresso la loro opinione sui punti riguardanti la riforma del Codice.

Volendo riassumere i temi che i partecipanti hanno discusso e affrontato durante tale lavoro di revisione del “Codice” possiamo osservare che gran parte degli interventi sono stati incentrati e focalizzati su:

- il movimento sportivo;
- le agenzie regionali o nazionali antidoping;
- le istituzioni statali o sovranazionali.

La portata di tale riforma normativa si è poi sostanziata con migliaia proposte di riforma presentate, che dimostrano come il “Codice WADA

¹⁰¹ Ai sensi dell’art. 23.2 del Codice, i firmatari (ovvero le organizzazioni sportive nazionali ed internazionali che hanno accettato lo stesso) sono obbligati a recepire all’interno dei propri regolamenti le principali disposizioni del Codice (come, ad esempio, quelle relative alla definizione di doping, all’elencazione delle violazioni anti-doping, e quelle relative alle sanzioni) “senza modifiche sostanziali”, rispetto al tenore riportato nel testo del Codice.

¹⁰² Sulle competenze della Commissione si veda NIGGLI, Code Mondial Anti-Dopage: Processus de Révision et principales Modifications, Jurisport 2013 (137), pp. 20 - 21.

2015” abbia rappresentato la logica continuazione e l'ulteriore sviluppo della prassi in materia di lotta al doping.

Le proposte di riforma "radicale", infatti, sono state quasi sempre respinte dalla maggioranza delle parti interessate.

Senza ombra di dubbio si può comunque osservare che il Codice WADA, sin dalla sua prima “edizione”, ha posto particolare attenzione all’applicazione di standard comuni relativi alle procedure sui controlli antidoping, e ciò proprio al fine di garantire un più elevato grado di “standardizzazione” e “omogeneità” nelle decisioni dei tribunali sportivi. Non a caso, infatti, analizzando la struttura del Codice WADA e suoi capitoli emerge in maniera evidente che il “codice”, sin dalle sue prime edizioni, affrontava temi quali:

- controlli antidoping (*Doping Control*);
- educazione e ricerca (*Education and Research*);
- qualifiche e responsabilità (*Roles and responsibilities*);
- accettazione, conformità e modifiche (*Acceptance, Compliance, modification and interpretation*).

A tal proposito corre l’obbligo di segnalare come il documento in questione riconosca il Tribunale Arbitrale Sportivo (TAS) di Losanna quale arbitro unico per le controversie in materia sportiva, aspetto questo che sarà oggetto di una successiva trattazione nell’ambito dello stesso lavoro di ricerca.

Ma entrando nel merito della criticità di tale Codice Wada 2015, seppur recentemente “revisionato” ed “aggiornato” alla mutevoli e costanti evoluzioni del doping, corre l’obbligo segnalare come in quest’ultima edizione si stato affrontato il tema del “personale a supporto degli atleti”¹⁰³.

Sicuramente tutti gli elementi che hanno partecipato alla stesura del Codice WADA 2015 hanno avvertito la necessità di porre rimedio alla mancata possibilità di imporre obblighi e di infliggere sanzioni a carico dell’*entourage* dell’atleta (ad esempio gli allenatori ed i medici che seguono l’atleta). Tale *entourage* gioca, assai spesso, un ruolo chiave nel favoreggiamento del doping e del reperimento di sostanze proibite. Il

¹⁰³ Ulrich Haas e Daniele Boccucci - *Il Codice Mondiale Antidoping* - Rivista di Diritto Sportivo – Anno 2015 - p. 22 - (<http://www.rivistadirittosportivo.coni.it/it/rivista-di-diritto-sportivo-ottr/dottrina/9993-il-codice-mondiale-antidoping-2015-di-ulrich-haas-e-daniele-boccucci.html>).

Codice WADA 2015 contiene, pertanto, delle previsioni che – in maniera assai più marcata rispetto alle sue precedenti versioni – sono indirizzate al cosiddetto “*Athlete Support Personnel*” (“ASP”)¹⁰⁴.

Pur nella criticità di una norma che non consente una seria politica sanzionatoria, il Codice WADA 2015 introduce una serie di innovazioni che vengono qui di seguito esposte.

- Associazione proibita– L’associazione proibita rappresenta la volontà della comunità antidoping di avviare un atteggiamento più risoluto nei confronti di un fenomeno in continua evoluzione. Per questo motivo verrà spesa, per tale lavoro di ricerca, qualche parola in più su tale forma di illecito. Tale forma di illegalità è analizzata attraverso parte delle normative di carattere nazionale italiane¹⁰⁵.

L’associazione proibita prevede delle sanzioni a carico di un atleta o di altra persona sottoposta all’autorità di un’organizzazione anti-doping che si “associno”, per motivi professionali o (comunque) legati allo sport, con determinati soggetti individuati secondo i criteri forniti dal Codice. Tra questi ultimi si ricomprendono allenatori, preparatori atletici, manager, agenti, personale di squadra, ufficiali di gara, personale medico e paramedico, genitori dell’atleta ed ogni altra persona che abbia rapporti lavorativi con l’atleta, che lo sottoponga a pratiche mediche o che gli fornisca assistenza al fine della partecipazione ad una competizione o preparazione per la stessa. L’associazione, nello specifico, sarà proibita ogni qualvolta uno dei soggetti appena menzionati sia stato colpito da una sanzione ai sensi della normativa sportiva anti-doping, sia stato sanzionato dall’ordine professionale di appartenenza (in particolare quello medico) per questioni legate al doping od abbia riportato condanne di carattere penale ai sensi della normativa statale in materia di doping. L’associazione è proibita per tutto il periodo in cui il soggetto che, con il quale è fatto divieto di associarsi, stia scontando una sanzione, fino al termine della stessa¹⁰⁶.

¹⁰⁴ Nell’espressione ASP vengono ricompresi “*any coach, trainer, manager, agent, team staff, official, medical, paramedical personnel, parent or any other Person working with, treating or assisting an Athlete participating in or preparing for sports Competition*”

¹⁰⁵ La formulazione dell’associazione proibita è ripresa nelle Norme Sportive Anti-doping italiane che, già da tempo, prevedevano l’irrogazione di sanzioni per violazioni di tali fattispecie.

¹⁰⁶ Gianni – Origoni – Grippo – Cappelli - *Il Nuovo Codice Mondiale Anti-Doping* - Studio legale internazionale - www.gop.it

Pertanto, per impedire che il personale a supporto dell'atleta continui la sua attività di "favoreggiamento" del doping, il Codice WADA 2015 ha introdotto, all'art. 2.10, una regola volta al "boicottaggio" sia dell'atleta stesso che del personale al suo seguito. La norma in questione, infatti, introduce una fattispecie di violazione che risulta esser integrata allorquando un atleta si avvalga delle prestazioni di personale atletico di supporto (ASP) che stia scontando un periodo di inibizione¹⁰⁷ o che sia stato sanzionato penalmente o a livello disciplinare (anche professionale) per condotte scorrette. La cerchia di persone circoscritta diviene, pertanto, quasi "inavvicinabile" per i membri dello sport organizzato (non solo atleti, ma anche responsabili dei club, responsabili di organismi sportivi nazionali ed internazionali, etc.). Questi ultimi, infatti, non potranno avere contatti di carattere professionale o per motivi legati allo sport, né direttamente, né per il tramite di terzi, con tali persone¹⁰⁸.

Nel testo del Codice è riportata un'elencazione non tassativa delle fattispecie da ricomprendersi nel concetto di "associazione". Tra queste, particolare importanza sembra assumere quella relativa alla consulenza fornita da parte di personale medico agli atleti, sia dal punto di vista dei trattamenti ai quali gli atleti si sottopongono (o vengono, eventualmente, sottoposti da parte dello stesso personale medico), sia dal punto di vista della consulenza relativa alla mera preparazione atletica o nutrizione. È da notare, inoltre, che l'illecito di cui si tratta è configurabile anche quando il tipo di "consulenza" fornita non sia volta al ricorso a pratiche dopanti.

La logica sulla quale l'introduzione della previsione in oggetto si basa è chiaramente legata al contesto in cui una gran parte delle violazioni della normativa anti-doping vengono commesse con quella complicità o collaborazione di altri soggetti che spesso hanno un ruolo di primaria importanza nella commissione dell'illecito.

La sanzione base prevista per le violazioni di cui si tratta è quella di due anni di inibizione.

¹⁰⁷ Art. 2.10.1 – Codice WADA 2015.

¹⁰⁸ Il comment all'art. 2.10 descrive i contatti vietati (di carattere personale o per motivi legati allo sport) nel seguente modo: "obtaining training, strategy, technique, nutrition or medical advice; obtaining therapy, treatment or prescriptions; providing any bodily products for analysis; or allowing the Athlete Support Person to serve as an agent or representative. Prohibited association need not involve any form of compensation".

- Assistenza nelle violazioni relative al divieto di partecipazione - Lo status di uno sportivo durante il periodo di inibizione si evince dall'art. 10.12 del Codice. La disposizione di cui si tratta stabilisce, all'art. 10.12.1, che *“no Athlete ... who has been declared Ineligible may, during the period of Ineligibility, participate in any capacity in a Competition or activity ... authorized or organized by any Signatory, Signatory’s member organization, or a club or other member organization of a Signatory’s member organization...”*. Nel caso di violazione di tale disposizione da parte dell'atleta, la sanzione inibitoria verrà estesa nella sua durata (art. 10.12.3). Qualora un ASP “assista” un atleta nel commettere la violazione relativa al divieto di partecipazione durante un'inibizione, si renderà punibile ai sensi dell'art. 2.9 del Codice.
- Investigazioni automatiche contro l'ASP - Il Codice WADA 2015 obbliga tutte le parti in causa ovvero le Federazioni Internazionali e le Organizzazioni Anti-Doping a investigare sulla condotta dell'equipe di supporto all'atleta. Il nuovo Codice WADA prevede, innanzitutto, che in determinati casi debbano essere automaticamente avviate delle indagini nei confronti del supporto atletico. Ciò avviene quando il supporto in questione abbia fornito le proprie prestazioni ad un atleta minorenni che sia coinvolto in una violazione anti-doping o quando l'equipe che coadiuva l'atleta abbia fornito le proprie prestazioni a più atleti nei cui confronti sia stata accertata una violazione anti-doping;
- Rafforzamento del “role model” dell'ASP - Il possesso di sostanze o metodi proibiti da parte dell'equipe di supporto all'atleta, senza che venga fornita una valida giustificazione, rappresenta una violazione¹⁰⁹ La sanzione base per tale fattispecie è quella di quattro o due anni di inibizione, a seconda del fatto che la violazione sia stata commessa intenzionalmente, o meno. Va rilevato, comunque, che il possesso “fuori-competizione” di una sostanza vietata solo “in-competizione” è lecito.
- L'inasprimento della sanzione base in caso di “prima violazione” - Tra i profili di maggior rilievo della nuova normativa vi è, senz'altro, l'inasprimento della sanzione prevista per il caso di una “prima

¹⁰⁹Codice WADA 2015 - Art. 2.6 “possession of a prohibited substance or method”.

violazione” da parte dell’atleta. Tale inasprimento ha interessato, in particolare, le violazioni concernenti l’uso, il tentato uso od il possesso di una sostanza vietata o di un metodo proibito, ora sanzionate con un periodo di quattro anni di inibizione, in luogo dei due precedentemente previsti (salva l’applicazione delle attenuanti previste dal Codice).

Occorre rilevare, tuttavia, che un ruolo cruciale è ricoperto, nella logica del Codice, dall’elemento psicologico che contraddistingue la condotta dell’atleta, posto che la sanzione della durata di quattro anni è riservata agli atleti che abbiano commesso le violazioni di cui si tratta al fine di trarne un vantaggio per le prestazioni sportive, atleti che il Codice definisce, senza giri di parole, “imbroglianti” (“cheaters”).

Lo stesso inasprimento sanzionatorio innanzi indicato, inoltre, ha interessato anche le violazioni commesse dall’atleta che rifiuti di fornire un suo campione biologico in occasione di un test anti-doping, che eluda quest’ultimo o che cerchi di alterarne i risultati.

- “Missed whereabouts”- Altra novità introdotta dal nuovo Codice è quella relativa al sistema dei test fuori competizione (vale a dire “qualsiasi controllo anti-doping che non venga eseguito durante la competizione”, tenendo presente che, di norma, per test “in competizione” si intendono quelli effettuati entro il lasso di tempo tra le dodici ore prima di una competizione alla quale l’atleta debba prendere parte e la conclusione di tale competizione, comprese le fasi di prelievo dei campioni da testare immediatamente successive alla stessa) e delle cosiddette informazioni sui “whereabouts”, ovvero le informazioni sulla reperibilità che l’atleta, inserito in una particolare lista di attenzione, è tenuto a fornire per essere sottoposto a tali test. L’aspetto interessato dalla riforma è quello relativo ai “missed whereabouts”, vale a dire la mancata reperibilità per i controlli di cui si tratta.

Nel caso in questione, tuttavia, il profilo innovativo della normativa non deriva dalla previsione di una sanzione di diversa entità in caso di violazione, rispetto a quanto previsto dalla normativa precedente, ma dalla riduzione del lasso di tempo che segna il limite per il cumulo dei tre “missed whereabouts”, al verificarsi del quale si deve

ritenere integrata una violazione antidoping. L'arco temporale stabilito dalla nuova normativa, infatti, è stato ridotto a dodici mesi, in luogo dei diciotto previsto dalla normativa del vecchio Codice.

- Impugnabilità dei provvedimenti adottati all'esito dei procedimenti in materia di doping - Da ultimo si segnala l'impugnabilità dei provvedimenti (sia di "proscioglimento" che **sanzionatori**) adottati dalle autorità competenti, come espressamente previsto dall'Articolo 13.2 del Codice (il quale si pone in linea di sostanziale continuità con la medesima previsione contenuta nel Codice 2009).

A questo riguardo, comunque, deve rilevarsi la differente appellabilità delle decisioni di cui si tratta, a seconda che le stesse vengano emanate nei confronti di un atleta di livello internazionale o nei confronti di un atleta di diverso livello o altri soggetti diversi dagli atleti. Nel primo caso, infatti, il Codice prevede espressamente che le decisioni in oggetto siano appellabili esclusivamente dinanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport di Losanna ("TAS").

Nel secondo caso, invece, sempre il Codice prevede che l'appello andrà di norma proposto ad eventuali organi "indipendenti ed imparziali" previsti dalla normativa dell'Organizzazione Anti-Doping interessata, salva, comunque, la possibilità di successivo ricorso al TAS. Va precisato, tuttavia, che ai sensi del Codice viene riconosciuta all'Organizzazione Anti-Doping interessata la possibilità di prevedere direttamente il ricorso al TAS senza dover passare per ulteriori istanze di ricorso "intermedie" predisposte da parte dell'Organizzazione Anti-Doping competente.

3.5 Il rapporto tra il Codice WADA e la normativa antidoping italiana – elementi di criticità

Come già evidenziato nei precedenti capitoli, l'anello di congiunzione tra l'Agenzia WADA e la normativa italiana è rappresentato dalla legge 376/2000 anche se inizialmente tra la normativa nazionale e l'Agenzia internazionale si sono subito evidenziate delle "dissonanze". Nello specifico la legge italiana summenzionata faceva riferimento all'art.1 comma 1 alla Convenzione di Strasburgo del 1989, già oggetto di precedente approfondimento, mentre all'art. 2 della medesima legge si faceva riferimento all'approvazione di un decreto, emesso di concerto tra

l'allora Ministero della Sanità (ora Ministero della Salute) ed il Ministro per i beni e le attività culturali, contenente un elenco di sostanze e pratiche mediche dopanti anche nel rispetto proprio della Convenzione di Strasburgo appena citata e delle indicazioni fornite dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO). Tale aspetto ha subito evidenziato un elemento di “discrasia” normativa visto che si era creata una lista di sostanze proibite contenute nel decreto con degli elementi di diversità dall'elenco redatto dalla lista WADA alla voce: *Prohibited List*.

Analizzando il D.M. del 15 ottobre 2002 si osserva chiaramente come la lista allegata non corrisponda alla lista delle sostanze proibite della WADA, anche se poi quest'ultima, come già evidenziato nel precedente paragrafo, ha subito con la revisione del 2015 un'implementazione sulle sostanze e pratiche dopanti.

Tale distonia tra le due fonti normative ha così portato, soprattutto prima dell'ingresso del nuovo Codice WADA 2015, a evidenti problemi di coordinamento con la possibilità di assistere a episodi di atleti “dopati” dal punto di vista penalistico e innocenti dal punto di vista sportivo o viceversa.

La criticità normativa italiana si è poi aggravata allorché l'Italia ha aderito alla Convenzione internazionale promossa dall'UNESCO che recepisce anch'essa integralmente la *Prohibited List* redatta dalla WADA¹¹⁰.

La diversa interpretazione del concetto di doping soprattutto sotto l'aspetto soggettivo, introdotto in Italia dalla legge 376/2000 rispetto a quanto stabilito dal Codice WADA, non sembra invece abbia prodotto discordanze in questi anni.

Analizzando la normativa nazionale, a differenza del Codice WADA che prevede anche forme di responsabilità oggettiva - la c.d. *strict liability*¹¹¹ -

¹¹⁰International Convention against Doping in Sport 2005 Paris, 19 October 2005 – estratto dal sito: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31037&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html - L'Italia ha provveduto alla ratifica con la legge 26 novembre 2007, n. 230.

¹¹¹The principle of strict liability is applied in situations where urine/blood samples collected from an athlete have produced adverse analytical results.

It means that each athlete is strictly liable for the substances found in his or her bodily specimen, and that an anti-doping rule violation occurs whenever a prohibited substance (or its metabolites or markers) is found in bodily specimen, whether or not the athlete intentionally or unintentionally used a prohibited substance or was negligent or otherwise at fault. Estratto dal sito: <https://www.wada-ama.org/en/questions-answers/strict-liability-in-anti-doping>.

, la legge italiana richiede in maniera evidente l'esistenza di un dolo specifico con la precipua finalità di modificare il risultato di una gara.

La chiara diversità tra le due norme risulta evidente dalla natura stessa delle due fonti normative. Se il Codice WADA rappresenta infatti una norma di carattere privatistico prevedendo in caso di violazione un approccio solamente di tipo sanzionatorio¹¹², la legge 376/2000 ha aspetti di natura squisitamente penale e prevede in caso di violazione un approccio evidentemente incriminatorio.

Tuttavia la vera problematica attuativa tra la normativa nazionale e quella internazionale non si estrinseca sulla diversità del concetto di doping o sul diverso approccio privato o penale, ma sulla incompatibilità sorta tra la legge 376/2000 e gli strumenti internazionali succitati.

La ratifica da parte dell'Italia del protocollo addizionale di Varsavia del 2002¹¹³ e della già menzionata Convenzione Internazionale predisposta in ambito UNESCO, ha portato l'Italia ad affrontare, sul tema del doping, aspetti di ambiguità e confusione, vista la non piena "conformità" della normativa nazionale con quella internazionale soprattutto per quanto concerne la lista delle sostanze e metodi proibiti¹¹⁴.

E' evidente pertanto che il regolamento antidoping del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)¹¹⁵, in qualità di emanazione del

¹¹² La WADA non è coinvolta nei procedimenti disciplinari se non dopo che le varie Organizzazioni antidoping hanno completato la gestione dei risultati ed erogato le eventuali sanzioni a carico dell'atleta potendo appellare o chiedere il riesame della decisione nazionale da parte della rispettiva organizzazione. Qualora la WADA abbia dubbi sul procedimento o sui risultati, può esercitare indipendentemente il proprio diritto d'appello alla Corte d'Arbitrato per lo Sport (CAS). La WADA non può erogare sanzioni agli atleti essendo tenuta soltanto a vigilare sul rispetto delle norme antidoping. La WADA è inoltre vincolata dalle decisioni della CAS e non ha alcun potere di rivedere o comunque modificare una decisione della CAS. In ogni caso, qualora una delle parti desiderasse richiedere una nuova udienza presso la CAS su basi valide, la WADA non si opporrebbe a tale domanda

¹¹³ Protocollo addizionale alla Convenzione contro il doping – n. 188 - Varsavia, 12/09/2002 - Trattato aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa e degli altri Stati firmatari della Convenzione o Parti a questa.

Questo Protocollo mira a garantire il mutuo riconoscimento dei controlli antidoping e a rafforzare l'applicazione della Convenzione (STE no. 135). A tal fine, il Protocollo garantisce che vengano riconosciuti dagli Stati parti della Convenzione i controlli antidoping effettuati sul loro territorio su sportivi provenienti da altri Stati parti della Convenzione. Viene in tal modo eliminata la necessità di concludere molteplici accordi bilaterali e si accresce l'efficacia dei controlli antidoping. Nello stesso spirito, il Protocollo è il primo strumento di diritto pubblico internazionale a riconoscere la competenza dell'Agenzia Mondiale antidoping ad effettuare controlli al di fuori delle competizioni.

Per quanto riguarda il rafforzamento dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo stabilisce un meccanismo di monitoraggio vincolante. Verrà attuato da un team incaricato della valutazione, che visiterà lo Stato oggetto del controllo, e redigerà un rapporto di valutazione.

¹¹⁴ Giorgio Gentile - L'armonizzazione della normativa antidoping – Rivista di Diritto ed Economia dello Sport - ISSN 1825-6678 – Vol. IV, Fasc. 1, 2008 pp. 40-41.

¹¹⁵ IL CONI è l'Ente che cura in Italia l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale, nonché l'adozione di misure di prevenzione e repressione del doping

Comitato Olimpico Internazionale (CIO), recepisce interamente il codice WADA¹¹⁶. Nella premessa del documento tecnico attuativo del Codice Mondiale Antidoping viene infatti esplicitamente riportato che: *“Il CONI quale Organizzazione Nazionale Antidoping (NADO) è l’ente nazionale al quale compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed adozione del Programma Mondiale Antidoping WADA ivi comprese la pianificazione ed organizzazione dei controlli, la gestione dei risultati dei test e la conduzione dei dibattimenti.*

Il CONI ha, a tal fine, adottato le presenti Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA) quale documento tecnico attuativo del Programma Mondiale Antidoping WADA e segnatamente del Codice Mondiale Antidoping WADA (di seguito Codice WADA) e degli Standard Internazionali”.

Analizzando il summenzionato documento CONI si comprende subito quanto la definizione del doping sia molto più simile e adattata alla normativa internazionale (Codice WADA)¹¹⁷ rispetto alla normativa nazionale vigente ovvero alla legge 376/2000¹¹⁸.

nell’ambito dell’ordinamento sportivo. Il CONI è la Confederazione delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA) e si conforma ai principi dell’ordinamento sportivo internazionale, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi emanati dal CIO.

¹¹⁶Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali – Editto da NADO ITALIA – Antidoping (Roma antidoping@nadoitalia.it www.nadoitalia.it) - Giunta Nazionale del CONI del 17 gennaio 2017

¹¹⁷ Documento CONI - Art. 1 Definizione di doping: 1. Il doping viene definito come il verificarsi di una o più violazioni delle presenti NSA di cui ai successivi articoli 2 e 3.

¹¹⁸ Legge 376/2000 - Art. 1: *(Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping)*

1. L’attività sportiva è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e deve essere informata al rispetto dei principi etici e dei valori educativi richiamati dalla Convenzione contro il *doping*, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 29 novembre 1995, n. 522. Ad essa si applicano i controlli previsti dalle vigenti normative in tema di tutela della salute e della regolarità delle gare e non può essere svolta con l’ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti.

2. Costituiscono *doping* la somministrazione o l’assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione o la sottoposizione a pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti.

3. Ai fini della presente legge sono equiparate al *doping* la somministrazione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e l’adozione di pratiche mediche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i risultati dei controlli sull’uso dei farmaci, delle sostanze e delle pratiche indicati nel comma 2.

4. In presenza di condizioni patologiche dell’atleta documentate e certificate dal medico, all’atleta stesso può essere prescritto specifico trattamento purché sia attuato secondo le modalità indicate nel relativo e specifico decreto di registrazione europea o nazionale ed i dosaggi previsti dalle specifiche esigenze terapeutiche. In tale caso, l’atleta ha l’obbligo di tenere a disposizione delle autorità competenti la relativa

Nel documento del CONI, infatti, il doping viene definito come una qualsivoglia violazione delle norme sportive antidoping, contenute negli articoli 2 e 3 che racchiudono al loro interno otto condotte punibili, ovvero:

- la presenza di una sostanza vietata o dei suoi metabolici o marker nel campione biologico dell'atleta;
- l'uso o il tentato uso di una sostanza vietata o metodo proibito;
- la mancata presentazione o il rifiuto, senza giustificato motivo, di sottoporsi alle analisi antidoping;
- la violazione delle regole previste per i controlli fuori competizione;
- la manomissione, consumata o tentata, dei controlli antidoping;
- il possesso di sostanze proibite o metodi proibiti;
- il traffico consumato o tentato;
- la somministrazione, sempre consumata o tentata, di metodi o sostanza vietate.

L'articolo 1 del documento CONI e attuativo del codice antidoping si evidenzia, in maniera positiva, per operare con norme includenti. Seppur simile in maniera evidente alla norma internazionale attraverso i casi sopraesposti, non esclude completamente la normativa nazionale, anzi assimilando le voci previste nell'art. 3 include violazioni, quali:

- una qualsiasi violazione ai controlli disposti dalla commissione ministeriale prevista dalla legge 376/2000;
- l'avvalersi della consulenza o della prestazione di soggetti inibiti o squalificati dall'ordine sportivo;
- la mancata collaborazione di qualsiasi soggetto per il rispetto delle norme sportive antidoping.

Per quanto riguarda invece l'aspetto sanzionatorio da applicare in caso di violazioni, credo sia opportuno introdurre quelli che sono gli organi nazionali ed internazionali di controllo.

3.6 Il regolamento italiano e gli Organi nazionali e internazionali di controllo

documentazione e può partecipare a competizioni sportive, nel rispetto di regolamenti sportivi, purché ciò non metta in pericolo la sua integrità psicofisica.

Prima di entrare nel merito del ruolo svolto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle strutture ad esso associate, vale la pena sottolineare che proprio durante la redazione di tale lavoro di ricerca, la Giunta Nazionale del Coni ha redatto un nuovo documento tecnico-attuativo sulla base del Codice Mondiale Antidoping. Le nuove norme sportive antidoping, emanate dalla Giunta Nazionale del Coni nel gennaio 2017, hanno stabilito e ribadito con forza l'importanza del ruolo rivestito dalla NADO Italia nell'ambito del controllo, dell'investigazione e della repressione sull'uso delle sostanze dopanti. Aspetto questo che verrà comunque analizzato con maggiore attenzione nel successivo paragrafo. Tuttavia, al fine di comprendere la portata di tale organizzazione è importante rimarcare il concetto che stabilisce come la NADO Italia, sia l'unica organizzazione preposta ufficialmente ai controlli essendo essa stessa una derivazione funzionale della Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA)¹¹⁹. La stessa, infatti, pur operando in condizioni di piena autonomia e indipendenza, è comunque sottoposta a una puntuale vigilanza e verifica da parte di WADA.

In quest'ambito credo sia opportuno però soffermarsi su una struttura, di nuova istituzione, dipendente dalla stessa NADO, ma che ha assunto con tale ultimo documento un ruolo fondamentale nella realtà sportiva nazionale, ovvero il Comitato Controlli Antidoping (CCA). Tale organo, funzionalmente e organicamente dipendente dalla NADO Italia, svolge tutti i controlli previsti per gli atleti italiani purché questi siano¹²⁰:

- . in possesso della prevista cittadinanza italiana;
- . residenti in Italia,
- . titolari di licenza o tesserati per organizzazioni sportive italiane ovvero che prendono parte a una manifestazione sportiva nazionale o che sono presenti sul territorio nazionale. [1]

Tale Comitato di Controlli Antidoping, come già sopra rappresentato, è di nuova istituzione e nasce sulle ceneri della Sezione Vigilanza e

¹¹⁹ NADO Italia Organizzazione costituita in virtù della Legge 26 novembre 2007 n. 230 di ratifica della Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata nella Conferenza generale dell'UNESCO ed in applicazione del Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale NADO Italia è parte firmataria.

¹²⁰ Art. 16 Norme Sportive Antidoping - Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali – Edito da NADO ITALIA – Antidoping (Roma antidoping@nadoitalia.it www.nadoitalia.it) - Giunta Nazionale del CONI del 17 gennaio 2017

Controllo Antidoping (Ex Commissione Antidoping) che, oltre a svolgere funzioni di coordinamento e controllo, era anche chiamata a raccogliere, dalle specifiche federazioni e discipline associate, le informazioni relative all'attività agonistica nazionale e internazionale.

Con le norme sportive antidoping del gennaio 2017, viene così dato un ampio mandato a tale Comitato di Controllo che, oltre a quanto sopra rappresentato, ha ora anche la facoltà di sottoporre al controllo qualsiasi atleta ancora in attività compresi quelli che stanno scontando un periodo di squalifica. Lo sportivo potrà pertanto essere sottoposto a controlli specifici strutturati e previsti da uno specifico denominato "Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni (denominato D-CI)".^[1]^[SEP]

Le funzioni attribuite dall'articolo 16 e successivi commi delle norme sportive antidoping 2017, attribuiscono al Comitato Controlli Antidoping (CCA) anche le seguenti funzioni:

- . elabora annualmente e sottopone all'approvazione di NADO Italia un piano per la distribuzione dei Controlli antidoping (di seguito TDP) basato sul potenziale rischio di doping per ogni sport e/o disciplina. Il TDP sarà trasmesso alla WADA su richiesta di quest'ultima;^[1]^[SEP]
- . definisce ed approva il Gruppo Registrato ai fini dei Controlli (di seguito RTP) e i relativi criteri di inclusione, pubblicandoli sul sito internet www.nadoitalia.it. Gli Atleti inseriti in RTP dovranno fornire a NADO Italia le informazioni aggiornate sulla propria reperibilità - Informazioni sulla reperibilità presso il luogo di permanenza dell'Atleta (di seguito *Whereabouts*¹²¹) - secondo i tempi e le modalità contenute nel D-CI.^[1]^[SEP]

Il Comitato di Controllo Antidoping, in armonia con i dati stabiliti dalla Commissione di vigilanza ministeriale, effettua quei controlli a sorpresa o, in alcuni casi richiesti dalle stesse federazioni sportive, determinanti per il contrasto al fenomeno in questione. Inoltre, così come avveniva precedentemente con la Sezione Vigilanza e Controllo Antidoping, la NADO Italia e il Comitato di Controllo Antidoping in particolare, operano in coordinamento con quello che potremmo definire l'organo "operativo" del sistema, ovvero la Federazione Medico Sportiva

¹²¹La "mancata/non corretta" comunicazione dei Whereabouts e/o il "mancato controllo" costituiscono violazione delle NSA con ogni conseguente determinazione da parte della PNA

Italiana¹²². Tale Federazione assume un particolare rilievo, non solo perché è l'organo che materialmente esegue i controlli antidoping, ma anche perché è l'unico ente in Italia a essere ufficialmente riconosciuto dal Comitato Olimpico Internazionale (CIO) e accreditato dalla WADA in qualità di soggetto che detiene quelle caratteristiche di conformità necessarie per poter effettuare i test di controllo.

Un altro aspetto che ritengo opportuno evidenziare è rappresentato dall'articolo 17 del nuovo documento attuativo del CONI. L'articolo 17, infatti, affida in maniera esclusiva alla stessa NADO Italia l'intera attività investigativa, le conseguenti attività d'indagine e con l'ausilio e il supporto di un apposito "disciplinare" denominato Disciplinare dei Controlli ed Investigazioni (D-CI) le procedure più idonee per contrastare al livello nazionale il fenomeno del doping che sembra continui imperterrita a insinuarsi nel tessuto connettivo delle realtà sportive italiane. Tale nuova procedura consente così al D-CI:

- . l'accesso e l'elaborazione di ogni dato idoneo all'accertamento di una violazione della normativa antidoping, attingendo a tutte le fonti disponibili, anche al fine di contribuire all'elaborazione di un TDP efficace e proporzionato e alla conseguente pianificazione di Controlli mirati. ^[1]_{SEP}
- . la possibilità ad indagare sui riscontri atipici e di positività risultanti dal Passaporto biologico, nonché su ogni altro riscontro o dato analitico o non analitico che indichi una possibile o possibili violazioni della normativa antidoping. ^[1]_{SEP}

I campioni biologici prelevati agli atleti durante la fase ispettiva divengono poi di proprietà di NADO Italia.

Per comprendere come il CONI ha voluto revisionare la materia in tema di antidoping è necessario analizzare la "struttura" del documento attuativo. Lo stesso, infatti, risulta così suddiviso su quattro parti fondamentali ed in particolare:

- . la prima parte, denominata **Codice Sportivo Antidoping**, si divide in

¹²²La Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) è la Federazione medica del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) deputata alla tutela della salute degli atleti e di chiunque pratichi attività sportiva, svolgendo anche un importante ruolo sociale e culturale.

Nata nel 1929, la FMSI è oggi la Società Scientifica di riferimento per tutti i medici specialisti in Medicina dello Sport in Italia, associata alla Federazione Europea di Medicina dello Sport (EFSMA) e alla Federazione Internazionale di Medicina dello Sport (FIMS). È Socio FMSI il *Doping Control Officer* che svolge il servizio antidoping. Estratto dal sito: <http://www.fmsi.it/>

5 sezioni per complessivi 46 articoli, e affronta il tema del doping in maniera completa disciplinando in maniera approfondita le sanzioni, i procedimenti previsti in caso di abuso di sostanze proibite, la lista delle sostanze proibite, la struttura e le procedure d'investigazione effettuata nella fase dei controlli, i procedimenti di primo grado, le impugnazioni e infine le disposizioni comuni e transitorie vigenti in tema di antidoping;

- . la seconda parte, denominata **Disciplinare dei Controlli e delle Investigazioni**, prende atto e spunto dall'*International Standard for Testing and Investigations WADA*" ed è strutturata sulla base di 5 Titoli per complessivi 22 articoli. Come precedentemente rappresentato la componente di tale documento tecnico stabilisce i modi, le procedure, l'iter amministrativo dopo il controllo antidoping e le modalità investigative che i vari ispettori devono seguire per contrastare il fenomeno in questione;
- . la terza parte, denominata **Disciplinare per l'Esenzione ai fini Terapeutici**, prende invece spunto dall'*International Standard for Therapeutic Use Exemption WADA*. Interessante anche il richiamo all'articolo 9 del disciplinare stesso relativo alla riservatezza delle informazioni. Viene, infatti, ribadito che: "*fermo restando l'applicabilità dello Standard Internazionale per la Tutela della Privacy e delle Informazioni Personali WADA alle procedure connesse alle Norme Sportive Antidoping (di seguito NSA), la NADO Italia è tenuta al rispetto del D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"*". [SEP]
- . La quarta e ultima parte del documento tecnico risulta invece incentrata sulla **Tabella Economica** e quindi in particolare sulle Sanzioni economiche ed oneri processuali a carico della parte soccombente nei giudizi dinanzi le Sezioni del Tribunale Nazionale Antidoping (TNA), sui Diritti processuali, amministrativi e sui Diritti per richieste di controanalisi e report analitici

Come nei precedenti documenti tecnici attuativi redatti dal CONI, anche questo documento del 2017 stabilisce il ruolo della Sezione Vigilanza e Controllo Doping (SVD) nell'ambito del contrasto al fenomeno in questione. La Sezione Vigilanza e Controllo oltre a svolgere l'importante ruolo di struttura con funzioni propositive e

consultive, pubblica ogni anno il report sulle attività antidoping in Italia¹²³

Tale Sezione Vigilanza e Controllo, organicamente e funzionalmente dipendente dal Ministero della Salute¹²⁴, è nata a seguito di un Decreto del Presidente della Repubblica¹²⁵ finalizzato al riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute¹²⁶. Fu così costituito il Comitato tecnico sanitario, al quale venivano trasferite le funzioni esercitate da gran parte degli organismi già operanti presso il Ministero della salute. Il Comitato, oltre a ridurre i componenti degli organi collegiali, aveva come finalità:

- l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali;
- la razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee;
- la limitazione del numero delle strutture, anche mediante accorpamento, e la diminuzione del numero dei componenti degli organi di amministrazione.

In particolare, le funzioni della Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, istituita in attuazione della Legge 376/2000, sono state trasferite, nell'ambito del Comitato tecnico sanitario, alla Sezione per la vigilanza e

¹²³ Estratto dal sito del Ministero della Salute sull'attività svolta nel periodo gennaio-agosto 2016: Nel corso dei primi otto mesi del 2016 la Sezione per la Vigilanza ed il controllo sul Doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (CVD) del comitato Tecnico Sanitario, istituita presso il Ministero della Salute in attuazione dell'art. 3 comma 1 della legge 376/2000, ha programmato controlli antidoping anche con il supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute - NAS. Ai sensi del DM Salute del 14 febbraio 2012, i carabinieri NAS partecipano all'individuazione preliminare di gare e atleti "con elevati profili di rischio" selezionati attraverso attività informative e operative svolte e raccolte sul territorio. In tale contesto, la Sezione ha programmato controlli antidoping su 105 manifestazioni sportive: in queste, 93 controlli si sono svolti regolarmente (88,6%), mentre in 12 non sono stati portati a termine (11,4%).

I controlli hanno riguardato sia le manifestazioni delle Federazioni Sportive Nazionali (FSN) e delle Discipline Sportive Associate (DSA), che quelle degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). Nel corso di questi eventi sono stati sottoposti a controllo antidoping 427 atleti, di cui 331 maschi (77,5%) e 96 femmine (22,5%) con un'età media di 30,7 anni (30,8 i maschi e 30,3 le femmine). Da segnalare il caso di un atleta che ha rifiutato il controllo antidoping. In Tabella 1 viene riportato il numero assoluto di eventi sportivi ed atleti sottoposti a controlli, stratificati per Federazione, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza. sito http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2558.

¹²⁴ Norme Sportive Antidoping – Versione 2/2017 – p. 18

¹²⁵ Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44.

¹²⁶ Riordino effettuato ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive.

Queste le finalità della Sezione:¹²⁷

- predisporre la lista di farmaci contenenti sostanze dopanti;
- determinare i casi, i criteri e le metodologie dei controlli antidoping;
- effettuare i controlli sanitari antidoping e quelli di tutela della salute, in gara e fuori gara¹²⁸;
- individuare le forme di collaborazione in materia di controlli antidoping con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale;
- intrattenere i rapporti operativi con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, garantendo la partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
- promuovere la ricerca sui farmaci, sulle sostanze e sulle pratiche mediche utilizzabili a fini di doping;
- promuovere campagne informative per la tutela della salute nelle attività sportive e di prevenzione del doping.

3.7 Gli Organi del CONI – NADO: punti di forza e criticità della struttura

Entrando però nel merito di quelli che sono gli organi squisitamente operativi che utilizza il CONI per effettuare i controlli, una particolare menzione deve essere fatta per le strutture denominate “CONI-NADO”, meglio conosciute come NADO-ITALIA.

Osservando la descrizione del sito ufficiale di tale organizzazione¹²⁹ emerge infatti che: *La NADO Italia è l'organizzazione nazionale antidoping (NADO), derivazione funzionale della Agenzia Mondiale Antidoping (World Anti-Doping Agency WADA), e ha la responsabilità esclusiva in materia di adozione ed applicazione delle norme in conformità al Codice Mondiale Antidoping (Codice WADA) del quale è parte firmataria.*

L'ultimo documento del CONI del 2017, oltre a ribadire l'importanza della NADO Italia come unica organizzazione nazionale al quale è devoluto il compito di contrastare l'abuso di sostanze dopanti.

¹²⁷ http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=antiDoping.

¹²⁸ I controlli vengono programmati anche con il supporto del Comando Carabinieri per la tutela della salute - NAS. Secondo infatti, il Decreto del Ministero della Salute del 14 febbraio 2012 i NAS partecipano all'individuazione preliminare di gare e atleti "con elevati profili di rischio" selezionati attraverso attività informative e operative svolte e raccolte sul territorio.

¹²⁹ <http://www.nadoitalia.it/it/home-it/chi-siamo.html>

Le funzioni di tale struttura organizzativa sono molteplici e complesse e vale la pena ricordarle solo alcune e rimandare all'esame del documento del CONI del 2017 tutte le altre funzioni non citate in questo testo. In particolare credo sia opportuno enfatizzare le seguenti funzioni svolte dalla NADO-Italia:

- . stabilire una linea di conformità tra le politiche e regolamenti antidoping internazionali con il Codice stesso; [L] [SEP]
- . verificare la non difformità delle politiche antidoping delle Federazioni Sportive Nazionali con le disposizioni del Codice WADA e delle NSA; [L] [SEP]
- . esigere, per quegli atleti non regolarmente iscritti alle Federazioni Sportive Nazionali, la disponibilità a essere sottoposti a controlli (prelievi) qualora intendano partecipare ai Giochi Olimpici ed ai Giochi Paralimpici; [L] [SEP]
- . coinvolgere anche il personale di supporto degli atleti (es. allenatore, preparatore, dirigente, addetto alla squadra, ufficiale, personale medico o paramedico) a partecipare all'attività di controllo antidoping. Tale "coinvolgimento" prevede la sensibilizzazione del ruolo svolto da tale personale e dalla consapevolezza di essere soggetti a controllo e sanzioni così come già avviene per gli atleti in gara;
- . impegnare il Comitato Olimpico Nazionale Italiano e il Comitato Italiano Paralimpico a trattenere per intero o in parte i finanziamenti eventualmente erogati agli Atleti o al Personale di supporto degli Atleti che hanno violato le norme antidoping ma anche alle varie Federazioni Sportive Nazionali che non operino in conformità con il Codice WADA e con le presenti norme antidoping.
- . promuovere le ricerche e la formazione nel settore dell'antidoping; [L] [SEP]
- . collaborare con le organizzazioni sportive internazionali e con le Organizzazioni [L] [SEP] antidoping degli altri Paesi nell'attuazione del Programma Mondiale Antidoping. [L] [SEP]

La NADO Italia, oltre a quanto sopra rappresentato, svolge anche un'attività di ricerca e formazione per l'intero settore dell'antidoping nonché un'intensa attività di collaborazione e scambio di informazioni che le organizzazioni internazionali legate al programma mondiale antidoping. Pertanto viste le importanti e complesse attività che tale organizzazione deve espletare questa struttura è diretta da un Presidente

ed articolata sui seguenti organismi capaci di svolgere tutte le funzioni sopraesposte:

- **Comitato Controlli Antidoping (CCA)**¹³⁰;
- **Comitato per l'Esenzione ai Fini Terapeutici (CEFT)**¹³¹;
- **Procura Nazionale Antidoping (PNA)**¹³²;
- **Tribunale Nazionale Antidoping (TNA)**¹³³.

Ai fini dell'esecuzione dei Controlli antidoping, in competizione e fuori competizione, NADO Italia si avvale degli Ispettori Medici DCO/BCO qualificati dalla Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI) nonché, per le analisi dei campioni, del Laboratorio Antidoping di Roma, accreditato dalla Wada sul territorio nazionale, ovvero di altri Laboratori accreditati dalla WADA.

Interessante appare, invece quanto recentemente dichiarato dal responsabile della NADO Italia, Gen. Leonardo Gallitelli¹³⁴ in merito a una diversa organizzazione formale della struttura. Il responsabile NADO ITALIA, con una memoria depositata in commissione Cultura alla Camera, ha ribadito che, sul piano operativo l'attuale autonomia funzionale della NADO è già a livelli di piena garanzia. Tale dichiarazione nasceva da alcune perplessità evidenziate a seguito di una risoluzione del Partito Democratico¹³⁵, secondo cui la presenza

¹³⁰ Il Comitato Controlli Antidoping organismo indipendente, che provvede alla predisposizione del Piano Controlli antidoping (TDP), disponendo la loro effettuazione in competizione e fuori competizione. Allo stesso Comitato risale l'elaborazione annuale dei criteri di inclusione degli Atleti nel Gruppo registrato ai fini dei Controlli (RTP) e dei connessi adempimenti relativi alla reperibilità degli Atleti (c.d. whereabouts)

¹³¹ Il Comitato Esenzioni a Fini Terapeutici (di seguito CEFT), organismo indipendente, che provvede all'attuazione delle procedure inerenti la richiesta di esenzione a fini terapeutici.

¹³² La Procura Nazionale Antidoping organismo indipendente che provvede alla gestione dei risultati nonché a compiere, in via esclusiva, tutti gli atti necessari all'accertamento delle violazioni delle NSA da parte dei soggetti sui quali il CONI NADO ha giurisdizione. Cura altresì i rapporti con l'Autorità giudiziaria e comunica alla Procura della Repubblica le violazioni delle NSA contestate, ai sensi e per gli effetti del vigente quadro normativo di riferimento.

¹³³ Il Tribunale Nazionale Antidoping (di seguito TNA), organismo indipendente, articolato su due sezioni competenti a giudicare le violazioni delle NSA

¹³⁴ Generale Leonardo Gallitelli – Comandante dell'Arma dei Carabinieri nel periodo 2009 - 2015

¹³⁵ La parlamentare del PD Laura Coccia nel contesto delle Commissioni riunite Cultura (VII) e Affari Sociali (XII) ha presentato un documento con il quale si chiede di superare la norma di salvaguardia al codice mondiale antidoping, adottata nel 2007 e nel 2012, che conferisce a Coni-Nado l'attività di controllo antidoping sulle attività sportive agonistiche di livello nazionale e internazionale per adempiere pienamente al codice mondiale antidoping e alla legge n. 376 del 2000. Tra i vari punti, l'obiettivo di creare un'Agenzia nazionale antidoping indipendente sia dal Coni che dal Governo. – estratto da sito:<http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/Doping-gen-Gallitelli-alla-Camera-3d9ce678-b771-4f70-af8f-160d6692ce7d.html>

dell'Agenzia Coni-Nado in seno al Coni “disattende” quanto previsto dalla normativa italiana e dal Codice mondiale antidoping ed evidenzia con assoluta chiarezza la necessità di un organo terzo rispetto al Coni per i controlli antidoping.

La critica e le osservazioni esposte in particolare da un esponente del partito Democratico evidenziano, in effetti, alcuni elementi di distonia tra l'operato del CONI e l'autonomia della NADO. Quest'ultima essendo di fatto una struttura sottordinata allo stesso CONI potrebbe subire pesanti condizionamenti con l'evidente creazione di un sistema “controllore/controlato” che non garantisce l'indipendenza dei controlli e degli accertamenti sugli atleti, in particolare quelli di vertice ed inseriti nelle competizioni olimpiche e mondiali.

Nonostante il Gen. Gallitelli, abbia garantito, attraverso la sua dichiarazione alla Commissione parlamentare, come l'organizzazione attuale di Nado "garantisca la piena e incondizionata efficienza", anche attraverso un'autonomia funzionale che è già a livelli di piena garanzia", il fatto che vi siano dubbi e incertezze sorti proprio da parte di una importante componente politica italiana lascia le porte aperte a future revisioni dell'organizzazione operativa della NADO¹³⁶.

Inoltre, proprio durante la redazione di tale tesi, la NADO ITALIA ha pubblicato l'ultima versione delle norme sportive antidoping, valide a partire dal 1° gennaio 2015¹³⁷.

¹³⁶COMMISSIONI RIUNITE (Aula VII Commissione) - Giovedì 7 luglio 2016 - Convocazione della VII Commissione (CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE): Audizione del responsabile NADO Italia, Generale C.A. Leonardo Gallitelli, nell'ambito della discussione della risoluzione 7-00586 Coccia, sull'istituzione di un'Agenzia nazionale antidoping - http://www.camera.it/leg17/360?slAnnoMese=201607&slGiorno=7&shadow_organoparlamentare=2081

¹³⁷ Norme Sportive Antidoping - Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali – versione 1/2017 – documento approvato dalla Giunta Nazionale del CONI del 3 novembre 2016.

4° Capitolo: Il fenomeno del doping come illecito sportivo e penale

4.1 I diversi approcci normativi europei. Il diritto comparato nel fenomeno del doping. Dottrine e scuole di pensiero a confronto.

Con il quarto capitolo tale lavoro di ricerca assume un aspetto meno “dottrinale” a favore di un’analisi del fenomeno maggiormente orientata verso quei casi concreti di violazioni sportive che hanno portato la giurisprudenza italiana a produrre sentenze che hanno permesso di costruire una “dottrina” unica nel suo genere. L’Italia, con la legge 376/2000 e con un codice penale articolato, ha quindi avuto modo di analizzare il fenomeno con un’ottica nuova e inclusiva. L’attività di contrasto al doping ha “legato” tale nuova forma di violazione anche con quei reati che il codice penale definisce “reati comuni”. Varie Procure della Repubblica, e in particolare quella di Torino, hanno così evidenziato un certo attivismo nel contrastare la diffusione del fenomeno, emettendo sentenze che, se da un lato hanno portato un certo mondo sportivo nazionale a riflettere e a porre maggiore attenzione a tale aspetto, hanno allo stesso tempo portato alla ribalta della stampa nazionale e di vari fori giudiziari il caso del doping non come una sola e mera violazione sportiva ma anche le sue implicazioni penali prima sottovalutate. Non si può parlare di doping senza considerare che tale fenomeno ingloba fatti criminosi importanti come lo spaccio di sostanze proibite, l’uso di stupefacenti, fino ad arrivare al più comune reato di frode ecc.

Tale analisi non può pertanto prescindere da un’altra valutazione che, seppure già affrontata in maniera superficiale nei precedenti capitoli, ora assume un rilievo più marcato e determinante per tale lavoro di ricerca. Un’analisi comparativa su quelle che sono le normative europee in tema di doping, e soprattutto il confronto di queste con la normativa italiana, è un passo fondamentale per comprendere e in qualche modo prevedere quale potrebbe essere lo scenario futuro in tema di contrasto al fenomeno del doping. Uno sguardo a quelle normative che sono vigenti fuori dei confini nazionali è inoltre necessario non solo perché da sempre lo sport, e le annesse competizioni, sono svolte al di fuori del territorio nazionale ma anche perché uno dei temi “caldi” in tema di diritto sportivo e del contrasto al doping è proprio quello di cercare di realizzare, a livello

mondiale e europeo in particolare, una “omogeneizzazione” delle linee procedurali soprattutto a livello penale.

E' evidente, così come peraltro già segnalato nel precedente capitolo, che in ambito europeo la Convenzione Europea contro il doping del 1989 ha in qualche modo “vincolato” tutti gli Stati contraenti a impegnarsi per l'adozione di quelle misure comuni e necessarie a contrastare il fenomeno del doping. Tuttavia è anche evidente che l'impatto di tale Convenzione ha generato approcci diversi tra Stato e Stato. Il necessario rispetto delle relative disposizioni di diritto processuale e la libera scelta se intervenire anche con misure di natura penale hanno dato avvio alla realizzazione di una normativa europea simile, ma che non è ancora completamente uniforme e omogenea.¹³⁸

L'analisi delle varie normative europee, come si evincerà anche dalle descrizioni successive, evidenzierà non solo delle contraddizioni ma anche quelle diversità strutturali normative che potrebbero essere in futuro oggetto di necessarie revisioni ed aggiustamenti. E' però doveroso rilevare che, anche se alcuni paesi europei - tra cui l'Italia - hanno mostrato una maggiore attenzione al fenomeno in questione e un'indubbia sensibilità al tema, ancora oggi è difficile prevedere una prospettiva di armonizzazione della normativa, soprattutto per quello che concerne l'aspetto penale.

Sono, infatti, due le scuole di pensiero europeo che affrontano il tema del contrasto al fenomeno del doping. La prima, definita “interventista”, è quella seguita da Paesi come la Francia, la Svezia e l'Italia, mentre la seconda scuola, definita “tollerante”, è riferibile ai paesi nordeuropei quali la Gran Bretagna e l'Olanda. Quest'ultimo approccio, senza dubbio maggiormente accondiscendente, ritiene sufficiente, per poter fronteggiare il fenomeno della diffusione delle sostanze proibite, il solo ricorso a sanzioni di carattere disciplinare, stabilite dalle federazioni sportive nazionali ed internazionali o, accanto a queste, l'applicazione di norme generali del codice penale o norme in materia di stupefacenti.

Entrando nel dettaglio delle varie normative europee è così possibile capire quali sono le linee guida, ma anche i punti di frattura tra le due scuole di pensiero appena citate.

¹³⁸FORNASARI- CANESTRARI - *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona* – Editore CLUEB - Ediz. 2001, pag. 347.

L'atteggiamento francese in tema di doping è da sempre stato ritenuto importante e innovativo e ciò è probabilmente dovuto al fatto che la Francia ha da sempre realizzato importanti manifestazioni sportive come il "Tour de France". La Francia si trovò alla fine degli anni novanta di fronte ad uno scandalo internazionale che vide peraltro coinvolto il noto ciclista italiano Marco Pantani accusato di aver assunto, così come altri atleti di fama internazionale, il noto EPO, ovvero l'eritropoietina sintetica, che è un farmaco per curare l'anemia, ma che se assunto da ciclisti allenati consente loro di avere prestazioni atletiche sensazionali¹³⁹. Tale scandalo non solo portò all'attenzione nazionale francese il fenomeno, ma mise in risalto anche la genericità e la superficialità dei controlli compiuti dalle autorità sportive francesi preposte. Il massiccio traffico e uso di sostanze dopanti in Francia portò quindi ad avviare una serie d'inchieste da parte della polizia e della relativa autorità giudiziaria francese.

La Francia già nel 1965 aveva cercato da qualche tempo di contrastare il fenomeno del doping e ciò grazie alla legge 65-412¹⁴⁰, considerata antesignana rispetto a tutte le normative europee vigenti in quel momento. La Francia, nonostante la menzionata legge, il successivo decreto del 66.373 del 10 giugno 1966 e la più recente legge 89-432 del 28 giugno 1989¹⁴¹, non era quindi riuscita ad essere incisiva nel controllo e nella repressione del fenomeno del doping. Il rumore e lo scalpore che provocò lo scandalo *Tour de France* 1998 non fecero altro che riportare a galla l'annoso fenomeno. Il legislatore francese, probabilmente sensibilizzato da una forte pressione degli organi d'informazione e dall'opinione pubblica di quel momento, decise quindi di intervenire nuovamente attraverso lo strumento della legge speciale. Il parlamento francese emanò pertanto la n. 99-223 del 1999, relativa alla "tutela della salute degli sportivi e alla lotta contro il doping" che, senza apportare

¹³⁹Il Giornale - "Pantani fece uso di Epo nel Tour de France 1998" - Il Pirata, Ullrich e Julich avrebbero fatto uso di Epo secondo Le Monde che cita i risultati di test retroattivi svolti nel 2004 - vds : <http://www.ilgiornale.it/news/sport/pantani-fece-uso-epo-nel-tour-de-france-1998-938376.html>.

¹⁴⁰loi n°65-412 du 1 juin 1965 tendant a la repression de l'usage des stimulants a l'occasion des competitions sportives
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichetexte.do?cidtexte=jorfext000000691718&categories=liens>

¹⁴¹loi n°89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives.
<https://www.legifrance.gouv.fr/affichetexte.do?cidtexte=jorfext000000321874>.

modifiche al codice penale, era volta a regolare, nel suo insieme, con la previsione anche di sanzioni penali, il fenomeno del doping¹⁴².

Un elemento interessante di quest'ultima legge è sicuramente riscontrabile nell'articolo 27, che prevedeva all'articolo 1 la pena della reclusione di sei mesi e un'ammenda per chi si opponeva all'esercizio delle funzioni di cui erano incaricati gli agenti ed i medici abilitati ai controlli antidoping, previsti nell'art. 20 della legge n. 99-223, e le stesse pene anche per chi non ottemperava agli obblighi interdittivi imposti con le pronunce del Consiglio per la prevenzione e la lotta contro il doping¹⁴³.

La normativa francese così come appena descritta rappresenta, nel panorama normativo europeo, una delle normative più severe e intransigenti, rientrando pertanto a pieno titolo nelle linee di quella

¹⁴²Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 relative à la protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage - <https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000758636>.

¹⁴³ La legge 99-223 del 23 marzo 1999 prevedeva anche altri aspetti penali degni d'interesse:

- Il secondo comma prevede la pena della reclusione di cinque anni e l'ammenda, per chi, in violazione della disposizione dell'art.10, della suddetta legge, prescrive, cede, offre, somministra o applica ad uno degli sportivi menzionati dall'art.17(chiunque nel corso di competizioni o manifestazioni sportive organizzate da una federazione sportiva od in vista della partecipazione ad esse) una delle sostanze menzionate nello stesso articolo, oppure ne facilita l'uso o, in qualsiasi modo, istiga lo sportivo a farne uso 6.
- E' prevista una circostanza aggravante, che porta la pena a sette anni di reclusione e ad un'ammenda nei casi in cui i fatti siano commessi in banda organizzata oppure nei confronti di un minore. In virtù del terzo comma, il tentativo dei delitti sopraindicati è punibile con la medesima pena prevista per la consumazione. Le persone fisiche ritenute colpevoli, delle infrazioni indicate nel secondo comma, incorrono anche nella condanna ad alcune pene accessorie.
- il quarto comma dell'art. 27, sono: la confisca delle sostanze o dei procedimenti e degli oggetti o documenti che sono serviti a commettere il fatto o a facilitarne la commissione; l'affissione o la diffusione della decisione pronunciata, secondo le condizioni previste dall'art. 131 del codice penale francese; la chiusura, per una durata di un anno o più di uno, di tutti gli stabilimenti d'impresa che sono serviti a commettere il fatto e che appartengono alla persona condannata; l'interdizione, nelle condizioni previste dall'art. 131 del codice penale francese, ad esercitare l'attività professionale o sociale, nel cui esercizio o in occasione del quale il fatto è stato commesso; l'interdizione alle medesime condizioni, all'esercizio di una funzione pubblica.
- Anche le persone giuridiche, alle condizioni previste dall'art. 121 del codice penale francese, possono essere dichiarate penalmente responsabili per una delle infrazioni definite nel primo e nel secondo comma; 7 lo sancisce il quinto comma, che elenca le pene che possono essere inflitte.

Si tratta dell'ammenda, secondo le modalità di cui all'art. 131 del codice penale francese e, in riferimento ai fatti definiti nel secondo comma, delle pene complementari previste nei nn. 2,8 e 9 dell'art. 131 del codice penale francese e della chiusura, per una durata di un anno o più, di uno e degli stabilimenti d'impresa che sono serviti a commettere il fatto ed appartengono alla persona giuridica condannata.

- L' art. 28 specifica che nel processo penale possono esercitare i diritti riconosciuti alla parte civile, quando si giudica per uno dei delitti previsti nell'art. 27, il Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo Francese riguardo ai fatti commessi in occasione di competizioni che ricadano nella sua sfera di competenza e le singoli federazioni sportive di volta in volta interessate.

scuola di pensiero già definita come “intollerante”. Tuttavia, come già anticipato, anche altri paesi europei hanno seguito la linea dura per contrastare la diffusione di sostanze proibite e la frode sportiva. Tra questi paesi si distinse la Svezia. Il paese scandinavo aveva da sempre mostrato una notevole sensibilità sul tema e ciò era probabilmente dovuto al forte sentimento di lealtà sportiva che da sempre ha contraddistinto la tradizione sportiva svedese.

Così come già accaduto in molti paesi europei, gli anni novanta hanno rappresentato lo spartiacque in tema di doping e così anche in Svezia viene emanata nel 1991, in analogia con quanto appena rappresentato per la Francia, una legge speciale più severa rispetto alle altre leggi europee.¹⁴⁴

La legge svedese n. 1969 si contraddistinse pertanto in alcuni punti che potremmo riassumere:

- in una chiara individuazione di quali fossero le sostanze proibite e quali invece le sostanze che potevano essere “consumate” liberamente. Venne così redatto un elenco di sostanze proibite;
- nella punibilità anche del tentativo di cessione, produzione, acquisto di sostanze proibite.

Come si può pertanto evincere da quanto già ampiamente rappresentato nel precedente capitolo, sia la normativa svedese che quella italiana rappresentata dalla legge 376/200, presentavano forti elementi di analogia e somiglianza.

L'altra visione nordeuropea che affronta il tema del doping in chiave più permissiva tanto da essere definita “tollerante” è senza dubbio quella britannica ed anche quella olandese.

Come peraltro ampiamente noto, proprio l'Olanda ha da sempre avuto, nei confronti delle sostanze stupefacenti e soprattutto delle droghe definite leggere, un atteggiamento permissivo. Tale aspetto tipico di quel Paese non poteva, pertanto, non riverberarsi anche nell'uso di quelle sostanze destinate al popolo sportivo.

Si può quindi affermare che l'Olanda si sia distinta a livello europeo come Paese in cui vige un'assenza normativa in chiave antidoping, tanto che in Olanda l'assunzione di sostanze dopanti da parte degli sportivi non

¹⁴⁴ Legge n. 1969 - Divieto di determinate sostanze dopanti- la legge entrò in vigore il primo luglio del 1992

è penalmente sanzionabile. L'unico aspetto penalmente rilevante rimane invece il commercio di sostanze proibite che, secondo le regole della legge sugli stupefacenti o di quella sui medicinali, rimane proibito e pertanto perseguito dalla magistratura e dagli organi inquirenti olandesi.

Diverso, ma anch'esso ampiamente permissivo, si dimostrato anche l'approccio inglese, seguito da organismi indipendenti quali il coordinamento delle politiche d'intervento contro il doping meglio noto come “*United Kingdom Sports Council Doping Control Unit*” e l'ente ufficiale per il contrasto al doping denominato “*UKAD United Kingdom Anti Doping*”¹⁴⁵.

Il *vulnus* della normativa inglese nasce proprio dalla natura delle strutture preposte al controllo che, non avendo un'autorità “governativa”, ma essendo strutture fondate sulla base di un rapporto di tipo privatistico, non riescono ad avere quell'incisività necessaria al ruolo che le caratterizza, con un evidente inefficienza nel contrasto del fenomeno in questione. Tale mancanza d'incisività delle istituzioni antidoping inglesi è stata peraltro evidenziata anche dalla stampa britannica nell'aprile 2016. Un'inchiesta del *Sunday Times* ha, infatti, “scoperchiato” uno scandalo che dimostrava come un medico londinese avesse prescritto per anni, oltre alla già citata Epo, anche ormoni per la crescita e steroidi a numerosi atleti fra cui vari calciatori della *Premier League*. Tali rivelazioni portarono quindi a disporre, su ordine del ministro per la

¹⁴⁵ UKAD is the national organisation dedicated to protecting a culture of clean sport. Every day, we are raising awareness of the issues through our extensive education and smart testing programme. We help athletes to understand and follow the rules, and prosecute offenders.

Ultimately, we are working for everyone who loves sport – whether competing, training or spectating. Together, we are creating an environment where all athletes know they can compete in the true spirit of sport.

Role and Remit: UKAD is responsible for ensuring sports bodies in the UK are compliant with the World Anti-Doping Code through implementation and management of the UK's National Anti-Doping Policy.

UKAD's functions include a prevention through education programme, intelligence-led athlete testing across more than 40 Olympic, Paralympic and professional sports, investigations and exclusive results management authority for the determination of Anti-Doping Rule Violations (ADRVs).

UKAD is a Non-Departmental Public Body (NDPB), which is accountable to Parliament through the Department for Culture, Media and Sport. UKAD was created in December 2009 and follows the World Anti-Doping Code (the Code). We work with a variety of stakeholders, including athletes, to protect sport.

UKAD is an active participant in the global fight against doping in sport and recognises the need to take an international approach.

Partnerships around the world include the World Anti-Doping Agency (WADA), the Council of Europe, the International Anti-Doping Arrangement (IADA) and the Institute of National Anti-Doping Organisations (NADO), all of which are integral to UK Anti-Doping's international activities.

<http://ukad.org.uk/our-organisation/what-we-do/>

Cultura e lo Sport, *John Whittingdale*, un'inchiesta interna sull'operato dell'agenzia antidoping britannica (*Ukad*) per verificare se vi fossero state negligenze o falle nelle strutture di controllo.¹⁴⁶

4.2: Analisi del doping sotto l'aspetto dell'illecito sportivo e del reato.

Entrando ora nel merito del fenomeno del doping, visto solo ed esclusivamente sotto il profilo della normativa nazionale, non si può non osservare l'esistenza di una serie di contrasti, contraddizioni, dicotomie e conflitti normativi tra quella che risulta essere la normativa sportiva italiana e la legislazione nazionale vigente quale la legge 376/2000 e gli articoli del codice penale relativi ai reati di frode, ricettazione ecc.

Il conflitto tra la normativa sportiva e la legislazione italiana poggia le sue basi su logiche interpretative diverse. L'illecito sportivo di doping presenta, infatti, delle dissonanze e distonie rispetto all'elemento penale, che prevede una diversa logica d'incriminazione, e ciò è probabilmente dovuto al fatto che la giustizia sportiva e quella penale appartengono a due mondi diversi.

Come già evidenziato sotto il profilo disciplinare, l'illecito sportivo di doping si configura come un caso di violazione delle norme antidoping previste dal già ampiamente menzionato Codice WADA. Eppure, nonostante tale codice sia nato non solo per contrastare il fenomeno ma anche rendere il sistema normativo mondiale antidoping tendenzialmente uniforme, ogni Stato ha recepito la Convenzione di Strasburgo e quindi il Codice WADA in maniera difforme. Può quindi accadere che uno Stato decida autonomamente di interpretare il Codice WADA in maniera diversa da un'altra nazione senza peraltro adottare alcuna modifica sostanziale al codice stesso. Potrebbe quindi accadere che uno Stato applichi un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto a un altro Stato nei casi in cui venga posto in essere un illecito di doping, senza, però modificare il codice stesso. Tale "autonomia interpretativa" del Codice WADA è probabilmente dovuta alla scarsità dei controlli antidoping posti in essere nella maggioranza degli stati aderenti, ma anche all'adozione in molti casi dei minimi sanzionatori della normativa in esame.¹⁴⁷

¹⁴⁶ BBC COM – Articolo del 3 aprile 216: titolo Anti-doping: *Government inquiry into Ukad's doctor probe* - <http://www.bbc.com/sport/35952566>.

¹⁴⁷R. CARMINA- *Appunti e considerazioni critiche sul doping nella sua duplice*

Inoltre, come noto, la titolarità della pretesa punitiva con riflessi penalistici risulta essere di esclusiva competenza dello Stato; ciò rende il sistema di controllo e repressione “sportivo-penale” asincrono.

A tale punto occorre quindi scendere nel dettaglio dei due sistemi per comprendere meglio dove si annidano le differenze e le antinomie delle due logiche normative.

Il punto nevralgico che distingue le due logiche dell’illecito sportivo e del connesso reato penale è basato sul principio d’imputazione. Se nella logica del diritto sportivo la responsabilità non lascia mai un evento di doping dannoso per lo sport privo di un centro d’imputazione, il sistema penalistico sanziona esclusivamente le cosiddette condotte di autodoping ed eterodoping presunte o reali e il tentativo di commissione di queste. Ne deriva, conseguentemente, che sotto l’aspetto meramente penale il possesso delle sostanze dopanti non rientri nella fattispecie di reato se non nei limiti in cui si possano configurare gli elementi qualificanti di un tentativo giuridicamente rilevante¹⁴⁸.

Ma l’elemento che rappresenta il vero punto di frattura del sistema penalistico è ascrivibile all’assenza di una vera e propria forma sanzionatoria verso quell’atleta e la struttura a esso collegata (staff, preparatori atletici, medici di riferimento) che si rifiuta di sottoporsi ai controlli antidoping.

Tale elemento di crisi risulta peraltro suffragato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 1996 che cita testualmente: “*La Corte Costituzionale – dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei*

dimensione penalistica e disciplinare - Rivista ISSN1825-6678 Diritto ed Economia dello Sport Vol. X, Fasc. 3, 2014 – p. 19

¹⁴⁸Il Codice Mondiale Antidoping definisce il possesso come: «*the actual, physical Possession, or the constructive Possession (which shall be found only if the Person has exclusive control over the Prohibited Substance/Method or the premises in which a Prohibited Substance/Method exists); provided, however, that if the Person does not have exclusive control over the Prohibited Substance/Method or the premises in which a Prohibited Substance/Method exists, constructive Possession shall only be found if the Person knew about the presence of the Prohibited Substance/Method and intended to exercise control over it*», consultabile on line in www.wada-ama.org (settembre 2014).

"modi" dalla legge"¹⁴⁹.

Secondo tale importante sentenza, associata al fatto che la legge n. 376/2000 non prevede alcuna sanzione a carico di quell'atleta che rifiuta di sottoporsi al controllo antidoping, e nel caso di specie laddove non siano neanche riscontrati e/o rinvenuti elementi di prova evidenti, non potrà essere ovviamente applicata alcuna condanna per l'atleta "dopato".

Inoltre la normativa vigente non prevede alcuna sanzione per l'acquisto e la detenzione di sostanze vietate finalizzate alla cessione mentre è prevista una punizione a colui o coloro i quali:

- procurano le sostanze proibite ad altri;
- somministrano le sostanze proibite;
- assumono le sostanze proibite;
- favoriscono l'utilizzo delle sostanze proibite.

Un altro aspetto che rende la normativa vigente priva di quell'efficacia indispensabile per combattere il fenomeno in questione è riscontrabile nel caso dei "collaboratori di giustizia". Non è prevista, infatti, alcuna diminuzione di pena per chi collabora nelle inchieste. Ciò rende ovviamente ancora più difficile non solo l'attività repressiva ma soprattutto l'attività investigativa "pre e post" reato. La mancata collaborazione con le autorità inquirenti diviene pertanto una ulteriore forma di ostacolo che non permette di comprendere e quindi contrastare compiutamente il *modus operandi* delle organizzazioni che gestiscono i traffici di sostanze dopanti e la mera gestione dei fenomeni commerciali che ruotano attorno all'atleta¹⁵⁰.

Tutto quanto sopra esposto evidenzia quanto la normativa italiana risulti ancora insufficiente dal punto di vista dell'attività di contrasto e controllo, ma soprattutto quanto non riesca a penetrare quel tessuto connettivo che costituisce il reato di doping, specie nelle sue forme più articolate.

Per ovviare a tale situazione di criticità i due sistemi, sportivo e penalistico, hanno trovato in maniera autonoma un punto d'incontro, che prevede l'applicazione della sanzione disciplinare nelle ipotesi in cui vi

¹⁴⁹ Sentenza della Corte Costituzionale 238/1996 - Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale - Pubblicazione in G. U. 17/07/1996 n. 29 - <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=238>

¹⁵⁰ Norme Sportive Antidoping 2016 – Art. 3.2 La mancata collaborazione da parte di qualunque soggetto per il rispetto delle NSA, ivi compresa l'omessa denuncia di circostanze rilevanti ai fini dell'accertamento di fatti di doping.

sia un rifiuto dell'atleta di sottoporsi ai prelievi biologici.

E' quindi evidente, vista la disamina appena descritta, che la normativa vigente e il sistema penale in particolare sarebbero inadeguati se non vi fosse quel valore aggiunto fornito dal diritto sportivo attraverso l'emissione di una sanzione capace di condizionare il fenomeno¹⁵¹.

Nell'ambito del confronto tra le due normative, quella sportiva e quella penale, e i relativi punti di contatto e di dissonanza, non può non emergere all'attenzione il concetto dell'elemento soggettivo.

Tale elemento è determinante per comprendere come le due normative affrontino il medesimo tema con due chiavi di lettura diverse. Nell'analisi del reato di doping è, infatti, indispensabile - affinché questo sia perseguibile - la presenza del concetto di dolo generico¹⁵², ovvero la piena consapevolezza e allo stesso tempo la volontà di porre in essere una condotta penalmente perseguibile. Nel caso di specie la volontà di modificare, attraverso l'assunzione di sostanze e/o metodi proibiti, le prestazioni sportive di tipo agonistico, così come agire affinché vi sia una

¹⁵¹ Norme Sportive Antidoping 2016 – Art. 2 Le seguenti voci costituiscono violazioni delle NSA in quanto violazioni del Codice WADA:

2.1 La presenza di una sostanza vietata o dei suoi metaboliti o marker nel campione biologico dell'Atleta. (2.1.1 Ciascun Atleta deve accertarsi personalmente di non assumere alcuna sostanza vietata poiché sarà ritenuto responsabile per il solo rinvenimento nei propri campioni biologici di qualsiasi sostanza vietata, metabolita o marker. Ai fini dell'accertamento della violazione delle NSA, infatti, non è necessario dimostrare il dolo, la colpa, la negligenza o l'uso consapevole da parte dell'Atleta).

2.2 Uso o tentato uso di una sostanza vietata o di un metodo proibito da parte di un Atleta.

2.3 Eludere, rifiutarsi od omettere di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici. Eludere il prelievo dei campioni biologici, ovvero, senza giustificato motivo, rifiutarsi di sottoporsi al prelievo dei campioni biologici previa notifica, in conformità alla normativa antidoping applicabile.

2.4 Mancata reperibilità

2.5 Manomissione o tentata manomissione in relazione a qualsiasi fase dei controlli antidoping.

2.6 Possesso di sostanze vietate e ricorso a metodi proibiti.

2.7 Traffico illegale o tentato traffico illegale di sostanze vietate o metodi proibiti.

2.8 Somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta durante le competizioni, di una qualsiasi sostanza vietata o metodo proibito, oppure somministrazione o tentata somministrazione ad un Atleta, fuori competizione, di una sostanza o di un metodo che siano proibiti fuori competizione.

2.9 Fornire assistenza, incoraggiamento e aiuto, istigare, dissimulare o assicurare ogni altro tipo di complicità intenzionale in riferimento a una qualsiasi violazione o tentata violazione delle NSA o violazione dell'art. 4.12.1 da parte di altra persona.

2.10 Divieto di associazione

¹⁵²**Dolo:** articolo 43 c.p. *“Elemento psicologico del reato”* stabilisce che il delitto *“è doloso, o secondo le intenzioni, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione”*. Il dolo generico è il cd. dolo tipico e si ha quando l'agente vuole realizzare la condotta tipica incriminata dalla norma, es. omicidio mentre si definisce dolo specifico quando si ha quando alla previsione e alla volontà si aggiunge il perseguimento di un fine ulteriore, es. arricchimento in caso di furto.

modifica dei risultati dei controlli antidoping.

Quanto sopra rappresentato non trova tuttavia conforto nel caso dell'illecito sportivo e ciò è dovuto al fatto che l'elemento soggettivo e il relativo accertamento non sono sufficienti per la previsione sanzionatoria. E' quindi evidente che, qualora un'atleta conduca un'attività illecita associata a un reato, questo sarà inevitabilmente associato all'illecito sportivo, mentre nel caso inverso, ovvero laddove si ravvisi un illecito sportivo, la responsabilità penale emergerà solo laddove esistano specifici requisiti soggettivi del dolo.

Un altro aspetto che credo sia opportuno evidenziare e che differenzia le due normative in contenzioso è riscontrabile in una sentenza, che è stata, per la sua peculiarità, oggetto di numerosi studi e analisi, ovvero la sentenza *Meca Medina*¹⁵³.

Prima però di affrontare direttamente tale sentenza, è opportuno analizzare quello che è il contesto in cui la sentenza *Meca Medina* si è andata a collocare.

La premessa fondamentale da cui partire riguarda la c.d. "eccezione dello sport" rispetto alla legislazione UE, rinvenibile nel dibattito attinente al caso "*Walrave & Koch*" emerso all'attenzione internazionale nel 1974. In fase dibattimentale la Corte di Giustizia europea aveva asserito come la giurisprudenza dell'Unione Europea non risultasse competente per regolamenti attinenti ad argomenti prettamente sportivi, motivando ciò in virtù dell'estraneità di tali regole rispetto alle attività economiche regolamentate dai trattati della CE.

Bisogna anche precisare che non sempre risulta agevole identificare regole sportive che non rientrano nel campo di applicazione della legislazione europea, motivo per cui Commissione e Corte Europea avevano stabilito che tali questioni dovevano essere risolte caso per caso.

Ed è qui che entra in gioco la sentenza *Meca-Medina* in quanto grazie ad essa si può parlare di una ulteriore, specifica e attenta disamina di quelle specifiche norme sportive non rientranti nel campo di applicazione del trattato CE e quindi di conseguenza anche di un vero e proprio supporto per gli organismi sportivi al fine di capire quali norme e regolamenti

¹⁵³Corte di Giustizia, 18 luglio 2006, causa 519/04, *Meca Medina - Majcen/Commissione CE*, in Riv. Dir. Ec. Sport, 2006, 133 *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport* - Gianni Infantino, Direttore Ufficio Legale UEFA - <http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefa/KeyTopics/480395DOWNLOAD.pdf>

potevano essere applicati senza incappare in violazioni della legislazione europea.

Entrando più nello specifico della sentenza in questione, il caso Meca-Medina si riferiva al caso di due nuotatori professionisti, sanzionati con una squalifica di quattro anni per utilizzo di una sostanza proibita meglio nota come “Nandrolone”; squalifica comminata dal Panel Antidoping della Fina nel 1999 e poco dopo appellata al TAS di Losanna che aveva risposto nel febbraio del 2000 confermando la squalifica di quattro anni.

La vicenda era stata ridiscussa sempre presso il TAS dalle parti in virtù di successivi riscontri scientifici e, nel 2001 la squalifica venne ridotta da quattro a due anni; ciononostante i nuotatori, non completamente soddisfatti della riduzione, avevano celermente presentato un ricorso presso la Commissione Europea, basando il ricorso sulla contrarietà delle regole del CIO in tema di doping rispetto alle disposizioni del Trattato CE sulla concorrenza¹⁵⁴.

Ciò non è bastato, in quanto nel 2002 la Commissione UE ha respinto il ricorso asserendo ancora una volta come la normativa antidoping esula da quello che è il campo di applicazione della legislazione europea sulla concorrenza, in quanto la suddetta deve essere considerata rientrante nella categoria dei regolamenti prettamente sportivi; la bocciatura del ricorso da parte della Commissione¹⁵⁵ non ha fermato i nuotatori, che hanno avanzato appello contro la decisione di Bruxelles presso il Tribunale di Primo Grado (TPCGE) che comunque condividendo l’argomentazione già esposta dalla Commissione UE ne ha confermato la decisione in toto¹⁵⁶.

Il TPCGE inoltre ha specificato che fino al momento in cui un regolamento ha come fine quello di proteggere lo spirito sportivo, e non presenta allo stesso tempo alcun segno di discriminazione, Commissione

¹⁵⁴Causa C-519/04 P David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee «Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Norme per il controllo antidoping adottate dal Comité international olympique — Incompatibilità con le norme comunitarie in materia di concorrenza e di libera prestazione di servizi — Denuncia — Rigetto <http://curia.europa.eu/juris/showPdf>

¹⁵⁵ All’epoca della decisione il Commissario Monti ha dichiarato: “*E’ comprensibile che i ricorrenti abbiano fatto di tutto per ottenere l’annullamento della squalifica imposta sulla base dei regolamenti antidoping di CIO e FINA. Questo, tuttavia, non giustifica l’intervento della Commissione la quale ritiene che non tocchi a lei sostituire gli organismi sportivi, quando si tratta di scegliere la migliore strategia per combattere il doping*”.

¹⁵⁶Gianni Infantino, Direttore Ufficio Legale UEFA -Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport - https://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/uefa/.../480395_DOWNLOAD.pdf

UE e Tribunale stesso non sono i soggetti preposti a stabilire se le norme possano o meno risultare sproporzionate anzi, lo stesso Tribunale ha sottolineato come la questione, essendo di natura prettamente sportiva, doveva essere condotta e risolta dinanzi agli opportuni organismi sportivi secondo le procedure previste; inoltre ha evidenziato come, a suo parere, la Commissione si fosse adoperata più di quanto avrebbe dovuto, verificando ad esempio che gli organismi sportivi non si fossero spinti oltre nel perseguire i propri fini.

La decisione del TPCGE ovviamente non ha soddisfatto i due nuotatori che hanno avanzato ricorso contro la medesima presso la Corte di Giustizia delle Comunità Europee.

La risposta della più alta Corte Europea rappresentata nella persona dell'Avvocato Generale *Leger* è stata quella di definire l'appello come "confuso" e di ribadire nuovamente che le norme in questione attenevano ad aspetti etici sportivi e non toccavano minimamente quello che è il campo di applicazione dei divieti previsti dalla legislazione europea, anche se potevano esserci alcune conseguenze collaterali dal punto di vista economico. I risultati di tale sentenza furono chiari e netti e probabilmente anche dovuti all'esecuzione di un ricorso insufficientemente articolato¹⁵⁷.

Ed è proprio sulla collateralità di tali conseguenze che si può meglio capire la motivazione che è alla base della decisione della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ovvero che tematiche economiche legate a regolamenti sportivi sono secondarie a tematiche prettamente sportive, quindi si affermava per l'ennesima volta come le norme in materia di doping riguardassero questioni sportive e non regolamentazione dell'attività di mercato, per cui non era necessario considerare il loro effetto ai sensi della normativa sulla concorrenza.

Punto di svolta è rappresentato dalla sentenza della Corte di Giustizia del 2006, in particolare il paragrafo 28, che afferma che se l'attività sportiva di cui si tratta rientra nell'ambito di applicazione del Trattato, i requisiti

¹⁵⁷ Estratto della Sentenza della Corte (Terza Sezione) - 18 luglio 2006 – Conclusioni:

- 1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 30 settembre 2004, causa T-313/02, Meca-Medina e Majcen/Commissione, è annullata.
- 2) Il ricorso proposto dinanzi al Tribunale di primo grado con il numero T-313/02 e diretto all'annullamento della decisione della Commissione 1° agosto 2002 che respinge la denuncia dei sigg. Meca-Medina e Majcen è respinto.
- 3) I sigg. Meca-Medina e Majcen sono condannati alle spese relative sia al presente giudizio sia a quello dinanzi al Tribunale.
- 4) La Repubblica di Finlandia supporterà le proprie spese.

per il suo esercizio sono allora sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato¹⁵⁸.

Sorge spontaneo chiedersi allora quando una “attività sportiva” possa rientrare nell’ambito di applicazione del Trattato? E quali possono essere invece le condizioni di un suo eventuale esercizio?

Le risposte a queste domande rendono la questione confusa, perché se è vero che da una parte alla prima domanda si può rispondere che un “attività sportiva” nella maggioranza dei casi rientra nel campo di applicazione del Trattato CE e quindi, sono inclusi sicuramente sport praticati a livello professionistico ma risulterebbero coinvolti anche quelli praticati a livello dilettantistico, la risposta alla seconda domanda è ciò che rende più complessa la questione, perché vi sono molti regolamenti sportivi che disciplinano le norme per la partecipazione a una competizione sportiva e che possono essere a tutti gli effetti condizioni per l’esercizio di attività sportiva professionistica.

La logica conseguenza è che, se un regolamento sportivo è considerato condizione per l’esercizio di attività sportiva, ovviamente esso rientrerà nel campo di applicazione della legislazione europea sulla concorrenza.

La confusione da un punto di vista giuridico-sportivo si è poi acuita in considerazione del fatto che la Corte Europea ha precisato che, quando una norma viene considerata di natura sportiva, ai sensi della normativa sulla libera circolazione, risulta poi necessario valutare separatamente se la stessa venga considerata di natura sportiva anche dalla normativa sulla concorrenza. Ne consegue quindi che il TPCGE ha focalizzato il proprio ragionamento sul fatto che, qualora un regolamento sportivo non abbia carattere economico e quindi non sia soggetto ai divieti previsti dalle norme sulla libera circolazione, allo stesso modo la medesima regola non risulterà soggetta nemmeno ai divieti previsti dalla normativa sulla concorrenza.

¹⁵⁸Estratto del Paragrafo 28 relativo alla Sentenza 18 Luglio 2006: “*Se l’attività sportiva di cui trattasi rientra nell’ambito di applicazione del Trattato, allora i requisiti per il suo esercizio sono sottoposti a tutti gli obblighi derivanti dalle varie disposizioni del Trattato. Ne consegue che le norme che disciplinano la detta attività devono soddisfare i presupposti per l’applicazione di tali disposizioni che sono in particolare finalizzate a garantire la libera circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la libera prestazione dei servizi o la concorrenza.*” - <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0519>

Invece la Corte Europea ha affermato che non si può parlare di medesimo esito, nell'ipotesi in cui una norma sportiva sia considerata estranea rispetto alle attività economiche ai sensi delle norme sulla libera circolazione, e quindi che ciò valga anche ai sensi della normativa sulla concorrenza.

Per cui ciò che si evince è che una valutazione separata alla luce delle norme per la concorrenza deve essere eseguita anche quando non sono operativi i divieti previsti ai sensi delle norme della libera circolazione, e in aggiunta bisogna verificare se eventuali restrizioni siano collegate agli obiettivi perseguiti dalla norma contestata, e se tali restrizioni risultino proporzionate a quanto necessario per garantire che le competizioni sportive siano svolte adeguatamente.

La Corte di Giustizia Europea ha smascherato quello che è stato un suo errore di valutazione giuridica precedente, ma perché?

Perché la Corte si è apprestata a esaminare quello che è stato l'impatto della sostanza proibita sui nuotatori, sulle loro prestazioni, verificando anche se la sostanza potesse essere prodotta in via endogena dal corpo dell'atleta oltre certi limiti, e tutto ciò per verificare il rispetto degli art. 81¹⁵⁹ e 82¹⁶⁰ del Trattato CE.

Inoltre la Corte di Giustizia europea non ha mai preso in considerazione il fatto che tale fattispecie di ricorso era già stato affrontato almeno due volte dal TAS, che risulterebbe poi essere l'organismo preposto alla disamina di tali questioni.

Si deve poi sottolineare che la Corte di Giustizia, in un momento storico in cui si iniziava a sviluppare una coscienza "sportivo-giuridica" di tipo europeista, aveva già analizzato a lungo il rapporto esistente tra le regole sportive e la disciplina della concorrenza, come si può peraltro evincere chiaramente nel caso *Bosman*¹⁶¹ ma anche nei casi *Deliege*, *Agostini*, e

¹⁵⁹ Estratto Art .81 (ex articolo 85) Trattato CE: *“Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune”*

¹⁶⁰ Estratto Art. 82 (ex articolo 86) Trattato CE: *“È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo”*

¹⁶¹ Jean-Marc Bosman è un calciatore professionista belga, che giocava per l'RC Liegi a quel tempo una società calcistica militante nella massima serie del campionato belga. Il caso Bosman nacque in seguito a una controversia sorta nel 1990 fra lui e la sua società. Il sig. Jean-Marc Bosman sosteneva che la disciplina sul sistema dei

Su base pratica oggi tali ricorsi vengono inoltrati seguendo i termini della legislazione sulla concorrenza; la stessa Corte di Giustizia Europea, a

trasferimenti della Federazione calcistica belga e dell'UEFA-FIFA avevano impedito il suo trasferimento a una società francese, l'US Dunkerque. Egli avviò un'azione legale contro l'RC Liège e successivamente contro la Federazione calcistica belga e l'UEFA. Il sig. Bosman chiedeva al tribunale nazionale la declaratoria d'inapplicabilità nei suoi confronti della disciplina sui trasferimenti e delle norme relative agli stranieri in quanto incompatibili sia con le norme sulla concorrenza del Trattato di Roma che con la libera circolazione dei lavoratori. Il Tribunale nazionale sottopose il caso alla Corte europea di giustizia. Il risultato dell'azione legale del calciatore porterà la Corte a stabilire che:

- Punto 1: Se il contratto stipulato da un giocatore professionista con la propria società giunge a scadenza e se tale giocatore è un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea, la società in questione non può impedire al giocatore di stipulare un nuovo contratto con un'altra società calcistica di un altro Stato membro o rendere più difficile l'operazione chiedendo a quest'ultima società il pagamento di un'indennità di trasferimento, formazione o promozione;
- Punto 2: Non sono consentite limitazioni concernenti la nazionalità dei giocatori professionisti che sono cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea (all'interno di competizioni fra società calcistiche organizzate da associazioni sportive);
- Punto 3: la Corte ha deciso di escludere, eccezionalmente, qualsiasi effetto retroattivo della sua interpretazione sugli effetti della sentenza per quanto riguarda il sistema dei trasferimenti fatta eccezione per quanti, come il sig. Bosman, hanno preso iniziative in tempo utile per tutelare i propri diritti. Pertanto la sentenza della Corte non può essere fatta valere a sostegno di rivendicazioni relative a indennità già pagate o che siano ancora dovute in adempimento di un'obbligazione sorta precedentemente al 15 dicembre 1995, fatta eccezione per coloro che, prima della stessa data, abbiano intentato azioni giudiziarie o esperito rimedi equivalenti ai sensi del diritto nazionale vigente in materia.

Pertanto nel caso Bosman, l'allora Avvocato Generale Lenz, sottolineava, nelle proprie conclusioni, la rilevanza delle regole sportive (nello specifico quelle sul trasferimento dei calciatori) anche alla luce del diritto europeo della libera concorrenza. In quel caso la Corte non ritenne necessario pronunciarsi sulla questione.

¹⁶²La signora Deliège, judoka belga, pratica tale sport dal 1983 ad altissimo livello. Dinanzi al *Tribunal de première instance di Namur*, la signora Deliège ha sostenuto che le federazioni belghe avevano illegittimamente ostacolato la sua carriera non ammettendola a partecipare alle competizioni importanti. L'atleta ritiene di esercitare un'attività economica la cui libera prestazione è garantita dal diritto comunitario. Da tale azione giudiziaria emerse chiaramente che spetta al giudice nazionale valutare, alla luce degli elementi forniti, se le attività sportive dell'atleta (Judo) costituiscano un'attività economica e una prestazione di servizi. La Corte esamina poi il problema se le norme di selezione controverse possano costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi. Essa rileva che, a differenza delle norme applicabili nella causa Bosman, le norme di selezione controverse non determinano le condizioni di accesso degli sportivi professionisti al mercato del lavoro e non contengono clausole di cittadinanza che limitino il numero di cittadini di altri Stati membri che possono partecipare ad una competizione.

Nelle vicende Deliège (punti 36, 37 e 38 della sentenza) e Lehtonen (punti 28 e 29 della sentenza), i giudici di Lussemburgo considerano ignorate le richieste per mezzo della dichiarazione di irricevibilità delle questioni pregiudiziali nella parte in cui facevano riferimento agli art. 81 e 82 e per carenza delle informazioni trasmesse dal giudice del rinvio.

Corte giust., ord. 8 luglio 1998, causa C-9/98, *Agostini*, in *Raccolta*, 1998, p. I- 4253, nonché in *RDS*, 1998, p. 283 ss., con nota di S. BASTIANON, *Non c'è il due senza il tre. Il Tribunale di Namur e il judo continuano a chiamare, ma la Corte trova (facilmente) il modo di non rispondere*; Corte giust., 11 aprile 2000, cause riunite C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, in *Raccolta*, 2000, p. I-2549 e 13 aprile 2000, causa C-176/96, *Lehtonen*, in *Raccolta*, 2000, p. I-2681, riprodotte oltre, pp. 95, 100

differenza del TPCGE, ha dichiarato la propria intenzione di esaminare in futuro casi del genere.

In chiave critica e allo stesso tempo propositiva, gli stessi organi di giustizia nazionali e europei dovrebbero probabilmente seguire una comune linea di condotta avente come pilastro fondante la Dichiarazione di Nizza del 2000. Un documento aperto nel quale si sottolinea chiaramente come capi di stato e di governo indicano e riconoscono agli organismi sportivi la capacità e la prerogativa di un diritto esclusivo che abbia la capacità di stabilire regole per l'organizzazione e la promozione dei rispettivi sport, in particolar modo i regolamenti sportivi specifici, sancendo quindi di fatto una certa inconciliabilità tra sentenze della Corte di Giustizia UE (disamina norme antidoping da effettuare sulla base della legislazione sulla concorrenza europea) e contenuti della Dichiarazione di Nizza.¹⁶³

Strettamente collegato alla Dichiarazione di Nizza, non può non essere preso in considerazione il “Rapporto Indipendente sullo Sport UE”, il cui compito è quello di avanzare misure atte a garantire una sicura attuazione del contenuto della Dichiarazione, tra cui la più importante risultava essere quella volta a chiarire il tipo di norme sportive non rientranti nel campo di applicazione del Trattato CE.

Riferendoci al caso Meca-Medina possiamo evincere come la Corte di Giustizia Europea si sia distaccata da questo contesto politico, evidenziando un distacco ancor più importante a livello politico dallo spirito predominante in Europa.

4.3: Approfondimento della violazione doping vista tra l'ottica penale e quella sportiva. Il ruolo del dolo

Il punto di partenza di questo approfondimento è rappresentato dall'art. 9 della legge 376/2000 che, parlando del reato di doping, individua 3 distinte ipotesi criminose:

¹⁶³ Dichiarazione di Nizza - Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000: “Dichiarazione relativa alle caratteristiche specifiche dello sport e alle sue funzioni sociali in Europa di cui tenere conto nell'attuazione delle politiche comuni”. Con tale dichiarazione il Consiglio europeo ha ribadito come «le associazioni sportive e gli Stati membri hanno una responsabilità fondamentale nella conduzione delle questioni inerenti allo sport.

1. la prima ipotesi contempla il reato di chi procura ad altri, somministra, assume o favorisce l'utilizzo di sostanze biologicamente attive ricomprese nelle classi previste dall'art 2 comma 1 della legge, che non risultano giustificate da condizioni patologiche e siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti o siano dirette a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali sostanze;
2. la seconda ipotesi tratta del reato di chi adotta o si sottopone a pratiche mediche, ricomprese nelle classi previste dall'art 2 comma 1, non giustificate da condizioni psicofisiche e al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti
3. la terza ipotesi prevede il reato del commercio di farmaci o di sostanze farmacologicamente attive ricomprese nelle classi previste dall'art 2 comma 1, in luoghi diversi dalle farmacie e altri parimenti autorizzati.

Individuate le tre ipotesi di reato, viene specificato che, laddove la condotta possa integrare un reato più grave effettivamente sussistente, esso sulla base dell'art. 9 commi 1 e 2 prevarrebbe in relazione al principio di sussidiarietà.

Quanto sopra descritto sarebbe poi strettamente collegato all'art. 586 c.p., laddove alla somministrazione della sostanza dopante segua la lesione o morte del soggetto, senza prendere in considerazione l'aspetto interpretativo¹⁶⁴. Pur asserendo la valenza dell'art. 586, nell'ipotesi di danno all'incolumità individuale dell'atleta, la problematica principale è quella di stabilire se il fatto doloso, ovvero la somministrazione di sostanze dopanti, risulti essere o meno idonea alla produzione del danno.

L'imputazione di un evento dannoso richiede, *ex art. 40 comma 1 c.p.*¹⁶⁵, che il colpevole abbia effettivamente e materialmente contribuito alla verifica del risultato dannoso, anche se riconoscere ciò non porta a

¹⁶⁴Sul punto v. V.MILITELLO, *La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, Milano, Ediz. 1984, p.135 ss.; A.CASTALDO, *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, Napoli, Ediz. 1989, p.184; S. CANESTRARI, *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989, p.226 ss.; A.STILE, *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, in *Enc. Dir.*, vol. XXVII, Milano, Ediz. 1977, p.142 ss.

¹⁶⁵Articolo 40 del C.P.: Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.

risolvere il problema relativo all'accertamento del rapporto di casualità¹⁶⁶. Inoltre è da specificare che, allorquando si affronta il tema del doping, è necessario stabilire se i danni che vengono provocati alla salute dell'individuo a seguito dell'assunzione di tali sostanze siano poi effettivamente una conseguenza dell'assunzione delle medesime.

Si parla in proposito della teoria della "*conditio sine qua non*" che, nelle ipotesi più comuni, permette risultati immediati, mentre nel caso specifico non porta a riscontri probanti in relazione alla sussistenza del fattore scatenante il danno fisico ovvero a quello che in termine medico viene comunemente definito "nesso eziologico".

Risulta quindi difficile verificare e provare scientificamente che eventuali danni alla salute verificatisi dopo l'assunzione di certe sostanze siano direttamente collegati all'assunzione delle medesime, come nel caso di assunzione di un determinato farmaco; risulterà complicato affermare che esso sia la causa di un certo danno alla salute: basti pensare ad esempio al caso in cui dopo l'assunzione di sostanze anfetaminiche si verificano episodi quali conati di vomito, collassi dopo una prestazione sportiva e quindi di conseguenza si ritiene che tali episodi siano conseguenza dell'assunzione di tali sostanze.

Tuttavia in tal caso non si può prescindere dallo stato di salute dello sportivo; ed ecco quindi che l'eventuale conato di vomito potrebbe essere episodio frequente in una persona che soffra di problemi intestinali.

In materia non esistono criteri di prova sperimentali dotati di un grado di controllabilità empirica e idonei a suffragare l'applicabilità di una legge statistica.

Per ovviare a tali difficoltà il legislatore, con legge 376/2000, ha impostato il reato di doping secondo lo schema dei reati di pericolo, sollevando il giudice dal complicato compito dell'accertamento dell'effettiva dannosità delle sostanze rispetto al soggetto passivo, semplicemente avvicinando la tutela penale al momento della messa in pericolo del bene salute.

¹⁶⁶M. SALMISTRARO - *Il doping e il diritto penale: Problemi e prospettive della Legge 14 dicembre 2000, n.376* – p. 12 - www.bcp-lex.com/studio/wp-content/uploads/2003-04.pdf

Parliamo di un'ipotesi di reato di pericolo astratto¹⁶⁷ e non concreto, in quanto in quest'ultimo caso richiedere la verifica di pericolo concreto porterebbe a un importante riduzione dell'operatività dell'intervento penale, mentre col riferimento al modello di reato di pericolo astratto il vantaggio è insito nel fatto che incriminando le condotte nocive in se stesse si evita l'accertamento sul fatto concreto, e quindi si pone un blocco alla diffusione del pericolo connesso a tali condotte.

Quando si analizza il reato di doping sotto il profilo psicologico, bisogna ricordare qual è la caratteristica essenziale circa la sua configurazione, ovvero il dolo specifico, che si sostanzia in una condotta da parte del soggetto agente volta ad alterare un risultato sportivo o a nascondere la pratica vietata nelle sedi di controllo.

Sul punto il Tribunale di Torino ha espresso alcune interessanti considerazioni, in particolare su quelli che sono i meccanismi punitivi della legge 376/2000.

Anzitutto l'assunzione di sostanze dopanti è reato di mera condotta e di pericolo presunto; pericolo che permane sino al momento in cui la sostanza dopante sia idonea a sprigionare i suoi effetti, ovvero idonea a modificare le condizioni di chi l'assume, sulla base di quanto asserito dal test antidoping.

L'art 9 ai commi 1 e 2 della legge 376/2000 afferma come l'eventuale assunzione di sostanze dopanti non deve essere giustificata da condizioni patologiche dell'atleta stesso; la sussistenza di motivi medici tuttavia esclude la punibilità della condotta di assunzione che, secondo il Tribunale di Torino, viene meno per difetto di tipicità penale.

¹⁶⁷A fini classificatori, è possibile distinguere i reati di danno dai reati di pericolo, i primi offendono il bene giuridico protetto dalla norma penale i secondi si limitano a metterlo in pericolo. A loro volta i reati di pericolo si distinguono, secondo parte della dottrina, in:

- reati di pericolo concreto, con riferimento ai quali è necessario accertare, di volta in volta, la ricorrenza del pericolo per il bene giuridico protetto dalla norma penale;
- reati di pericolo astratto, con riferimento ai quali il pericolo è, invece, presunto dal Legislatore con ammissione dell'autore del fatto a fornire la prova contraria;
- reati di pericolo presunto, con riferimento ai quali l'autore non ha facoltà di prova contraria.

Secondo altra parte della dottrina, invece, la distinzione sarebbe esclusivamente tra reati di pericolo concreto nei quali il pericolo entra a far parte dell'incriminazione e reati di pericolo astratto o presunto nei quali il pericolo non entra a far parte del fatto tipico.

Sulla costituzionalità dei reati di pericolo astratto è presenta una copiosa dottrina: Cfr G.FIANDACA-E.MUSCO, *Diritto penale, Parte generale*, Bologna, 1995, p. 176 e ss.; GALLO, *I reati di pericolo*, in *Foro pen.*, 1969; S.CANESTRARI, voce *Reato di pericolo*, in *Enc.giur.Treccani*, XXVI, Roma, 1991.

Possiamo considerare quindi che il dolo specifico inteso come fine di alterazione della prestazione agonistica ed esigenza curativa di situazioni patologiche sono definite prima quali situazioni tipico-oggettive e poi oggetto di imputazione soggettiva antitetice ovvero in presenza di una cade l'altra.

4.4: La responsabilità nell'esercizio dell'attività sportiva – Il ruolo dei Dirigenti e delle società in chiave penale e sportiva

Art. 2043 c.c.: *“qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”*.

Questo è ciò che recita l'art. 2043 del codice civile e ciò da cui partiamo per analizzare al meglio quelli che sono i principi generali dell'ordinamento giuridico in tema di responsabilità.

Un soggetto per essere considerato responsabile, secondo quanto stabilito dalla norma, deve aver cagionato un danno ingiusto che per l'ordinamento non può rimanere a carico della vittima ma deve essere spostato sull'autore del fatto in quanto lesivo di interessi giuridicamente rilevanti¹⁶⁸.

Per poter parlare di responsabilità il danno deve essere contraddistinto da due caratteristiche, ovvero deve risultare lesivo di un diritto giuridicamente rilevante e allo stesso tempo derivare da un comportamento che non trova giustificazione in altre norme dell'ordinamento.

Nondimeno importante ai fini dell'attribuzione della responsabilità è la qualificazione soggettiva del soggetto agente - parliamo ovviamente di imputabilità a titolo di dolo o di colpa - per cui appare chiaro che la responsabilità richiede che un soggetto abbia cagionato con dolo o colpa

¹⁶⁸Vedi sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Civile - Sentenza 26 marzo - 22 luglio 1999 n. 500: Risarcibilità dell'interesse legittimo - Presupposto e conseguenza della sentenza delle SS.UU. della Corte di Cassazione n. 500/99 sulla risarcibilità degli interessi legittimi è una nuova lettura dell'art. 2043 c.c. in base alla quale, ai fini della configurabilità della responsabilità aquiliana e della tutela risarcitoria, assume rilevanza la ingiustizia del danno e non la qualificazione formale della posizione giuridica lesa: il destinatario di un provvedimento illegittimo della P.A., posto in essere con dolo o colpa, che sia stato causa di un danno ingiusto ha diritto al risarcimento del danno anche se titolare di un interesse giuridicamente rilevante diverso dal diritto soggettivo; restano così escluse dall'area della tutela risarcitoria solo le eventuali lesioni riferite a posizioni classificabili come mere aspettative o interessi di fatto.

un danno giuridicamente rilevante e che allo stesso tempo non siano presenti eventuali cause di giustificazione che potrebbero qualificare il danno come giuridicamente irrilevante.

Posto ciò, dobbiamo altresì ricordare che nell'ordinamento giuridico ordinario risulta vigente, come eccezione, anche una forma di responsabilità che prescinde dalla colpa, meglio nota come responsabilità oggettiva.

La responsabilità oggettiva implica la considerazione che in casi del genere il soggetto viene considerato responsabile di un fatto dannoso senza che a lui possa essere attribuita una colpa per quanto accaduto e proprio in virtù del fatto che trattasi di caso di responsabilità in cui il soggetto agente deve rispondere in assenza di colpa; i casi in cui si verifica sono casi "tipici" previsti da apposite norme di legge (es. responsabilità per i danni cagionati dagli animali *ex art. 2052*).

Ma venendo all'ambito sportivo vero e proprio, in materia di responsabilità bisogna precisare che la medesima deve essere collocata all'interno di un'attività che venga riconosciuta e tutelata dall'ordinamento giuridico dello Stato, così come effettivamente avviene tramite riconoscimento nella Carta Costituzionale¹⁶⁹ e nel D.lgs. 23 luglio 1999 n. 242 Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano a norma dell'art 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, che all'art 2 comma II sancisce che alla cura e organizzazione dello sport nazionale ed in particolare all'approntamento dei mezzi idonei per le Olimpiadi e alla preparazione di atleti provvede il CONI.

Per comprendere meglio la tematica della responsabilità in ambito sportivo, possiamo avvalerci di un esempio: prendiamo il caso in cui Tizio e Caio durante una lite per strada si prendano a pugni e la colluttazione si concluda con la morte di Caio. Tizio quindi verrà certamente processato e condannato per aver cagionato la morte di Caio.

E se invece ciò fosse avvenuto tra i due non per strada ma durante un regolare incontro di boxe, ovvero Caio fosse morto in seguito ai pugni inferti da Tizio durante l'incontro? Ebbene la morte di Caio accomuna

¹⁶⁹L'art. 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, prevede, nell'ambito della ripartizione delle competenze legislative che spettino alle Regioni le competenze legislative in tema di ordinamento sportivo. Da rilevare inoltre che l'importanza del fenomeno sportivo sta diventando sempre maggiore in quanto si pensa giustamente di inserire un articolo dedicato allo sport anche nella futura Costituzione dell'Unione Europea.

entrambe le ipotesi ma nella seconda l'evento morte ci porta a una considerazione, ovvero che il fatto lesivo del danno è frutto di un'azione posta in essere durante l'esercizio di un'attività sportiva e non di una semplice colluttazione tra due soggetti. Quindi Tizio può essere ritenuto colpevole alla stregua di quanto visto nel primo caso?

Se la risposta fosse affermativa potremmo parlare di contraddizione giuridica in quanto non si può pensare come esso possa risultare colpevole dal momento che si è attenuto alle regole del gioco ma soprattutto perché l'attività sportiva deve essere considerata come attività sportiva garantita e tutelata dall'ordinamento giuridico dello Stato.

Ne consegue che il concetto da evidenziare è che non si può considerare nessuno colpevole di un evento dannoso se tale evento rappresenta una conseguenza di un'azione conforme alle regole sportive di riferimento¹⁷⁰.

Nel caso dei pugili la giurisprudenza ordinaria ha rilevato come l'attività sportiva è consentita nei limiti in cui essa risulti conforme ai regolamenti sportivi, e l'eventuale danno inteso come conseguenza dell'attività sportiva non implicherebbe la responsabilità del suo autore¹⁷¹; in particolar modo i giudici si soffermano su quello che è il legame intercorrente tra la corretta esecuzione dell'attività sportiva e l'impunità per un eventuale danno¹⁷².

Ipotesi diversa comporterebbe una probabile paralisi dell'attività sportiva, ovvero nel caso in cui l'agente dovesse subire le conseguenze della sua azione, nonostante la medesima risulti conforme alle regole del gioco; l'atleta nello svolgimento dell'attività sportiva vivrebbe con l'incubo di un eventuale incidente che lo possa incriminare e conseguentemente a essere paralizzato sarebbe lo spirito agonistico.

¹⁷⁰S. VENTURI – Dispensa di diritto sportivo – Università degli Studi di Verona - Edizione 2008 – p. 40

¹⁷¹Tribunale di Milano con la sent. del 14/01/1985: In un caso di morte di un pugile italiano, a seguito di un match, il Tribunale di Milano con la predetta sentenza ha statuito che “non integra né il delitto di omicidio preterintenzionale, né quello colposo, il fatto che un pugile, in assenza di colpi volontariamente diretti a cagionare lesioni e della violazioni di norme regolamentari e di altre di prudenza e diligenza, abbia cagionato, durante un incontro sportivo, la morte dell'avversario.”

¹⁷²Sent. Cass., Sez. I, 12 giugno 1957, Del Villano, Foro it., Rep. 1957, voce Lesione personale, n. 26: Non costituisce reato, quindi, la morte cagionata in un match pugilistico quando risulti che il combattimento si è svolto con l'osservanza della disciplina relativa, senza “colpi proibiti” o comunque diretti a cagionare lesioni e senza eccessi o imprudenze da parte dei pugili. Infine anche per tali discipline sportive cosiddette “violente” è indubbio che quando l'esito dannoso (lesioni o evento letale) si verifica a causa della violazione delle regole del gioco, come ad esempio per un colpo basso nel pugilato, la responsabilità penale sussiste, per dolo, preterintenzione o colpa, secondo i casi.

Ed è proprio basandosi su tale riflessione che i giudici assolvono il pugile asserendo che il fatto non rientra nelle ipotesi di reato.

Tale principio rappresenta per gli sportivi un importante fondamento, in quanto permette loro di svolgere la rispettiva attività sportiva senza il timore di essere incolpati per un eventuale danno causato dall'esercizio della loro attività.

Quello che è stato più volte evidenziato è anzitutto che lo sport è da considerarsi come un'attività socialmente utile, veicolo tramite il quale si riesce a promuovere l'integrazione tra persone in un gruppo omogeneo che permette di stabilire loro relazioni umane contemporaneamente al rispetto di regole di comportamento previste da ogni Federazione sportiva; collegandoci a ciò possiamo parlare di quelle che sono le c.d. cause di giustificazione tipiche del diritto penale in quanto esse possono trovare il loro fondamento non esclusivamente nella norma penale, ma nell'intero ordinamento giuridico.

Teoria delle cause di giustificazione che viene trattata in una sentenza della Cassazione del 1999 dove per l'appunto la Corte riconosce che la causa di giustificazione in questione risulta essere atipica e che la stessa trova fondamento nel fatto che la competizione sportiva risulta essere incoraggiata per gli effetti benevoli che sortisce sulla popolazione, sulle loro condizioni fisiche, dalla legge e dallo Stato ma soprattutto perché ritenuta attività positiva e utile per lo sviluppo dell'intera comunità.

Questo comporta l'esclusione dell'antigiuridicità (base portante della pretesa punitiva dello Stato) dal comportamento dell'atleta rispettoso delle regole sportive che però ha cagionato con il medesimo un evento lesivo ai danni dell'avversario; per cui si considera come il comportamento da cui scaturisce l'evento lesivo non risulta essere confliggente con gli interessi della comunità ma contribuisce alla loro persecuzione e ci porta ad affermare come ciò rappresenta il fondamento della non punibilità dei comportamenti considerati, identico a quello delle cause di giustificazione tipiche.

Tuttavia da tale considerazione quello che risulta chiaro è che ci troviamo comunque di fronte a una causa di giustificazione non codificata, che quindi trova fondamento nell'attività sportiva in quanto tale e non in una norma di legge.

Si ricordi poi che nell'ordinamento non ci sono tracce di norme volte a

codificare il principio, in base alla quale nessuno può essere considerato colpevole di un evento lesivo nelle ipotesi in cui tale evento lesivo rappresenti la conseguenza di un comportamento attinente alle regole sportive di riferimento.

Vi è invece una norma che indica il CONI come soggetto incaricato di curare l'organizzazione dello sport a livello nazionale e di occuparsi della preparazione degli atleti che ci porta a considerare che, laddove questa attività si svolga secondo le regole, per i soggetti praticanti non deriverebbero conseguenze negative.

Suddetta analisi, incentrata sul concetto di responsabilità basato su riconoscimento e tutela dell'attività sportiva come esempio di indubbio valore sociale, non tiene conto però di ipotesi giurisprudenziali in cui la responsabilità è stata esclusa anche quando l'evento lesivo è stato cagionato da comportamento irrispettoso di quelle che sono le normative che disciplinano l'esecuzione dell'attività sportiva.

Per un'analisi più attenta bisogna distinguere tra quelle che sono le discipline sportive caratterizzate da violenza necessaria e quelle in cui la violenza non risulta contemplata.

Muovendo da tale distinzione, ci appare più chiaro il *modus operandi* della giurisprudenza, che nel caso di discipline sportive dove non è richiesta violenza necessaria riconosce responsabilità tutte le volte che l'evento dannoso sia strettamente dipendente dalla fattispecie che l'atleta abbia violato norme contenute nel regolamento sportivo di riferimento; nell'altro caso, ovvero nelle ipotesi di discipline sportive dove la violenza è richiesta e sta alla base della disciplina stessa, la giurisprudenza tende a precisare alcuni punti.

Anzitutto, basandosi sulla comune esperienza, la giurisprudenza ammette e riconosce come in queste discipline vi siano azioni che integrano violazioni rispetto al regolamento di gioco rientranti in quelli che sono i cosiddetti "colpi tacitamente ammessi"; abbiamo quindi una convivenza tra quelli che sono i regolamenti sportivi formali e una consuetudine accettata in maniera tacita di violazioni varie, frutto di un eccesso di agonismo.

A tal proposito è stato invocato l'art 50 del c.p. relativo alla scriminante del consenso dell'offeso, per cui non possiamo parlare di punizione per colui che leda o ponga in pericolo un diritto con il consenso della persona

che ne può validamente disporre; ne consegue quindi che il fatto non sarebbe da considerare come reato, in virtù della circostanza che la partecipazione ad attività sportiva comporta implicitamente un consenso non solo a partecipare alla medesima ma anche a subirne eventuali conseguenze negative lesive della propria persona.

L'art. 50 c.p. richiede poi per la sua applicazione la sussistenza di determinati presupposti quali consenso spontaneo manifestato in qualsivoglia forma, riferito a fatto chiaro e specifico, in quanto a livello giuridico è impensabile un consenso generico volto a coprire qualsiasi tipo di offesa e visto che l'art. 50 risulta valevole per i soli diritti disponibili della persona.

A integrazione della teoria del consenso dell'avente diritto bisogna sottolineare comunque che la violazione di cui si tratta deve risultare rientrante in quella categoria di comportamenti che, nonostante risultino scorretti, sono tipici di quella specifica attività sportiva e in ragione di ciò, le regole del gioco sono utili al fine di ottenere un sufficiente grado di certezza per quel che riguarda la quantità della violenza che si ritiene ammessa.

Sul rapporto tra il rispetto delle regole del gioco e l'eventualità che il comportamento che ha cagionato il danno, rientri nel fine dell'azione del gioco o risulti pretesto per compiere un atto scorretto si è espressa la Cassazione penale, con una sentenza nella quale ha parlato di responsabilità colposa quando, ad esempio, il fatto avviene durante un'azione di gioco al fine di impossessarsi della palla e il mancato rispetto delle regole del gioco è collegato semplicemente all'ansia del risultato, mentre ha parlato di responsabilità dolosa se la gara rappresenta l'occasione per commettere l'evento dannoso.

Indi per cui avvalendosi di tale sentenza la giurisprudenza risulta concordare nell'allacciare la responsabilità del soggetto agente al nesso di funzionalità della sua azione e quindi considerare sempre sussistente la responsabilità in tutti i casi in cui questa risulti essere estranea alla dinamica del gioco e finalizzata alla volontà di commettere una scorrettezza.

La conseguenza di quest'orientamento consolidato dalla giurisprudenza è chiara e riscontrabile in un esempio che vede, per il giocatore che cagiona ad un altro giocatore una lesione personale per mezzo di

violazione volontaria e cosciente del regolamento sportivo in occasione di una gara sportiva, l'applicazione dell'art 590 del C.p.¹⁷³, ovvero reato di lesioni colpose.

4.5 Le più importanti indagini svolte dalla Polizia Giudiziaria italiana e il ruolo della magistratura nel contrasto al doping.

Prima di analizzare i casi affrontati in Italia dalla Polizia Giudiziaria e conseguentemente dall'Autorità Giudiziaria ovvero dalla Magistratura italiana credo sia opportuno riprendere in considerazione quanto fin rappresentato con la legge 376/2000 ma soprattutto con l'ultimo documento del CONI ampiamente analizzato nel capitolo 3 di tale lavoro di ricerca, ovvero le Norme Sportive Antidoping del gennaio 2017. In tale ultimo documento attuativo, infatti, all'art. 23 (Funzioni degli Ispettori Investigativi Antidoping - IIA) viene testualmente rappresentato che: *“In ottemperanza all'Accordo Quadro sottoscritto in data 9 febbraio 2015 fra il CONI ed il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute-NAS (CCTS o NAS)¹⁷⁴, il personale del NAS accreditato da NADO Italia quali “Ispettori Investigativi Antidoping” (“IIA”) partecipano unitamente agli Ispettori Medici DCO/BCO della FMSI, secondo le modalità di cui al D.M. 14.2.2012 alle attività di cui ai titoli II, III, IV del presente D-CI.”*

¹⁷³ Art. 590. Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima [c.p. 583], della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336], salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

¹⁷⁴ Il Presidente del CONI, Giovanni Malagò ed il Generale di Divisione Cosimo Piccinno - Comandante dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS) - hanno sottoscritto il 07 maggio 2015 l'Intesa Attuativa dell'Accordo Quadro di collaborazione tecnico-operativa in materia di lotta al doping già firmato lo scorso 9 febbraio alla presenza del Generale di Corpo d'Armata, Tullio Del Sette - Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri - e del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega allo sport, Graziano Del Rio. L'Accordo, con il coinvolgimento dei NAS dell'Arma dei Carabinieri nell'effettuazione dei controlli, ha come obiettivi principali una più elevata efficienza ed efficacia del sistema italiano antidoping, così come una sempre maggiore autonomia e totale indipendenza della NADO italiana. – <http://www.coni.it/it/news/primo-piano/9831-doping,-firmata-l-intesa-attuativa-dell-accordo-quadro-con-i-nas.html>

In buona sostanza attraverso l'accordo tra l'organizzazione olimpica nazionale e l'Arma dei Carabinieri (Nucleo Anti Sofisticazioni-NAS) si vuole ampliare il ventaglio dei controlli nel settore dell'antidoping. Tale accordo ha, infatti, come obiettivi principali una sempre più elevata interazione tra CONI-NADO e Comando Carabinieri NAS al precipuo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dei controlli antidoping, il tutto sempre nell'ottica di una sempre maggiore autonomia e totale indipendenza della NADO italiana.

Il comando carabinieri NAS, organicamente dipendente dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, opera sotto il "doppio cappello" del Ministero della Salute e, per quanto riguarda gli aspetti prettamente penali, sotto la competenza dell'Autorità Giudiziaria competente.

La struttura, nata nel 1962 con solo 40 unità tra sottufficiali e ufficiali, ha visto negli anni una crescita sia in termini di personale che di competenze quasi esponenziale.

Il comando carabinieri NAS e in particolare il personale operante nel settore dei controlli sull'uso delle sostanze dopanti è cresciuto nel corso di questi ultimi anni assumendo un ruolo sempre più incisivo all'interno del Comando stesso. A seguito di un Decreto Ministeriale del 2012 è stato infatti stabilito un riconoscimento giuridico della qualifica di "ispettore investigativo antidoping" al personale dell'arma operante nel NAS-antidoping con specifiche norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute¹⁷⁵

Pertanto il "combinato disposto" del decreto ministeriale del 2012, associato all'accordo CONI-Arma dei Carabinieri del 2015, rafforzato dall'articolo 23 delle Norme Sportive Antidoping del 2017 porta il comando carabinieri del NAS ad operare attraverso:

- la raccolta di informazioni su gare e/o atleti sospetti;^{[L] [SEP]}
- l'abbinamento tra codice anonimo di laboratorio e nome dell'atleta nonché la verifica dei casi di trattamento farmacologico autorizzato;^{[L] [SEP]}
- l'attività di intelligence finalizzata alla pianificazione dei controlli "*In e out of competition*";

¹⁷⁵Decreto Ministero della Salute 14 febbraio 2012- Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive. (12A02965) (GU Serie Generale n.70 del 23-3-2012)

- l'attività di investigazione indirizzata alla scoperta ed alla repressione delle attività contrarie alla normativa antidoping;
- il coinvolgimento e l'ausilio nelle operazioni di controllo antidoping, di ispettori investigativi dei NAS, appositamente formati e specializzati ai sensi del Codice WADA e delle Norme Sportive Antidoping;
- la comunicazione notizie di reato all'AG e sviluppo indagini

Il Comando NAS, vista l'internazionalità della materia, ha poi avviato una serie di cooperazioni internazionali con Polizie Estere tra cui: L'*Interpol* e l'*Europol*, senza tralasciare la preziosa collaborazione con l'americana *Drug Enforcement Agency (DEA)*, la *Guarda Civil*, il *FKSN* russo¹⁷⁶, la polizia rumena e infine con la Gendarmeria francese attraverso la nuova struttura denominata *OCLAESP*¹⁷⁷.

Per quanto concerne l'attività di contrasto del comando Carabinieri per la Tutela della Salute emerge subito all'attenzione che l'attività investigativa e operativa inizialmente svolta dal nuovo comando dell'"Arma" si era concentrata, prevalentemente, sul contrasto ai farmaci destinati all'area del culturismo professionistico e dilettantistico. Era stata, infatti, osservata dallo stesso Comando Carabinieri un'insolita impennata di compravendita di medicinali, spesso non reperibili sul mercato nazionale, destinati alla cura di specifiche patologie, quali il nanismo ipofisario, il rachitismo e il deficit staturale dei bambini. Tali farmaci venivano acquisiti tramite false richieste mediche presentate alle varie farmacie nazionali ma soprattutto si osservò una spasmodica ricerca sul mercato estero di sostanze proibite, fatto questo possibile anche grazie all'evoluzione delle transazioni *on-line* meglio conosciuto come commercio informatico il c.d. "*E-commerce*"¹⁷⁸.

Le indagini svolte evidenziavano, senza ombra di dubbio, un'illecita

¹⁷⁶ *Federal Drug Control Service of the Russian Federation or FSKN* (in Russo: Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, ФСКН России)

¹⁷⁷ *Office Central de Lutte Contre les atteintes à l'Environnement et à la Santé Publique (OCLAESP)* – Struttura interministeriale creata con decreto n°2004-612 du 24 juin 2004, con compiti di polizia giudiziaria e finalizzata al mantenimento dell'ambiente e della sanità pubblica - <https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Notre-institution/Nos-composantes/Au-niveau-central/Les-offices/Office-central-de-lutte-contre-les-atteintes-a-l-environnement-et-a-la-sante-publique-OCLAESP>

¹⁷⁸ Dati relativi al quinquennio 2000-2005 forniti dall'Ufficio Comando - Sezione O.L.A. - Roma

attività condotta da titolari e frequentatori di palestre di “*body building*”. Si era di fatto creato un mercato parallelo e non controllato che permetteva ad una serie di individui di speculare con la compravendita di sostanze proibite e spesso pericolose come i farmaci anabolizzanti che in alcuni casi risultavano essere dei veri e propri stupefacenti. L’apertura dei varchi doganali, subito dopo l’accordo di Schengen, consentiva poi al “*body builder*” di turno di acquisire, senza particolari problemi, il farmaco proibito o comunque irreperibile sul mercato nazionale senza i problemi di controlli doganali, “ante accordo Schengen” avvalendosi anche dello sviluppo di una fitta rete di compagnie internazionali di spedizione spesso compiacenti.

Da evidenziare che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha svolto numerose indagini che hanno portato ad arresti e denunce a carico di ciclisti, medici, dirigenti ed accompagnatori delle squadre.

Dall’iniziale analisi dei dati relativi all’attività di Polizia Giudiziaria avviata dal Comando dell’Arma è subito emersa all’attenzione la distribuzione delle sostanze proibite, spesso di natura anabolizzante, acquisite nei mercati internazionali. Emerse, infatti, subito all’attenzione che le sostanze sequestrate erano:

- destinate per la maggior parte alle palestre ove si svolgeva attività sportiva c.d. comune;
- di varia tipologia come i diuretici, gli emoderivati, i cortisonici, fino ad arrivare agli stupefacenti, all’emoglobina sintetica e agli stimolanti. Alcuni dei farmaci sequestrati, addirittura destinati ad un uso veterinario, venivano utilizzati per la cura di gravi patologie come il carcinoma della mammella o l’osteoporosi senile. ^[1]_[SEP]

Tra le più famose operazioni antidoping condotte dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, vale la pena ricordare solo alcune delle attività svolte che, per la loro rilevanza, anche giornalistica, hanno portato all’attenzione nazionale l’abuso delle sostanze proibite c.d. dopanti. In particolare:

- nel 2004 grazie all’Operazione, denominata “*Pharma connection*”, viene avviata una delle più importanti e complesse azioni di contrasto svolte dal Comando Carabinieri NAS. Attraverso un mega-blitz che ha visto coinvolta tutta l’articolazione del Comando CC-NAS sono state sottoposte a misure cautelari 9 persone indagate per aver

trafficato prodotti dopanti, stupefacenti e sostanze anoressizzanti. Oltre alle nove persone arrestate vi furono anche 41 indagati fra farmacisti, medici e imprenditori del settore chimico farmaceutico. I provvedimenti, emessi dal Gip della Capitale e coordinati dalla Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) si basavano su accuse che andavano dall'associazione per delinquere finalizzata alla produzione e al traffico di sostanze stupefacenti, anoressizzanti e dopanti, al commercio e somministrazione di medicinali guasti o pericolosi per la salute pubblica, all'esercizio abusivo della professione medica e di farmacista, alla truffa ai danni del servizio sanitario nazionale, alla ricettazione ed altri reati ancora.

Le indagini condotte dai carabinieri del Nas e durate circa tre anni hanno svelato un sistema complesso che vedeva al proprio interno medici, farmacisti e imprenditori i quali acquisivano in India e Cina prodotti-base e principi attivi dai quali si ricavavano poi le sostanze proibite. Nella seconda parte dell'operazione, denominata "Pharma connection bis" e condotta prevalentemente dalla Sezione Nas di Roma, veniva portato alla luce anche un traffico di medicinali di tipo ormonale. L'inchiesta condotta dall'Arma e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della Procura di Roma assunse poi una certa rilevanza mediatica, visto che oltre ai reati specificatamente connessi al traffico di sostanze proibite venne inserito anche il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale per a 15 milioni di euro circa¹⁷⁹.

- Nel 2016 l'attività svolta in coordinazione tra il Comando Carabinieri del Nas di Ragusa e i colleghi del comando provinciale di Siracusa ha portato all'esecuzione di una serie di controlli antidoping nel corso di una manifestazione di *body building* denominata "Sicilia Classic" e svolta all'interno del palazzetto dello sport di Siracusa. I risultati dei controlli condotti dai militari del comando Carabinieri per la Tutela della salute, in qualità di ispettori investigativi antidoping qualificati dal Coni e attraverso le modalità previste dalla norme sportive antidoping recepite dal Coni, hanno portato alcuni atleti al

¹⁷⁹ Articoli stampa:

- <http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/02/28/pharma-connection-nuovo-blitz-arrestati-undici-medici.html>
- <http://www.italiatriathlon.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2067>

deferimento all'ufficio della Procura antidoping di Roma per le valutazioni di competenza al fine di emettere eventuale provvedimento di squalifica e sanzione accessoria¹⁸⁰;

- sempre nel 2016 sono invece state sequestrate a Taranto circa mille fiale e compresse di anabolizzanti. L'attività condotta dal Comando dei Carabinieri della Puglia e svolta a Grottaglie (TA) ha permesso di identificare un soggetto che possedeva all'interno della sua auto medicinali di importazione estera a base di *sibutramina*, una sostanza che oltre ad avere un'azione anabolizzante risulta avere anche una componente psicotropa. Tale sostanza, che contiene un principio attivo vietato perché pericoloso per la salute, viene tuttavia ampiamente utilizzata nel mondo del *body building*¹⁸¹.

Fino ad ora è stata ampiamente rappresentata l'attività svolta dalla Polizia Giudiziaria italiana e in particolare dall'Arma dei Carabinieri, senza tuttavia dimenticare il ruolo svolto dalle altre Forze di Polizia nel contrasto alla diffusione di sostanze proibite in contesti sportivi. La Polizia di Stato, il Corpo della Guardia di Finanza nell'ambito delle storiche competenze nel traffico delle sostanze stupefacenti, e non ultimo il ruolo svolto dall'Agenzia delle Dogane che, attraverso l'ufficio SVAD (Servizio Vigilanza Antifrode Doganale) controlla il contrabbando e l'ingresso di merci contraffatte, hanno sicuramente "mitigato" l'enorme movimento internazionale di sostanze proibite destinate alle palestre e alle varie competizioni sportive agonistiche e non. E' tuttavia opportuno evidenziare che l'intera attività di Polizia Giudiziaria non deve essere analizzata in maniera asincrona ma deve essere valutata e contestualizzata unitamente alla preziosa attività svolta da alcune Procure italiane che hanno fornito precisi indirizzi alle varie FF.PP. per eseguire sia attività investigative mirate che successive ed eventuali emissioni di misure cautelari restrittive.

In tal senso ci sono state alcune Procure che hanno dimostrato un certo attivismo nel contrasto del fenomeno del doping. Tra queste vale la pena evidenziare quanto fatto dalla Procura di Torino.

Nello specifico, tra le più recenti e significative attività svolte

¹⁸⁰ <http://www.siracusanews.it/siracusa-controlli-antidoping-dei-carabinieri-durante-una-manifestazione-di-body-building-positivi-12-atleti-su-12/>

¹⁸¹ http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/05/13/news/doping_a_taranto_sequestrate_oltre_mille_fiale_e_compresse_di_anabolizzanti_arrestato_un_64enne-165316436/

dall’Autorità Giudiziaria piemontese, vale la pena ricordare quanto stabilito dalla sentenza del 31 maggio 2012 emessa dalla 1^a Sezione penale del Tribunale di Torino. Tale sentenza racchiude già nel suo titolo l’essenza del problema, ovvero: *“Sport – Tutela sanitaria delle attività sportive – frodi sportive - doping – assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive – necessità di un accertamento dell’effettivo stato di alterazione psicofisica prodotto dalla sostanza – esclusione – giudizio ex ante di idoneità – sufficienza”*. Tale sentenza, oltre ad analizzare il già più volte citato art. 9 comma 1 della L. n. 376/2000, prende in considerazione anche l’art. 187 della L. n. 285/1992 C.d.s.¹⁸² che prevede sanzioni per chi guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. La Procura di Torino in buona sostanza analizza il problema con una visione più ampia e allo stesso tempo più innovativa del problema, introducendo un giudizio “ex ante” di idoneità che nulla ha a che vedere con l’accertamento dell’effettivo stato di alterazione psicofisica prodotto dalla sostanza. Nel caso di specie, il Tribunale, nel pronunciare sentenza di condanna, ha ritenuto che, essendo la cocaina inserita nelle liste di riferimento delle sostanze vietate (nella concentrazione rinvenuta nelle urine dell’imputata), non era necessario accertare se la stessa avesse avuto in concreto un’attitudine offensiva.

La conclusione di tale sentenza nasce proprio dall’analisi dei due articoli delle leggi succitate ed in particolare dall’art. 9 della L.376 del 2000 che sanziona l’assunzione di sostanze ricomprese nelle classi vietate, non giustificate da motivi medici, che “siano idonee a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell’organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche”. Come anche citato nella sentenza in questione, l’equivoco di fondo porta erroneamente a sovrapporre e confondere i due piani - oggettivo e soggettivo - del reato. Infatti, a differenza della contravvenzione di cui all’art. 187 C.d.s., il delitto per il quale si procede, ovvero l’art. 9 comma 1 della legge 376/2000, sanziona l’assunzione di sostanze ricomprese nelle classi vietate, non giustificate da motivi medici. Nella sentenza viene, infatti, chiaramente ribadito il concetto di

¹⁸² L’art. 187 della L. 285/1992 del C.d.s. - Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti - estratto *“Chiunque guida in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno”*.

“giurisprudenza di legittimità” ovvero: “*il riconoscimento della pericolosità intesa quale idoneità a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell’atleta*”¹⁸³.

Nel caso di specie il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, emise nel 2012 la sentenza nei confronti di una calciatrice della provincia di Belluno, imputata per aver assunto sostanze stimolanti presenti nelle urine, prelevate in occasione del controllo antidoping del 1 maggio 2006 effettuato al termine della gara di “Campionato Italiano di Calcio Femminile”, TORINO – FIAMMAMONZA. L’atleta era infatti risultata positiva ai controlli antidoping con concentrazione superiore a quanto stabilito dai parametri ai tempi in vigore (concentrazione superiore a 15 ng/ml di benzoilecgonina)¹⁸⁴.

Un’altra sentenza di particolare interesse è stata quella emessa dallo stesso Tribunale di Torino nel 2012. La Procura di Torino ha certamente dimostrato una maggiore attenzione, rispetto ad altre procure italiane, verso quei reati connessi alla legge 376/2000, e tale sentenza¹⁸⁵ era stata emessa a carico di un atleta che aveva assunto, durante i Campionati Europei Indoor di Atletica Leggera tenutisi a Torino nel 2009, una sostanza proibita poi identificata nel corticosteroide triamcinolone¹⁸⁶ il cui impiego è considerato doping in forza sia del Codice Mondiale antidoping che del Decreto Ministeriale 12 marzo 2009 avente come oggetto: “*Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della nota legge n. 376/2000*”.

La contestazione e l’intera fase dibattimentale, nonostante l’atleta dimostrò di essere affetto da una patologia che prevedeva l’utilizzo di antinfiammatori, aveva nuovamente portato all’attenzione alcuni concetti fondamentali fin qui espressi sul tema doping ovvero il reato, la

¹⁸³ <http://www.tribunale.torino.giustizia.it/Content/Massimario?Idlink=29720&page=5&page=105>

¹⁸⁴ Sostanza ricompresa nella classe dei metaboliti della cocaina Sezione 1 delle classi di sostanze vietate di cui al DM 10 luglio 2003 e ss. Ministero della Salute recante Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n.276 nonché nella “Lista di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi di doping vietati” (Allegato alla Convenzione europea contro il doping nello sport del 16 novembre 1989, ratificata ai sensi della L. 29 novembre 1995 n. 522).

¹⁸⁵ Trib. Torino, ud. 6 luglio 2012 (dep. 3 ottobre 2012), Giud. Marra.

¹⁸⁶ Molecola che possiede effetti antinfiammatori, metabolici e stimolanti del sistema nervoso centrale per mezzo sia dell’interazione con specifici recettori nei tessuti bersaglio attraverso la regolazione dell’espressione dei geni responsivi ai corticosteroidi, sia di meccanismi non genomici.

volontarietà, la salute dell'atleta ma soprattutto la stretta relazione che deve intercorrere tra l'assunzione della sostanza vietata, i suoi effetti modificativi delle condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo e la finalizzazione alla "alterazione" della prestazione agonistica.

Nonostante l'accusa del Pubblico Ministero avesse rilevato che l'atleta aveva precedentemente comunicato di assumere due antiinfiammatori per la cura di una specifica patologia, lo stesso aveva omesso di comunicare l'uso e la somministrazione del Triamcinolone, evidenziando così la piena consapevolezza in capo all'imputato dell'idoneità dopante di quest'ultimo farmaco. In sostanza si afferma, da parte dell'accusa, che se le ragioni terapeutiche fossero state legittime, l'imputato non avrebbe occultato la pregressa assunzione di sostanze vietate; in tale condotta omissiva vi sarebbe comunque un profilo doloso, che potrebbe anche arrestarsi all'ipotesi del dolo eventuale, ossia la rappresentazione del pericolo di alterare le proprie prestazioni agonistiche e l'accettazione consapevole di tale rischio illecito.

Il Giudice stabilì invece che l'atleta il quale assume farmaci dopanti per curare una patologia in atto (sempreché il farmaco assunto sia idoneo e proporzionato alla cura di quella patologia) non è punibile per difetto di dolo, anche nel caso in cui egli abbia agito con la consapevolezza degli effetti dopanti e l'accettazione del rischio di alterare eventualmente le proprie prestazioni sportive. Solo colui il quale agisce al di fuori di qualsivoglia esigenze terapeutica, allo scopo precipuo di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero di modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze, incorrerà nelle gravi sanzioni penali¹⁸⁷. Altro discorso ovviamente per quanto riguarda la giustizia sportiva, ove ciò che rileva è il dato oggettivo dell'assunzione di farmaci vietati, tant'è infatti che l'atleta, a seguito del ricorso della I.A.A.F. (Federazione Internazionale di Atletica Leggera) avverso il provvedimento di proscioglimento da parte della Lega Belga di Atletica, decise di "patteggiare" una sanzione disciplinare nella misura di 3 mesi di sospensione dell'attività agonistica, ammettendo di aver assunto una sostanza vietata.^[L]E' evidente che siffatta interpretazione limita notevolmente la portata applicativa della fattispecie penale, in quanto la

¹⁸⁷Per l'affermazione dell'incompatibilità tra dolo eventuale e dolo specifico si veda Cassazione Sent., sez. III, 12/03/2008, n. 15633; Sez. 2, Sent. n. 25436 del 06/06/2007, in CED n.237153.

volontà dell'atleta di recuperare al meglio o più in fretta la propria integrità fisica, ridotta da una patologia in atto, non rientra nell'ipotesi di chi mira specificamente ad alterare le proprie prestazioni agonistiche, ipotesi che evidentemente possono riguardare solo gli atleti che vogliono aumentare/migliorare le proprie performance.

Con tale sentenza è pertanto chiaramente emerso che, se per la legge n. 376/2000 non è doping il voler "recuperare", è chiaro il concetto di doping laddove lo sportivo vuole "migliorare" la propria prestazione.

In considerazione di ciò, non avendo il P.M. offerto delle prove incontrovertibili a supporto del fatto che l'imputato aveva invece agito al fine specifico di alterare le sue prestazioni agonistiche, si è imposta, quantomeno ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.¹⁸⁸, l'assoluzione dell'atleta perché il fatto non costituiva reato.

¹⁸⁸Art. 530 c.p.p. - Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo.

Conclusioni

Prima di entrare nel merito di quelle che sono le conclusioni di tale tesi di laurea, credo sia opportuno chiarire in maniera più nitida e allo stesso tempo più sintetica alcuni aspetti che hanno caratterizzato tale lavoro di ricerca.

Innanzitutto spiegare quali sono le motivazioni sostanziali che mi hanno portato a scegliere un tema così particolare come l'uso sistematico di sostanze dopanti nell'ambito sportivo e come queste si sono poi riverberate in contesti più ampi che spaziano dalla genesi del fenomeno alla continua evoluzione della normativa sportiva e dalla legislazione e italiana, così come la comparazione degli strumenti normativi nazionali con la normativa internazionale.

Ho poi cercato di analizzare tale fenomeno senza dimenticare l'evidente interconnessione che lo stesso ha con concetti di natura penale considerati più "comuni", quali la frode, o anche la relazione esistente tra la cessione e vendita di tali sostanze proibite e il reato di spaccio di sostanze stupefacenti.

E' evidente che il fenomeno del doping abbia assunto, soprattutto durante alcune importanti manifestazioni sportive mondiali avvenute nel ventennio 1960-1980, rilievi esponenziali. L'"uso e consuetudine" di somministrare sostanze proibite nel mondo dello sport per vincere una gara o mostrare la grandezza e la potenza di una nazione fu chiaramente dimostrato con il caso del "doping di Stato" sistematicamente perpetrato da parte delle Federazioni sportive del c.d. "Patto di Varsavia". Proprio in tale ambito ho quindi cercato di comprendere l'evoluzione di un fenomeno in continua crescita, che con il passare degli anni ha assunto elementi di criticità dovuti probabilmente anche all'uso dissennato e dissoluto di sostanze proibite anche all'interno di competizioni sportive di minore importanza come il *body-building*, oltre che nell'ambito di manifestazioni amatoriali nel settore del ciclismo e della podistica.

Il tema dell'uso - o forse sarebbe meglio definirlo dell'abuso - della sostanza dopante, come già evidenziato sin dall'inizio di tale lavoro di ricerca, era noto sin dal periodo dell'antica Grecia e dell'Impero Romano tuttavia, solo in questi ultimi anni si è sentita l'esigenza di affrontare il tema oltre che in chiave disciplinare anche a livello normativo con la promulgazione, soprattutto in Italia di leggi *ad-hoc* come la legge

376/2000, che poneva l'attenzione non solo sull'etica dello sportivo, ma anche sul buon andamento di una competizione sportiva, senza peraltro tralasciare un aspetto ritenuto prioritario e fondamentale nel mondo dello sport e della legalità, ovvero la salute dello sportivo stesso.

Il doping è sicuramente un tema che unisce, nel suo insieme, aspetti umani, sportivi, farmacologici ma soprattutto, come in quest'ultimo periodo storico, anche aspetti legali e/o disciplinari di non sempre facile lettura e approccio. Ciò è probabilmente dovuto al fatto che il fenomeno "dopante" non ha mai subito un vero e proprio "fermo" e che la continua evoluzione nella ricerca scientifica ha in qualche modo reso ancor più difficile l'attività di controllo e contrasto nell'uso di tali sostanze proibite. Inoltre basterebbe riflettere sulla teoria di *Darwin*, relativa all'origine dell'uomo, per comprendere come la competizione sia un tratto fondamentale dell'essere umano che certamente ha avuto la funzione di "coefficiente moltiplicativo" nell'evoluzione del fenomeno doping.

In seguito ho poi voluto illustrare le caratteristiche di tale tesi, che potrebbe costituire una sorta di "*dossier doping*" e il perché sono stati scelti, per la redazione di tale lavoro, temi riguardanti concetti di natura farmacologica, ma anche aspetti di natura etica e sportiva e soprattutto sul perché ho voluto porre quell'attenzione sull'aspetto comparativo tra il diverso modo di affrontare il problema del doping nel mondo sportivo rispetto all'approccio giudiziario tipico di un'aula di tribunale.

Infine vorrei porre l'accento sulle difficoltà incontrate nel redigere un lavoro così particolare, vista la profonda diversità delle fonti d'informazione, la difficoltà nel reperire le varie normative estere, nonché il susseguirsi di eventi e "aggiornamenti" normativi che hanno costituito un "*continuuus*" di ricerca documentale indispensabile per rimanere al passo con la legislazione vigente e per non rendere un lavoro di ricerca anacronistico ancor prima della sua fine.

Un esempio per tutti il nuovo documento del CONI, edito agli inizi del 2017, che ha costituito, in qualche modo, la nuova "Bibbia normativa" per l'Italia in tema di doping con l'aggiornamento dei compiti, delle attribuzioni e delle competenze degli organi di controllo e d'ispezione dello stesso CONI.

E' evidente che la scelta di affrontare e analizzare un tema così particolare, e forse non comune, sia anche dovuta a un interesse personale verso il mondo dello sport e della legislazione sportiva, e verso il modo in cui un fenomeno in continua evoluzione, grazie anche alla ricerca scientifica, possa incidere pesantemente sull'evoluzione delle competizioni sportive sia al livello nazionale sia al livello internazionale. Vorrei inoltre soffermarmi, in questa parte conclusiva di ricerca e in qualche modo anche riassuntiva, sul diverso approccio in tema di doping da parte di alcuni paesi che, seppur appartenenti alla Comunità Europea e quindi soggetti teoricamente a un'unica linea guida politica e legislativa europea, hanno invece differenziato, spesso anche in maniera netta, il loro approccio verso il contrasto e il controllo dell'uso delle sostanze proibite.

Credo sia importante, a conclusione di un lavoro come questo, sottolineare che tale aspetto costituisce una vera e propria criticità nel sistema internazionale di controllo del doping. La globalizzazione, che da sempre ha contraddistinto il mondo sportivo, non può permettersi, infatti, di convivere con procedure e metodi "diversi". Un *vulnus* normativo che potrebbe essere superato qualora le varie Federazioni sportive, ma anche i vari Parlamenti del vecchio continente, effettuassero un sorta di allineamento normativo, prendendo magari spunto proprio dalla vigente normativa italiana che con la legge 376/2000 ha disciplinato la questione del doping.

Una legge, infatti, che seppur "diciasettenne", ha affrontato in chiave analitica, ma anche prognostica, tutti i dettagli e le sfumature che il problema del doping ha insite in sé.

Corre poi l'obbligo porre l'accento su come proprio in Italia si sia sviluppata una vera e propria specializzazione sul problema del doping. L'attivismo dimostrato da certe Procure italiane ne è la riprova, così come la specializzazione di alcuni organi di Polizia Giudiziaria tra cui i NAS dell'Arma dei Carabinieri, per poi passare alla sinergia venutasi a creare tra organi di P.G., le varie federazioni sportive e gli Organi doganali italiani, in *primis* tra il Servizio Vigilanza Anti-Frode dell'Agenzia delle Dogane. Da qualche tempo il flusso delle sostanze proibite che giungono presso i vari varchi doganali in Italia è stato "attenzionato", e ciò in funzione di un'evidente implementazione di

esportazioni, importazioni e transito di sostanze proibite che, grazie al diffuso fenomeno dell'e-commerce, sono ormai di facile reperimento.

Vorrei infine terminare tale lavoro di ricerca con un'analisi propositiva del problema doping. Credo, infatti, che la soluzione del fenomeno e quindi l'attività di contrasto vada sviluppata attraverso un'analisi del problema in chiave più qualitativa che quantitativa. L'implementazione dei test anti-doping, spesso in contrasto con la vigente normativa sulla privacy dell'atleta, non comporta a mio avviso la vera soluzione del problema. Ritengo invece che solo lo sviluppo di nuove tecniche investigative associate a idonee strategie di intelligence possano, sen non altro, contenere un fenomeno che difficilmente potrà essere sconfitto nei prossimi decenni.

BIBLIOGRAFIA

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO, *Bollettino d'informazione sui farmaci - BIF XV N. 5*, 2008.

AIELLO G., *Prime riflessioni sulla legge antidoping*, Rivista Diritto Sportivo, 2000, 7.

ARIENS E.J. 1965, *General and Pharmacological aspects of doping*, in Doping, eds A. DE SCHAEPPDRYVER, HEBBELINCK M., Pergamon Press, Oxford.

BASTIANON S., *Non c'è il due senza il tre*, Rivista Diritto Sportivo, 1998.

BEHA O., *Indagine sul calcio*, Edizioni BUR Rizzoli, Ediz. 2006.

BELOTTI S., Intervento, *Corso per allenatori Terzo grado, settima edizione*, Cavalese (TN), 08 giugno 2010.

CANESTRARI S., *L'illecito penale preterintenzionale*, Padova, 1989.

CANESTRARI S., voce *Reato di pericolo*, in Enciclopedia giuridica Treccani, XXVI, Roma, 1991.

CAPITANI G., *L'Assunzione autogena di sostanze dopanti e il diritto penale: Brevi note critiche*, Diritto dello sport 2007.

CARMINA R., *Appunti e considerazioni critiche sul doping nella sua duplice dimensione penalistica e disciplinare*, Rivista ISSN1825-6678 Diritto ed Economia dello Sport Vol. X, Fasc. 3, 2014.

CASTALDO A., *L'imputazione oggettiva nel delitto colposo d'evento*, Napoli, Ediz. 1989.

DE MODERNAND J.-P., *Dictionnaire du dopage*. Paris Masson, 2004.

DI GIANDOMENICO A., *Doping*, Editore Nuova Cultura, Ediz. 2011.

FADALTI L., *Il delitto di doping*, Rivista Penale, 2003.

FIANDACA G. - MUSCO E., *Diritto penale*, Parte generale, Bologna, 1995.

FORNASARI- CANESTRARI, *Nuove esigenze di tutela nell'ambito dei reati contro la persona*, Editore CLUEB, Ediz. 2001.

GAGLIANO-CANDELA, *Tossicologia forense*, Milano 2001.

GALLO M., *I reati di pericolo*, in Foro penale, 1969.

GENTILE G., *L'Armonizzazione della normativa antidoping*, Rivista di diritto ed economia dello sport, ISSN 1825-6678, Vol. IV, Fasc. 1, 2008.

GIANNI – ORIGONI – GRIPPO – CAPPELLI, *Il Nuovo Codice Mondiale Anti-Doping*, Studio legale internazionale (www.gop.it)

INFANTINO G., *Meca-Medina: un passo indietro per il modello sportivo europeo e la specificità dello sport*, pubblicazioni UEFA, novembre 2006.

LEONE L., *Profili pubblicistici di diritto dello sport*, Percorsi, Dispensa di diritto sportivo, Università degli Studi di Verona, Facoltà di Scienze Motorie Laurea in Scienze Delle Attività Motorie E Sportive, Corso di Diritto Sportivo, A.A. 2008/2009.

LIOTTA G., SANTORO L., *Lezioni di diritto sportivo*, Editore Giuffrè, Edizione 2013.

LIPPI G., *Dalle frontiere della medicina al doping: il NESP*, Istituto di Chimica e Microscopia Clinica, Università degli Studi di Verona, Verona – Riv. Med. Lab - JLM, Vol. 2, N. 3, 2001.

MENNEA P.P., *Il doping nello sport: normativa nazionale e comunitaria*, Editore Giuffrè, Ediz. 2009.

MILITELLO V., *La responsabilità penale dello spacciatore per la morte del tossicodipendente*, Milano, Ediz. 1984

MINISTERO DELLA SALUTE, *Manuale di formazione: La tutela della salute nelle attività sportive e la prevenzione del doping* – Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive, Istituto Superiore della Sanità.

MURGIA – FORZINI, *Migliorare le prestazioni sportive. Superare il doping con la psicologia*, Agostini, Ediz. 2014.

NIGGLI O., *Code Mondial Anti-Dopage: Processus de Révision et principales Modifications*, Jurisport 2013 (137).

RAIMONDO P., *Elementi di Diritto Privato Sportivo*, Giraldi Editore, Ediz. 2013.

SALMISTRARO M., *Il doping e il diritto penale: Problemi e prospettive della Legge 14 dicembre 2000, N.376*.

SELLI L., AA. VV., *Diritto dello Sport* (a cura di L. Musumarra), Editore Le Monnier, Ediz. 2004.

STILE A., *Morte o lesioni come conseguenza di altro delitto*, in Enc. Dir., vol. XXVII, Milano, Edizione 1977.

TRAVERSI A., *Diritto penale dello sport*, Editore Giuffrè, Ediz. 2001

TRICOMI I., *Sanzioni Penali: il gioco si fa duro*, Guida al Diritto, n. 47/2000.

TRIFARI E., *L'Enciclopedia delle Olimpiadi*, RCS Quotidiani, Ediz. 2008, Vol. 2.

ULRICH H. e BOCCUCCI D., *Il codice mondiale antidoping*, Rivista di Diritto Sportivo, Anno 2015.

VENERANDO A. 1963, *Doping: Pathology and ways to control it*, Med. Sport. 3.

VENTURI S., *Dispensa di diritto sportivo*, – Università degli Studi di Verona, Edizione 2008.

WILSON WAYNE (PH. D.), *Doping in Elite Sport: The Politics of Drugs in the Olympic Movement*, - Ed Derse.

GIURISPRUDENZA

Italia:

- Legge 376/2000 - Art. 1: *Tutela sanitaria delle attività sportive. Divieto di doping*
- Norme Sportive Antidoping – Versione 2/2017
- Decreto Ministero della Salute 14 febbraio 2012 - *Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping di competenza della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la salute nelle attività sportive*. (12A02965) (GU Serie Generale n.70 del 23-3-2012)
- Legge 26 Ottobre 1971, N. 1099 - *Tutela sanitaria delle attività sportive*.
- Decreto n. 5/1975 contenente gli "*Elenchi delle sostanze capaci di modificare le energie naturali degli atleti nonché le modalità di prelievo dei liquidi biologici ed i relativi metodi di analisi*".
- Legge n. 689 del 24 novembre 1981, *Leggi di depenalizzazione*.
- Legge 13 dicembre 1989, n. 401, *Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche*: Art. 1. Frode in competizioni sportive.
- Legge 29 novembre 1995, n. 522, *Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping*.
- Proposta di legge del 1988 degli onorevoli CECI e altri (atto Camera n. 2564, X legislatura) successivamente ripresa nell'XI legislatura dai deputati ARMELLIN ed altri (atto Camera n. 1767).
- Atto Camera n. 2564 – X Legislatura
- Atto Camera n. 1222 – XII Legislatura.
- D.M. 15 ottobre 2002 "*Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 15 dicembre 2000, n. 376*".
- *Concessione di un contributo dell'Agencia mondiale antidoping* – Pubblicata nella Gazz.Uff. n. 245 del 21 ottobre 2003.
- Commissione XII Affari Sociali – *Indagine Uso del doping* – seduta del 26 luglio 1989.

- DDL 3412 del 8 luglio 1998 – 13^a Legislatura – Disegno di Legge d’iniziativa dei senatori CALVI, SALVI, BARBIERI, BERNASCONI, BERTONI, BUCCIARELLI, DEL TURCO, DI ORIO, FASSONE, FERRANTE, FIGURELLI, FOLLIERI, FUMAGALLI CARULLI, GUALTIERI, MAZZUCA POGGIOLINI, MORANDO, RUSSO, RUSSO SPENA, SENESE, SCIVOLETTO e SMURAGLIA
- Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 1311 del 30/06/2005 e n. 615 del 22/12/2005.
- Delibera del Consiglio Nazionale del CONI n. 292 del 21/08/2007.
- Decreto del Ministero per i Beni e le attività Culturali del 4 gennaio 200.
- Decreto Ministeriale 15 ottobre 2002, “Approvazione della lista dei farmaci, sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000, n. 376”.
- Gazzetta Ufficiale n. C 098 del 09/04/1999.
- Decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 2013, n. 44.
- Norme Sportive Antidoping - Documento tecnico-attuativo del Codice Mondiale Antidoping WADA e dei relativi Standard internazionali – versione 1/2017 – documento approvato dalla Giunta Nazionale del CONI del 3 novembre 2016.

Svezia:

- Legge n. 1969/1991 - *Divieto dell’uso di determinate sostanze dopanti*

Francia:

- Loi n°65-412 du 1 juin 1965 - Répression de l’usage des stimulants a l’occasion des competitions sportives
- Loi n°89-432 du 28 juin 1989 - Répression du dopage des animaux participant à des manifestations et competitions sportives.
- Loi n° 99-223 du 23 mars 1999 - Protection de la santé des sportifs et à la lutte contre le dopage

UE:

- Convenzione di Strasburgo, Consiglio d’Europa, 16 novembre 1989, Strasburgo, European Treaty Series n. 135.

SENTENZE

Corte di Giustizia Europea, 18 luglio 2006, causa 519/04, Meca Medina - Majcen/Commissione CE, in Rivista Diritto ed Economia dello Sport, 2006.

Corte di Giustizia, ordinanza 8 luglio 1998, causa C-9/98, Agostini, in Raccolta, 1998.

Sentenza Corte di Cassazione, sez. III, 12/03/2008, n. 15633; Sez. 2, Sentenza n. 25436 del 06/06/2007, in CED n.237153.

Sentenza Tribunale di Torino, udienza 6 luglio 2012.

Sentenza Tribunale di Milano del 14/01/1985.

Sentenza Corte di Cassazione, Sez. I, 12 giugno 1957, Del Villano, Foro it, Rep. 1957.

Sentenza Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Civile - Sentenza 26 marzo - 22 luglio 1999 n. 500.

Sentenza Cassazione Penale, Sez. VI, 25 gennaio 1996, n. 3011.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, 29 novembre 2005 n. 3087, Diritto e Giustizia 2006.

Corte di Cassazione, Sezione II Penale, 11 marzo 2010, n. 12744, Rassegna di diritto farmaceutico 2010.

Corte di Cassazione, Sezione feriale penale, 28 agosto 2012, n. 36678.

Sentenza Corte di Cassazione, Sentenza 46764 del 2 dicembre 2004.

Sentenza Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, Sentenza 29 novembre 2005 n. 3087.

Sentenza Corte Costituzionale 238/1996.

SITOGRAFIA

www.wada-ama.org

www.iaaf.org

www.tribunale.torino.giustizia.it

<http://www.coni.it/it/coni.html>

<https://it.uefa.org>

<https://www.olympic.org/about-ioc-institution>

<http://www.nadoitalia.it/it/home-it>

http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_4.jsp?area=antiDoping

<http://www.fmsitv.org>

<http://www.beniculturali.it/mibac/export/MiBAC>

<https://www.legifrance.gouv.fr>

Doping, firmata l'intesa attuativa dell'accordo con i NAS -
<http://www.coni.it/it/news/primo-piano/9831-doping,-firmata-l-intesa-attuativa-dell-accordo-quadro-con-i-nas.html>

'Pharma connection', nuovo blitz arrestati undici medici e farmacisti -
<http://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2006/02/28/pharma-connection-nuovo-blitz-arrestati-undici-medici.html>

"PHARMA CONNECTION II" Operazione antidoping. Mega blitz dei NAS:
9 arrestati -
<http://www.italiatriathlon.it/modules.php?name=News&file=article&sid=2067>

Siracusa, Controlli antidoping dei Carabinieri durante una manifestazione di body building. Positivi 12 atleti su 12 -
<http://www.siracusanews.it/siracusa-controlli-antidoping-dei-carabinieri-durante-una-manifestazione-di-body-building-positivi-12-atleti-su-12/>

Doping, a Taranto sequestrate oltre mille fiale e compresse di anabolizzanti:
arrestato 64enne -
http://bari.repubblica.it/cronaca/2017/05/13/news/doping_a_taranto_sequestrate_oltre_mille_fiale_e_compresse_di_anabolizzanti_arrestato_un_64enne-165316436

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2006. David Meca-Medina e Igor Majcen contro Commissione delle Comunità europee -
<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A62004CJ0519>

Gallitelli alla Camera -Il Gen. Capo della Nado illustra i risultati dell'antidoping -
<http://www.raisport.rai.it/dl/raiSport/Articoli/Doping-gen-Gallitelli-alla-Camera-3d9ce678-b771-4f70-af8f-160d6692ce7d.html>

Legislazione per la lotta al doping -
<http://dctf.uniroma1.it/galenotech/doping.htm>

Quando l'importante non è partecipare, ma vincere. Considerazioni sul doping nella pratica sportiva -
http://www.ausl.pc.it/dedicato/sport/doping/corso_2012_09_20/doc/Pubblicazione_doping_agosto_2012_PC.pdf

Il doping di stato: quelle pillole blu che resero gli atleti della Germania Est degli olimpionici -
<http://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/Il-doping-di-stato-quelle-pillole-blu-che-resero-gli-atleti-della-Germania-Est-degli-olimpionici-58bbc5ce-7e5a-4fe6-a2ff-d6bd0c0bbe9f.html>

Calcio: la bufera doping si abbatte sul pallone -
<http://www.corriere.it/speciali/doping/pezzoprincipale.shtml>

Giorno per giorno: Tutte le date e le inchieste del caso doping -
<http://www2.raisport.rai.it/news/inchieste/doping/199810/02/3615261404642/>

Protecting the Right to Participate in Clean Sport - <http://ukad.org.uk/our-organisation/what-we-do/>

Anti-doping: Government inquiry into Ukad's doctor probe - <http://www.bbc.com/sport/35952566>

Guardiola positivo - Ancora nandrolone. Il controllo è relativo alla partita Piacenza-Brescia del 21 ottobre - <http://www2.raisport.rai.it/news/inchieste/doping/200111/22/3bfd205f00dc2/> - consultazione del 20.11.2016.

La Costituzione - Articolo 32 - https://www.senato.it/1025?sezione=121&articolo_numero_articolo=32.

Doping sportivo, atleti «positivi» punibili dal 2001 - Cassazione Penale, Sezione III, Sentenza n. 46764 del 02/12/2004 - <http://www.litis.it/2004/12/15/doping-sportivo-atleti-positivi-punibili-dal-2001-cassazione-penale-sezione-iii-sentenza-n-46764-del-02122004/>.

La nuova lista WADA delle sostanze proibite per il 2016 - <http://it.uefa.org/protecting-the-game/anti-doping/news/newsid=2319404.html>.

Strategic Plan 2015-2019 - https://www.wadama.org/sites/default/files/wada-strategic_plan-2015-en.pdf

"Pantani fece uso di Epo nel Tour de France 1998" - <http://www.ilgiornale.it/news/sport/pantani-fece-uso-epo-nel-tour-de-france-1998-938376.html>

Report attività di controllo antidoping - gennaio-agosto 2016 - http://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2_2_1.jsp?lingua=italiano&id=2558.

International Convention against Doping in Sport 2005 - http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=31037&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Sentenza 27 giugno-9 luglio 1996 - <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=1996&numero=238>

Camera dei deputati - Seduta di mercoledì 26 luglio 1989 - http://legislature.camera.it/_dati/leg10/lavori/stencomm/12/Leg/Serie562/1989/0726/stenografico.pdf

Corte di cassazione penale 46764/04 del 02/12/2004 - <http://www.overlex.com/leggisentenza.asp?id=54>.

Consiglio d'Europa - Convenzione Antidoping - Strasburgo - http://www.sportgoverno.it/media/10968/convenzione_strasburgo_it.pdf.

Camera dei Deputati - Convocazione della VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione) -
http://www.camera.it/leg17/360?slAnnoMese=201607&slGiorno=7&shadow_organo_parlamentare=2081

Sussiste il doping (art. 9 l. 14 dicembre 2000, n. 376) anche per fatti commessi prima del DM Salute 15 ottobre 2002 -
<http://www.penale.it/page.asp?mode=1&IDPag=217>.

Testo unico sulla droga - Titolo VIII - Della repressione delle attività illecite -
<http://www.altalex.com/documents/news/2014/07/18/testo-unico-sulla-droga-titolo-viii-della-repressione-delle-attivita-illecite>

Il doping e il diritto penale: problemi e prospettive della legge 14 dicembre 2000, n.376 -
www.bcp-lex.com/studio/wp-content/uploads/2003-04.pdf

Camera dei deputati - Tutela sanitaria delle attività sportive -
http://legislature.camera.it/chiosco.asp?source=/altre_sezionism/9801/9821/9822/documentotesto.asp&content=/_dati/leg05/lavori/schedela/trova_schedacamera.asp?pdl=3238

Legge 26 ottobre 1971, n. 1099 - Tutela sanitaria delle attività sportive -
http://www.medicina-sportiva.it/leggi/26_Tutela%20sanitaria.pdf.pdf.